

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

839<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2005

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del vice presidente SALVI

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-59

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 61-66

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 67-106



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

**SULL'ESPLOSIONE DI UN ORDIGNO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERPELANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO:**

PRESIDENTE .....	2, 3
MANZIONE (Mar-DL-U) .....	2
MALABARBA (Misto-RC) .....	2

## PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione .....	3
--------------------	---

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

**(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**(260) FASSONE ed altri. - Nuova disciplina della prescrizione del reato**

**(2699) FASSONE ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo**

**(2784) GUBETTI ed altri. - Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive:**

FASSONE (DS-U) .....	Pag. 3
CAVALLARO (Mar-DL-U) .....	9
AYALA (DS-U) .....	14, 17
BATTISTI (Mar-DL-U) .....	19
* CALVI (DS-U) .....	17, 23
ZANCAN (Verdi-Un) .....	27
* PASSIGLI (DS-U) .....	31
MALABARBA (Misto-RC) .....	35
DONADI (Misto-IdV) .....	37
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia .....	39

## Seguito della discussione:

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale):**

DE PETRIS (Verdi-Un) .....	39
PASQUINI (DS-U) .....	40, 46
CASTELLANI (Mar-DL-U) .....	42
TURCI (DS-U) .....	44
GIRFATTI (FI), f.f. relatore .....	45
MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze .....	45, 46, 47

## Seguito della discussione:

**(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri) (Relazione orale):**

SPECCHIA (AN) .....	47, 56, 57
TURRONI (Verdi-Un) .....	49
SAMBIN (FI) .....	53
* IOVENE (DS-U) .....	53, 56, 57
RIZZI (FI) .....	57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 3247:**

Ordini del giorno .....Pag. 61

**ALLEGATO B****INTERVENTI**Integrazione all'intervento del senatore Calvi  
nella discussione generale del disegno di  
legge n. 3247 e connessi ..... 67Integrazione della senatrice De Petris nella di-  
scussione generale del disegno di legge  
n. 3500 ..... 77**GRUPPI PARLAMENTARI**

Ufficio di Presidenza ..... 82

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati .... 82

Annunzio di presentazione ..... 83

Presentazione di relazioni ..... 83

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti .....Pag. 83

**CORTE COSTITUZIONALE**Trasmissione di sentenze su ricorsi per con-  
flitto di attribuzione ..... 84**PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di documenti ..... 85

**PETIZIONI**

Annunzio ..... 86

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 59

Apposizione di nuove firme a interrogazioni. 86

Interpellanze ..... 86

Interrogazioni ..... 87

Interrogazioni da svolgere in Commissione.. 106

Ritiro di interrogazioni ..... 106

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 10,02.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 7 luglio.*

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*). Saluta il senatore Manzione, presente in Aula, auspicando un suo rinnovato impegno nei lavori parlamentari.

#### Sull'esplosione di un ordigno presso l'Istituto italiano di cultura di Barcellona

##### Per lo svolgimento di un'interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento

MALABARBA (*Misto-RC*). Chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità di un'informativa del Governo in merito all'esplosione avvenuta questa mattina presso l'Istituto italiano di cultura di Barcellona. Reitera la richiesta di svolgimento dell'interpellanza a carattere di urgenza 2-00716 relativa alla morte del funzionario del SISMI Nicola Calipari stigmatizzando il ritardo nella calendarizzazione nonostante gli impegni assunti al riguardo in Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Auspica una risposta alla suddetta interpellanza e alle altre presentate dal senatore Malabarba. Quanto all'esplosione avvenuta a Barcellona, si è in attesa che giungano ulteriori informazioni.

### **Parlamento in seduta comune, convocazione**

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani alle ore 13,30 per la votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3247) Deputati CIRIELLI ed altri.** (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*) – *Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi* (Approvato dalla Camera dei deputati)

**(260) FASSONE ed altri.** – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*

**(2699) FASSONE ed altri.** – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

**(2784) GUBETTI ed altri.** – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 7 luglio il Presidente della 2a Commissione permanente ha riferito sui lavori della Commissione, sono state respinte alcune questioni pregiudiziali ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

FASSONE (*DS-U*). Il disegno di legge persegue palesemente obiettivi tesi a favorire interessi personali, oltre a contenere norme incongruenti e contrastanti con i principi di civiltà giuridica. Tali ultimi profili appaiono evidenti con riguardo all'articolo 1, che dispone un'inaccettabile disparità di trattamento in relazione all'età, e alle disposizioni in materia di recidiva, dove si prevede tra l'altro una maggiore rigidità nell'applicazione dell'aumento di pena in caso di recidiva semplice anziché in quello di recidiva qualificata, indice di maggiore pericolosità del reo. Ma gli effetti più devastanti emergono con riguardo alla prescrizione, le cui norme risultano introdotte in corso d'opera per finalità particolari, come risulta evidente dall'assenza di qualsiasi riferimento al riguardo nel titolo del disegno di legge. L'abbreviazione dei termini di prescrizione prevista in modo indiscriminato non è infatti giustificabile né in nome di una presunta accelerazione del processo, essendo tale obiettivo raggiungibile soltanto con interventi di carattere procedurale all'uopo diretti, né con il presunto venire meno del cessato allarme sociale nei confronti di alcuni tipi di reato. Ciò infatti è incoerente rispetto all'attenzione posta dal legislatore ad alcune tipologie di reato oltre che con il criterio di ragionevole durata

del processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Il testo sottoposto al dibattito dell'Aula, peraltro durante il periodo estivo, nella speranza di una maggiore distrazione o benevolenza della pubblica opinione, per rispondere alle pressanti richieste di una soluzione legislativa dei procedimenti giudiziari in corso a carico di taluni personaggi eccellenti, accosta in modo raffazzonato tre distinti istituti giuridici ed è privo di un inquadramento sistematico di riforma del codice penale o del codice di rito o, ancora, del sistema di esecuzione della pena, oltre a presentare una serie di rilievi di ordine costituzionale; inoltre, il testo non affronta il nodo centrale dell'affollamento degli istituti carcerari, ma anzi rischia di acuire tale problema, a testimonianza di un grave senso di irresponsabilità amministrativa. Il primo dei tre istituti riguarda l'improvvida previsione di un'ulteriore circostanza attenuante legata al mero compimento del settantesimo anno di età, tale da risultare persino offensiva per gli anziani, quasi considerandone acquisita la diminuita capacità, e senza aderenza con la realtà. Inoltre, l'abbreviazione dell'istituto della prescrizione, oltre ad essere una forma discrezionale di estinzione della pena, a differenza del provvedimento generale e astratto dell'amnistia non produrrà un'accelerazione del processo e comunque se ne dovrebbe escludere l'applicazione ai procedimenti in corso. Infine, le modifiche relative all'istituto della recidiva incidono in particolare sulla legge Gozzini e quindi sulla funzione residuale della pena detentiva. Rispetto alle esigenze di intervento per garantire l'efficienza della giustizia penale e dei relativi procedimenti, il disegno di legge rappresenta una delusione giuridica ancor prima che politica, poiché interviene sul sistema giuridico per finalità assolutamente personalistiche nel momento in cui lo stesso sistema sta andando allo sfascio. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un e Misto-IdV. Congratulazioni*).

AYALA (*DS-U*). Avendo un grande senso delle istituzioni, non prova gioia bensì imbarazzo per il tentativo di disarticolazione del sistema giuridico perpetrato dalla maggioranza a meno di un anno dalle nuove elezioni, poiché il più alto consesso democratico viene costretto ad occuparsi dell'ennesimo tentativo di salvataggio di un imputato eccellente attraverso un provvedimento irragionevole e rozzo, calendarizzato per l'Aula prima ancora del compimento dei tempi fisiologici di dibattito in Commissione. Il tema politicamente più rilevante del provvedimento, surrettiziamente introdotto nel testo al punto da indurre il primo firmatario ed altri colleghi deputati a ritirare la sottoscrizione, riguarda la prescrizione che rispetto al principale problema della giustizia italiana, ossia alla lentezza dei procedimenti, rappresenta una vera e propria rinuncia da parte della maggioranza a proporre una soluzione responsabile. La speranza è che, trattandosi di una legge *ad personam*, possa non giungere in porto come in precedenza la legge Cirami (disapplicata dalle Sezioni unite della Cassazione per il procedimento per il quale era stata varata), il lodo Schifani (sop-

presso dalla Corte costituzionale) o la legge sulle rogatorie (formulata in modo talmente incongruo da non essere applicabile). Anche il provvedimento attualmente in esame contiene alcune perle, come l'imprescrittibilità dei cosiddetti «delitti nani», ossia di quelli puniti solo con sanzioni pecuniarie, in contrasto con l'abbreviazione della prescrizione per i reati più gravi e l'allungamento per quelli meno gravi. Inoltre, in materia di circostanze aggravanti, i cosiddetti delitti gravissimi diverranno soggetti ad estinzione della pena, smentendo la scelta costantemente seguita dal legislatore nel passato; ancora, si prevede che la sospensione del procedimento e conseguentemente del decorso del termine di prescrizione valga solo per la durata dell'impedimento stesso, senza specificare come tale circostanza sarà accertata e a differenza di quanto previsto per la libertà personale dell'imputato in tema di custodia cautelare. Nella speranza che simili follie, frutto di analfabetismo giuridico, possano essere censurate dalla Corte costituzionale, si augura che l'ulteriore intervento della Casa delle libertà in materia di giustizia, analogamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario ed in particolare alla norma che dichiaratamente impedisce al dottor Caselli di aspirare alla carica di Procuratore nazionale antimafia, faccia prendere consapevolezza della reale volontà personalistica di tali interventi, che nulla producono sul piano dell'efficienza del sistema. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un e del senatore Donadi*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Nonostante la maggioranza ponga al centro della propria azione politica i temi della sicurezza e della giustizia, propagando una supposta attenzione alla protezione dei cittadini, l'effettiva pratica legislativa è totalmente opposta: non sono stati affrontati i problemi nodali della giustizia ed in particolare quello della lentezza dei processi, gli istituti penitenziari sono sovraffollati, i reati sono in aumento mentre la maggioranza continua ad occuparsi dei problemi di Berlusconi, con un'altra legge vergogna finalizzata ad evitare che l'imputato Cesare Previti possa danneggiarlo. Questo grave provvedimento non solo modifica l'*iter* dei processi, ma addirittura determinerà altre nefaste conseguenze, favorirà gli avvocati parlamentari, che attraverso i loro impegni potranno facilmente ottenere la prescrizione dei reati e determinerà per lo stesso motivo un'alta percentuale di malattie tra gli imputati. È quindi un ulteriore tassello della frantumazione dello Stato di diritto realizzato da un Parlamento che in questa legislatura non si è occupato di criminalità, di sicurezza o di giustizia, ma solo dei problemi giudiziari di alcuni ben determinati individui. Tuttavia, siccome la maggioranza non può approvare un provvedimento di amnistia, perché a suo avviso sarebbe un segno di scarsa fermezza, ricorre allora ad un'amnistia mascherata (di cui beneficeranno gli imputati che hanno commesso i reati più gravi) peraltro costellata di alcune assurdità giuridiche quali l'aumento dei termini di prescrizione per i reati meno gravi e la diminuzione per quelli più gravi, o l'assurda riscrittura dell'articolo 69 del codice penale. I parlamentari del centrodestra, nonostante alcuni distinguo, saranno purtroppo obbligati ad ap-

provare norme che rappresentano uno scempio del diritto; pertanto, oltre al prevedibile intervento della Corte costituzionale, saranno i cittadini a prendere atto dell'inconsistenza della politica della maggioranza, anche in tema di giustizia e di sicurezza. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un*).

CALVI (*DS-U*). Nel consegnare agli atti della seduta l'analisi tecnicamente dettagliata del disegno di legge (*v. Allegato B*), evidenzia che lo stesso ripropone le peculiari caratteristiche della politica del diritto della legislatura in corso: eterogeneità dei fini, occasionalità degli interventi, irragionevolezza delle previsioni e sconcertante erroneità delle formulazioni ed è pertanto auspicabile che il Senato voglia respingerlo. Tra le altre disposizioni, l'articolo 10, relativo all'entrata in vigore della legge, è quantomeno singolare e privo di senso giuridico e la sua sconcertante erroneità può essere spiegata solo dalla parossistica preoccupazione dei deputati della maggioranza di garantire l'applicazione delle norme ai processi in corso. L'intervento è egualmente pessimo in tema di sospensione dei termini della prescrizione, perché sebbene sia incongrua una disciplina che faccia ricadere sull'imputato i ritardi sistematici del processo o le impossibilità dei giudici e del difensore e sarebbe stato pertanto auspicabile un organico intervento in materia (ancor più sulla modalità di svolgimento del processo) è inconcepibile una sospensione dei termini limitata al tempo dell'impedimento. In tal modo si creano situazioni assurde e scandalose, come la possibilità per un avvocato parlamentare, grazie agli impedimenti determinanti dallo svolgimento dell'attività politica, di garantire l'impunità attraverso la prescrizione del reato. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Per celare la vergogna dell'ennesima legge *ad personam*, voluta da alcuni settori della maggioranza per incidere sul processo a carico dell'onorevole Previti, vengono introdotte modifiche al codice penale che avranno effetti devastanti, attuando pesanti inasprimenti di pena nei confronti degli autori dei reati meno gravi (con conseguente ulteriore peggioramento della già gravissima situazione delle carceri italiane) e diminuendo al contempo il termine di prescrizione per reati come l'usura, la bancarotta, lo sfruttamento della prostituzione, la corruzione o la concussione. Inoltre vengono adottate modifiche tecniche che creeranno pesanti distorsioni sull'andamento dei processi, introducendo, nei reati concorsuali per esempio, termini diversi fra gli imputati a seconda della recidiva, o retrodatando il calcolo della prescrizione anche in caso di reato continuato. Del tutto irrazionale è poi la norma che conteggia in modo differenziato le interruzioni dei termini di prescrizione per i recidivi. L'effetto combinato di queste previsioni produrrà una corsa forsennata agli impedimenti dilatori, primi fra tutti quelli di natura sanitaria, ma anche quelli inerenti gli impegni dell'avvocato difensore, garantendo con ogni probabilità all'imputato che si avvalga del patrocinio di un difensore parlamentare di sfuggire al giudizio: in tal modo gli autori di reati di

estrema gravità si vedranno riconosciuta un'ammnistia da quella stessa maggioranza che in passato non ha voluto ascoltare le accorate parole di papa Wojtyla sulla situazione dei detenuti. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

### Presidenza del vice presidente SALVI

PASSIGLI (*DS-U*). Il disegno di legge ha travalicato le intenzioni dell'originario proponente, volte ad inasprire le pene per i recidivi, giungendo al contrario a vanificare un elevato numero di procedimenti per intervenuta prescrizione: non vi saranno quindi processi più veloci, ma meno processi ed una più marcata attenzione agli aspetti procedurali che non alla sostanza dei procedimenti giudiziari. La maggioranza, anziché affrontare i gravi problemi economici del Paese ed i pessimi risultati delle politiche adottate dalla Casa delle libertà nell'attuale legislatura, impegna il Parlamento nell'esame di un disegno di legge che, come quelli adottati nella prima parte della legislatura, intesi a sistemare le questioni giudiziarie ed economiche del Presidente del Consiglio e di un ristretto gruppo di persone a lui vicine, sacrifica agli interessi personali la stessa tenuta dell'ordinamento giudiziario. Sarebbe opportuno che la maggioranza prendesse atto della necessità di discutere di provvedimenti più largamente condivisi e rispondenti alle reali necessità del Paese, poiché questo scontro fra maggioranza ed opposizione non potrà che protrarsi nella prossima legislatura, qualora una nuova maggioranza sia chiamata a correggere norme come quelle in esame: poiché il bipolarismo reale richiede aree di politica consensuale, invita la maggioranza a riesaminare radicalmente i contenuti del provvedimento se non addirittura a ritirarlo. (*Applausi del senatore Mancino*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Oltre che per il tentativo di piegare lo strumento legislativo al fine di favorire imputati eccellenti, il provvedimento desta indignazione per le norme liberticide, in palese contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, in esso contenute che prevedono un incondizionato aumento delle pene, lo stravolgimento dell'istituto della recidiva e l'inasprimento del regime dei benefici concessi ai detenuti. Ciò complessivamente determinerà una serie di ripercussioni negative sul sistema carcerario, già particolarmente penalizzato dal Governo di centrodestra, rendendo impossibile il perseguimento del fine rieducativo della pena, senza che peraltro alcun beneficio per i cittadini in termini di garanzie sulla sicurezza.

DONADI (*Misto-IdV*). Il disegno di legge offende la dignità del Parlamento piegato alla difesa degli interessi particolaristici dell'onorevole

Previti, cui sono destinate le norme sulla prescrizione, e alla politica di scambio tra le diverse aree politiche del centrodestra, come dimostra l'altalenante *iter* parlamentare del provvedimento. Tali fini vengono perseguiti arrecando gravi lesioni all'ordinamento, considerato l'effetto di amnistia strisciante che ne conseguirà nei confronti di reati odiosi dal punto di vista sociale quale l'usura. Anziché rispondere al bisogno di sicurezza chiesto dall'opinione pubblica, lo Stato risponde abbassando la guardia con la conseguenza che a pagare saranno ancora una volta gli strati socialmente più disagiati. Grottesco appare altresì l'inasprimento delle sanzioni nel caso di recidiva considerata la difficoltà di applicazione che ne deriverà a seguito della concomitante riduzione dei termini di prescrizione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Trattandosi di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, il Governo mantiene una posizione di neutralità sulla strada individuata di un inasprimento delle pene per i recidivi e di una maggiore elasticità per gli incensurati. Con riguardo ai meri profili tecnici evidenziati, assicura che si provvederà in sede di emendamenti.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 7 luglio il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Consegna alla Presidenza l'intervento affinché sia allegato ai Resoconti. (*v. Allegato B*).

PASQUINI (*DS-U*). Il disegno di legge mostra complessivamente l'incapacità della maggioranza e del Governo di operare effettive riforme. Anziché infatti procedere alla soppressione dell'IRAP – di cui il relatore ha denunciato nuovamente il carattere iniquo e vessatorio – o quanto meno ad una revisione per la parte relativa al costo del lavoro, si propone un mero intervento chiarificatore per indurre i contribuenti al versamento dei corrispettivi entro le scadenze. Quanto al premio di concentrazione per le imprese, si tratta di una misura di portata limitata in considerazione delle risorse irrisorie ad esso destinate anche in rapporto alla platea dei beneficiari. Stigmatizza altresì il modo disorganico di affrontate la materia

delle concentrazione da parte del Governo che ha previsto misure al riguardo in tre provvedimenti diversi.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Il disegno di legge appare censurabile, oltre che per l'incostituzionalità delle norme, per l'intento vessatorio – fortunatamente ridimensionato in Commissione – a scapito del contribuente perseguito ai fini del versamento dell'IRAP nonostante la forte contrarietà manifestata a tale imposta dal centrodestra. Particolarmente negativa appare la modifica alla procedura di dismissione degli immobili della Difesa: con la motivazione di riparare ad errori tecnici, si provvede infatti a modifiche sostanziali in particolare rimuovendo, con riguardo agli immobili di pregio, l'obbligo di preventiva verifica dell'interesse culturale, mettendo così a rischio numerosi beni di elevato valore culturale e paesaggistico. Stigmatizza altresì l'anomalia rappresentata dalla garanzia dello Stato sulle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, dopo che questa è diventata società per azioni.

TURCI (*DS-U*). Condivide le critiche al provvedimento già svolte nel corso della discussione generale, limitandosi a richiamare l'attenzione sulla soppressione di disposizioni di carattere generale del decreto-legge n. 269 del 2003 che garantiscono il vaglio del Ministero dei beni culturali e ambientali nella dismissione del patrimonio pubblico, dal momento che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno è stato pubblicato l'elenco dei siti del Ministero della difesa da immettere sul mercato, come il Torrione francese di Gaeta o un isolotto della laguna di Venezia, con grave pericolo per la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GIRFATTI, *f. f. relatore*. L'importanza del provvedimento e la sua necessità per il risanamento dell'economia italiana induce a replicare alle argomentazioni dell'opposizione relative all'IRAP. Il Governo si sta confrontando con la difficoltà di sopprimere, senza incidere sugli impegni già assunti, una imposta che è stata istituita dalla precedente maggioranza di centrosinistra, arrivando a stravolgere il rapporto tra capacità contributiva e obbligazione tributaria, poiché include nel reddito imponibile il costo del lavoro e gli interessi passivi sul reddito esterno.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto criticabile, il decreto-legge sta cercando di superare i complessi problemi insorti a seguito dell'introduzione dell'IRAP da parte del centrosinistra. Peraltro, l'estensione alle piccole imprese dei benefici di cui all'articolo 2, su cui l'opposizione ha espresso un orientamento oscillante, è dovuta al fatto che non tutte le imprese fino a 50 dipendenti sono interessate ad una crescita di dimensioni. (*Commenti del senatore Pasquini*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 7 luglio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

SPECCHIA (AN). Esprime apprezzamento sul disegno di legge, augurandosi che esso diventi rapidamente legge per assicurare alle associazioni, a prescindere dal loro colore politico, il riconoscimento del ruolo di supplenza delle istituzioni e degli enti locali da esse svolto per la tutela dell'ambiente, che d'altronde è una materia recente per l'ordinamento italiano, anche costituzionale. È auspicabile a tale proposito che il disegno di legge costituzionale per l'introduzione del principio di tutela ambientale nell'articolo 9 della Carta costituzionale, attualmente fermo presso la Commissione affari costituzionali, acceleri il suo *iter*. La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente già riconosceva il ruolo svolto dalle associazioni ambientaliste, ma consentiva di assegnare le risorse con grande discrezionalità, come di fatto è avvenuto. È da considerarsi positivamente, quindi, un intervento legislativo che stabilisce maggiore chiarezza e trasparenza nell'assegnazione di tali risorse e quindi preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo.

TURRONI (Verdi-Un). A nome del Gruppo, annuncia voto nettamente contrario al provvedimento, rilevando che esso aumenta anziché azzerare la discrezionalità nella distribuzione delle risorse e interviene in materia di appalti di servizi con norme vessatorie e inedite, smantellando un sistema di regole in funzione da anni. Già secondo la vigente normativa, il sistema dovrebbe essere in grado di garantire la trasparenza nella concessione di contributi, mentre con il sistema proposto dal Governo non vengono chiariti i criteri. Peraltro, da almeno un decennio le associazioni ambientaliste non ricevono contributi stabili o a fondo perduto da parte dello Stato e l'articolo 1 del disegno di legge non sembra prevederne il ripristino. Suscitano inoltre grande perplessità le modalità di affidamento dei servizi alle associazioni riconosciute da parte del Ministero dell'ambiente, mediante procedure di evidenza anche nel caso in cui il corrispettivo degli stessi servizi sia inferiore alla soglia minima prevista; né d'altra parte tale procedura è prevista dalla normativa europea, comportando una maggiore e non necessaria burocratizzazione per le associazioni e la completa discrezionalità del Ministro dell'ambiente.

SAMBIN (FI). L'obiettivo del disegno di legge è quello di ricondurre ad una maggiore trasparenza l'attività delle associazioni ambientaliste, ri-

conoscendo il ruolo che in una moderna politica ambientale può svolgere una rete pluralista di libere associazioni. Sarebbe inoltre auspicabile che le associazioni ambientaliste svolgessero un ruolo più rilevante nei controlli delle strutture inquinanti, sostenendo così economicamente un associazionismo trasparente anche nei bilanci. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

IOVENE (*DS-U*). Il disegno di legge è inutile, in quanto ribadisce obblighi alla redazione dei bilanci e dei rendiconti annuali che la legislazione vigente già stabilisce per le associazioni del terzo settore ed è dannoso, perché rende più difficile le attività delle associazioni ambientaliste. Il provvedimento smentisce posizioni sempre declamate dal centrodestra contro l'ipertrofia legislativa ed in favore della semplificazione e fa invece trasparire l'ostilità e la diffidenza che la maggioranza nutre nei confronti delle associazioni ambientaliste, che intende assoggettare a controllo politico attraverso le scelte discrezionali dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'ambiente, prevedendo addirittura la possibilità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi anche per corrispettivi inferiori a quelli previsti dalla normativa europea. Tali disposizioni segnano un arretramento dell'autonomia della società civile e auspica pertanto un'ulteriore riflessione prima del varo definitivo del provvedimento.

RIZZI (*FI*). Le associazioni di protezione ambientale, se sganciate da particolari interessi politici e finalizzate solo al bene comune, favoriscono la formazione di una coscienza popolare a difesa dell'ambiente nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Il disegno di legge si prefigge pertanto la valorizzazione dell'associazionismo ambientale, non solo come controllo ma anche come progettualità, disciplinando in modo assolutamente trasparente l'accesso ai finanziamenti pubblici; sotto tale profilo il provvedimento non è incompatibile con il diritto comunitario, in quanto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87 del Trattato della Comunità europea. Le principali finalità del provvedimento consistono nel rafforzamento del profilo educativo delle associazioni ambientaliste e nella garanzia di una migliore trasparenza della loro attività, per impedire che il libero associazionismo si trasformi in professionismo ambientalista. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,02.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Franco Paolo, Giuliano, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biscardini, Contestabile, Gubert, Morselli, Nieddu, Palombo, Pianetta, Sodano Calogero, Tonini e Vallone, per attività delle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>; Bianconi, per attività della 12<sup>a</sup> Commissione permanente; Zorzoli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'esplosione di un ordigno presso l'Istituto italiano  
di cultura di Barcellona**

**Per lo svolgimento di un'interpellanza con procedimento abbreviato,  
ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vedo che il senatore Manzione è di nuovo con noi in Aula. Ne siamo tutti molto contenti, tutto si è concluso nel migliore dei modi e ci fa molto piacere. Al senatore Manzione rivolgo rinnovati auguri per un impegno proficuo nell'Aula del Senato.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La ringrazio, signor Presidente.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, colgo l'occasione, da questo Hyde Park *speakers' corner*, per associarmi negli auguri e salutare il rientro del senatore Manzione.

In realtà, intervengo per sollecitare una risposta da parte del Governo ad alcune interpellanze da me presentate; prima di farlo, vorrei però chiedere al Governo informazioni sugli avvenimenti verificatisi questa mattina a Barcellona. C'è stata l'esplosione di un ordigno presso l'Istituto italiano di cultura, un artificiere è rimasto ferito, un animale è morto. Si sono verificati fatti sicuramente sgradevoli e forse, in questo clima più generale di recrudescenza del terrorismo, sarebbe opportuno avere al più presto da parte del Governo informazioni su cosa è effettivamente accaduto a Barcellona.

In secondo luogo, mi rendo conto di essere abbastanza noioso, signor Presidente, ma cosa posso fare, se non risollecitare una risposta – che più volte mi è stata assicurata da parte del Governo – all'interpellanza da me presentata sulla morte di Nicola Calipari? In occasione di alcune Conferenze dei Capigruppo, direttamente da rappresentanti del Governo mi è stato detto che questa risposta sarebbe stata data e che ne sarebbe stato fissato lo svolgimento nel calendario dei lavori.

Com'è possibile dunque che, dopo tre mesi dall'uccisione di Nicola Calipari, non ci sia ancora una risposta del Governo alla mia interpellanza 2-00716 con procedimento abbreviato? Sinceramente non so più cosa dire. Il Presidente del Senato ha sollecitato il Governo, sono stati presi degli impegni, però, ancora una volta, devo sollecitare una risposta. Fra l'altro, gradirei di poter ricevere nella mia posta una copia del telegramma inviato dal Presidente del Senato al Governo per sollecitare queste risposte.

Non so più cosa fare, se non prendere la parola una volta alla settimana per dire che, anche questa volta, la discussione non è stata calendarizzata. Tuttavia, ho fiducia, perché ci sarà una Conferenza dei Capi-

gruppo e non è escluso che, magari, mi si dia la possibilità di ricevere una risposta già questo giovedì pomeriggio.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, è bene avere fiducia. In questa chiave, speriamo che intervengano rapidamente le risposte a quest'interpellanza, risposte che saranno ulteriormente sollecitate.

Per quanto riguarda l'attentato all'Istituto italiano di cultura a Barcellona, le primissime notizie sono ancora così imprecise da non consentire un intervento immediato, ma certamente il Governo sarà sollecitato anche su questo versante.

### **Parlamento in seduta comune, convocazione**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 13,30, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale». Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

*(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (Approvato dalla Camera dei deputati)*

*(260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato*

*(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

*(2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (ore 10,11)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3247, già approvato dalla Camera dei deputati, 260, 2699 e 2784.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 luglio il Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione permanente ha riferito sui lavori della Commissione, sono state respinte alcune questioni pregiudiziali ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi esamini accuratamente questo disegno di legge, leggendolo e rileggendolo con pa-

zienza, per tentare di capirne la filigrana, non può non uscirne con un sentimento che non saprei se definire di desolazione o di indignazione. È così trasparente l'indifferenza a quello che dovrebbe essere l'obiettivo di un legislatore, cioè legiferare per finalità universali e astratte, che sembra quasi di leggere, non direi in ogni comma, ma ripetutamente nel testo, il nome e il cognome della persona alla quale la norma si riferisce.

È un disegno di legge condito esclusivamente con l'erba voglio, quella che ai bambini si insegnava non crescere nemmeno nel giardino del re, ma che cresce invece abbondantissima in questo legislatore, indifferente agli effetti secondi della sua volontà, persuaso unicamente che quel che conta sia la sua intenzione di raggiungere un certo puntuale obiettivo, indifferente alle macerie che questo produce.

Basta addirittura vedere la contraddizione interna tra i due fondamentali obiettivi del disegno: il maggior rigore verso la recidiva e una disciplina estremamente severa e falciante in tema di prescrizione.

Come faremo ad avere dei recidivi da trattare duramente se non avremo i condannati? Come faremo a inasprire il regime verso coloro che, avendo commesso un reato, ne commettono un altro, se il primo avrà altissime probabilità di non poter essere accertato? Si vede persino dal titolo questa *libido* di utilizzare lo strumento legislativo per assolvere finalità particolari. Il titolo, infatti, è: «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi». Nulla sulla prescrizione ed è intuitivo, perché la prescrizione è salita sul treno in corsa, senza vidimare il biglietto e senza quindi neanche apportare una modifica all'intitolazione.

E il disegno di legge è pieno di queste incongruenze. Basta leggere l'articolo 1, secondo il quale è prevista un'attenuante particolare a beneficio della persona che: «al momento della commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99», cioè sia penalmente incensurato.

Ma qual è la *ratio*, nel senso etimologico, di questa disposizione? Qual è lo spunto di ragione che porta a scrivere una norma di questo genere? Uno penserebbe: è un'esigenza umanitaria. Nei confronti di una persona di età avanzata è giusto avere un atteggiamento di maggiore clemenza. Mi va bene, oltre tutto per ragioni anagrafiche mi sto avvicinando a quell'età e ne avrei perfino un qualche interesse se domani mi prendesse vaghezza di qualche licenza penale.

Ma se l'esigenza è di tipo umanitario, la si traduce in interventi nel momento dell'esecuzione, non nel momento della pena. Se invece di infliggere sei anni se ne infliggono quattro, sono sempre quattro anni di carcerazione anche per il settuagenario. Non ha senso un intervento di tipo umanitario applicato alla quantità di sanzione; ha senso applicato alle modalità con cui si esegue la sanzione. Infatti, la detenzione domiciliare prevede un modo particolare di espriare la carcerazione per la persona in età avanzata.

L'età viene in considerazione nel nostro ordinamento solo quando significa diminuita imputabilità, cioè quando effettivamente la responsabilità dell'autore del reato è diminuita in ragione dell'età. Non per nulla, si attenua la pena nei confronti del minore quando lo si riconosca, almeno parzialmente, imputabile. Ma stabilire che il settantenne ha per ciò solo una riduzione di pena, significa considerarlo meno imputabile, meno capace e meno consapevole di un sessantenne e questo mi ripugna accettarlo, ma, a parte il sentimento, ripugna alla coerenza del sistema penale.

Oltre tutto, riflettete, colleghi, perchè, codificando in questo modo, ovvero che è il settantesimo anno di età quello che giustifica una riduzione della pena, mutilerete quella giurisprudenza che oggi sistematicamente considera l'età avanzata e l'incensuratezza strumenti per concedere le attenuanti generiche.

Spessissimo accade di leggere che l'età avanzata è già considerata. Tuttavia, se noi codifichiamo che l'età avanzata che rileva è quella dei settant'anni, il sessantanovenne che non sia del tutto incensurato, o anche che lo sia ma che non ricade in questa disposizione, non potrà più fruire del trattamento benevolo della giurisprudenza. Noi abbiamo codificato non solo la soglia al di sopra della quale c'è un trattamento di favore inspiegabile, ma anche la soglia al di sotto della quale il trattamento razionale non potrà più essere applicato. Questi sono i bei risultati dell'erba voglio di cui è disseminato questo testo.

Per quanto concerne la recidiva, si può condividere, sia pure in misura non così esasperata, un atteggiamento di maggior rigore nei confronti dei soggetti che tornano a delinquere, anche perché il nostro ordinamento è largo di comprensione per i delinquenti primari e quindi chi effettivamente non ha ben utilizzato la clemenza nel primo episodio può essere accettabile che sia trattato più severamente nel secondo, nel terzo e nei successivi.

Ma così no, così no, onorevoli colleghi, non come scrive l'articolo 4. Quest'ultimo, da un lato, nel primo comma, prevede un aumento discrezionale nell'applicazione, ma rigido nella quantità, per il recidivo semplice (aumento facoltativo, ma fino a un terzo se deciso dal giudice) e, invece, un aumento discrezionale nell'applicazione ed elastico nella quantità per il recidivo qualificato.

È così evidente l'incrocio dei trattamenti (più grave per il fatto meno gravoso e più lieve per quello considerato più grave) che fortunatamente è stata prevista una correzione da parte degli stessi colleghi della maggioranza per rimediare a questa stortura.

Le altre storture, però, permangono. Ad esempio, il sesto comma prevede che se si tratta di uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, considerati particolarmente gravi, l'aumento della pena per la recidiva – qualsivoglia recidiva, quindi anche quella semplice – è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere, contraddicendo l'altro principio generale ed accettato, che anche il testo di legge recepisce e conferma, che in nessun caso l'aumento per effetto della

recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti.

Quindi, se vi fosse una remota sanzione di pochi giorni d'arresto ed il nuovo delitto, molto grave in sé, comportasse un aumento di un anno o due, noi gli daremmo un anno o due anche se la recidiva precedente è molto tenue. Questa è la cecità tecnica di cui è diffuso questo testo di legge.

Ma il punto più grave e difficile, che fa davvero temere effetti devastanti, è quello relativo alla prescrizione; quello del viaggiatore – come dicevo prima – salito sul convoglio in corsa quasi clandestinamente e senza pagare biglietto.

Qui è bene sgombrare il campo, con chiarezza, dalla carta falsa che, come spesso accade, nasconde la carta vera. La carta falsa esibita e ripetuta è che questo disegno di legge serve a rendere più veloci i processi: poiché si riduce il tempo di prescrizione, i processi saranno più veloci.

Ma abbiamo riflettuto veramente su cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire semplicemente accorciare i tempi entro i quali i processi debbono concludersi, senza aver posto in essere alcun intervento strutturale atto a renderli in qualche modo più veloci?

È come se – mi si consenta il paragone un po' risibile, ma efficace – il treno che da Torino mi conduce a Roma, che oggi ha un orario di percorrenza di sette ore, venisse costretto a compiere lo stesso tragitto in sei ore, senza migliorare minimamente la viabilità ferroviaria. L'unico risultato concreto è che i viaggiatori scenderebbero con le valigie alla stazione di Civitavecchia. Questo è il risultato.

È come scrivere, appunto, che le ferrovie saranno più efficienti riducendo i tempi di percorrenza e gli orari. Alcuni decenni fa si era fatto il contrario, li si era fatti arrivare sempre in orario estendendo i tempi di percorrenza, qui invece si scrive che bisogna fare più presto, ma senza il più piccolo intervento sul materiale rotabile, sulle ferrovie, sulle gallerie, sulle curve.

È come se si scrivesse che ci saranno meno malati in ospedale semplicemente perché si è diminuito il numero dei posti letto.

No, anche questo non può andare. Scopriamo, quindi, questa prima carta falsa, che mette con ciò stesso in evidenza qual è la carta vera che occhieggia sotto. E sgombriamo il campo anche da un altro equivoco; poi vi torneremo nella illustrazione degli emendamenti, ma è bene dirlo, è bene chiarirci, se possibile, che cosa è davvero la prescrizione, al di là dell'usarla come strumento per certi fini.

Occorre sgombrare il campo da quella falsa cultura giuridica per cui ormai è entrato nel patrimonio comune che c'è un diritto alla prescrizione. Questo no, onorevoli colleghi. C'è un diritto dell'imputato a che siano osservate le regole dettate dal legislatore in tema di prescrizione. Questo è il diritto vero, ma il come atteggiare quelle regole appartiene alla prudenza e all'equilibrio del legislatore, che deve contemperare due valori entrambi di rango costituzionale, perché ormai sono scritti nell'articolo 111, e cioè il diritto della giurisdizione a poter esplicare il suo compito e giungere al-

l'accertamento dell'innocenza o della colpevolezza, bilanciato con il diritto dell'imputato a non essere indefinitamente soggetto al processo. Questi sono i termini.

Le vecchie giustificazioni, che – lo riconosco – si leggono ancora nei trattati (non più negli ultimi studi sulla prescrizione, ma nei trattati che rappresentano una specie di cultura tralaticia) non valgono più, se raffrontate davvero alle esigenze e alla sensibilità moderna nata intorno al processo.

Non possiamo più sostenere che la prescrizione è l'abbandono del reato perché è cessato l'allarme e quindi l'interesse a perseguirlo. Non possiamo affermarlo, quando i termini sono oggi di due o tre anni. Come possiamo dire che contravvenzioni in materie delicatissime (ambientali, edilizie o simili), così importanti che lo stesso legislatore si premura di eccettuarle dai decreti di amnistia, poi si estinguono in due o tre anni, perché questo sarebbe il tempo decorso il quale lo Stato non ha più interesse a perseguirle?

Come possiamo affermare che non c'è più l'interesse dello Stato a perseguire certi fatti, quando la giurisdizione si sta attivando e sta facendo tutto quel che può per restringere i tempi, ma la tagliola scatta comunque?

È assolutamente ingiustificato addurre questo motivo a fondamento della prescrizione. E ancor più ingiustificato, addirittura risibile, è l'altro per cui dopo molto tempo è difficile acquisire le prove. Certo, dopo dieci o vent'anni è difficile acquisire le prove, ma se esse vengono acquisite subito non è quello il motivo per fare estinguere il processo quattro o sei anni dopo, sempre che la giurisdizione si sia attivata. E comunque, se così fosse, allora non ci sarebbe giustificazione a far intervenire la prescrizione quando è l'imputato stesso che manda avanti il processo.

Questo è l'unico vero punto, che va preso in seria e attenta considerazione, perché è scritto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e perché è recepito in qualche misura anche nella nostra Costituzione: l'imputato ha diritto ad essere giudicato *dans un délai raisonnable*, in una misura di tempo ragionevole, questo è il vero obiettivo della prescrizione.

Ma allora, se è così, è agevole vedere l'incrocio dei due interessi costituzionali. Lo Stato ha diritto a non essere penalizzato tutte le volte che si attiva per concludere il processo in un tempo ragionevole. Viceversa, ha diritto a non essere penalizzato quando il tempo viene fatto decorrere su impulso del cittadino imputato, perché è lui che evidentemente, sia pure per fini del tutto legittimi, produce un'ulteriore soggezione al processo, tipicamente, per esempio, per le impugnazioni.

Queste sono le finalità che andrebbero perseguite, se si volesse metter mano con completezza e ragionevolezza ad un istituto nevralgico come quello della prescrizione, non le formule adottate nell'articolo 6, ossia l'abbreviazione indiscriminata dei termini. E su questo vedremo in sede emendativa quale contraddizione c'è tra certi interventi che questo stesso Parlamento ha effettuato per aumentare l'azione di contrasto nei confronti di certi delitti e oggi devitalizzarla attraverso termini di prescrizione che difficilmente potranno essere rispettati.

Vedremo in sede emendativa come è assurdo riconoscere la fondatezza di un istituto essenziale nella prescrizione, cioè la sospensione dei termini quando la giurisdizione è costretta a fermarsi, e poi definire la quantità di tempo entro la quale questa sospensione ha rilevanza e tutto il resto invece non conta. È assurdo, come abbiamo lamentato inutilmente in sede di questioni pregiudiziali, prevedere l'istituto della sospensione e ipotizzare una sospensione che dura due o tre anni e poi definirne la quantità massima rilevante nell'ordine di pochi mesi.

Queste sono le molteplici incongruenze che si leggono qua e là e che fanno vedere, anche a chi non voglia essere malizioso, il nome e il cognome che sta sotto certe norme.

L'ultima parte rasenta addirittura il comico, il che non mi disturba perché ne uccide più il ridicolo che la polemica, come tutti sappiamo. L'articolo 7, in materia penitenziaria, viene intitolato ad un'ulteriore accentuazione del rigore nei confronti dei recidivi e però leggiamo anche un additivo per cui la pena della reclusione, quale che ne sia l'entità, al limite anche l'ergastolo, viene espiata nella propria abitazione o in luogo di cura se il condannato ha settant'anni o più. Poi, ci si accorge che è un po' troppo e allora si aggiunge che non vale per i delitti molto gravi, di cui si fa un elenco.

E l'elenco è molto curioso perché, stranamente, non c'entra la concussione, non c'entra la corruzione, che per la mia sensibilità personale sono reati molto gravi, non c'entra la clonazione, non c'entrano alcuni delitti di terrorismo internazionale e però c'entrano i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, tra i quali, per un *lapsus* che appunto evidenzia gli aspetti di comicità di questa normativa, la detenzione di materiale pornografico: quella non si può spiare in casa, e posso anche capirlo, sarebbe una compagnia pericolosa. (*ilarità*).

In conclusione, il disegno di legge al nostro esame non solo è inquinato da tutte queste perle, non solo avrà gli effetti devastanti che sono già stati accennati dai colleghi e sui quali certamente altri torneranno, ma avrà alcune conseguenze pericolose. In primo luogo, per il processo, perché esalterà la giustizia del pubblico ministero. Tutte le volte che il processo diventa più inabile a produrre il prodotto tipico, che è la sentenza di accertamento, le compensazioni occulte si scaricano a monte e avremo una esaltazione della giustizia del pubblico ministero: visto che tanto non li farai, incomincia a farti questi subito.

In secondo luogo, ma questa non è cosa che riguardi me personalmente, credo che la maggioranza e il Governo pagheranno un alto prezzo politico per questo disegno di legge. Secondo i sondaggi che capita di leggere, un'alta percentuale di cittadini che dichiarano la loro collocazione nel mondo politico di centro-destra ha affermato di non apprezzare affatto la politica della giustizia condotta dal Governo e dalla maggioranza. Pagherete un alto prezzo politico.

Avremo ulteriori guasti nel processo; avremo la prova, ahimè, di quella frase che i biografi mettono in bocca all'ex presidente Nixon: se

due torti non fanno una ragione, prova con tre. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, svolgere dopo l'intervento del collega Fassone una serie di considerazioni generali rischia di essere ripetitivo, in quanto egli ha già delineato un quadro sufficientemente elevato sotto il profilo dell'impostazione giuridica e dottrinale e, al tempo stesso, sufficientemente lucido sotto il profilo politico da rendere superflue molte delle osservazioni che mi accingevo ad avanzare.

Ho già detto – e sono costretto a ripetermi – che questa è l'ennesima operazione di *bricolage* normativo che la Casa delle Libertà, mai doma e mai stanca di aver legiferato in maniera improvvida e approssimativa durante la legislatura, propone all'Aula parlamentare del Senato. Non so se sia una casualità: quasi tutte queste operazioni sono state compiute durante il periodo estivo; si pensa forse o si spera che con il caldo vi sia una maggiore distrazione degli operatori del diritto, una maggiore incertezza dell'opinione pubblica nel cogliere gli aspetti abnormi e paradossali di queste iniziative.

Non so se questo sia il motivo; come affermato in altre occasioni dal collega Calvi, registriamo in realtà una singolare scansione di questi provvedimenti rispetto ad affari giudiziari di personaggi eccellenti. Non c'è probabilmente la volontà di affrontare la calura, aumentando la temperatura delle Aule parlamentari del nostro Paese, ma vi è la necessità di corrispondere a richieste, che giungono impellenti e pressanti, per risolvere alcuni processi.

Abbiamo appreso che in questo caso si tratta di una sorta di mercimonio ancor più diabolico, perché si sarebbe scambiata l'approvazione del claudicante e improprio provvedimento sull'ordinamento giudiziario con quella del disegno di legge in esame, come se due zoppie potessero mai far correre speditamente un soggetto. Entrambi i provvedimenti faranno invece inciampare in un'infinita serie di rilievi di costituzionalità, di incoerenza e di mancanza totale di sistematicità.

Il primo rilievo che desidero fare in maniera generale, neanche in modo particolarmente politico, a questo testo normativo è che si tratta evidentemente di un ennesimo testo raffazzonato, oggetto della somma di più provvedimenti disparati, che non offre alcuna soluzione organica neanche agli stessi problemi che intende affrontare. Non è infatti inquadrato nella sistematicità della riforma del codice penale, di cui pure la Casa delle Libertà aveva desiderio di menare gran vanto, anche se lo stesso Nordio ha recentemente dichiarato che non si farà nulla di quello che, ambiziosamente, ci si era proposti; anche la parte che riguarda l'applicazione della pena, il codice di rito o il sistema dell'esecuzione penale presenta aspetti non meno rilevanti e drammatici nel nostro Paese.

Mentre stiamo approvando misure – giuste o sbagliate nel merito non è questa la sede per discuterne – che riguardano prognosticamente l'aumento della detenzione per una serie di soggetti, registriamo la totale insufficienza del sistema carcerario che ospita ormai circa 60.000 detenuti, un terzo in più della capienza degli istituti di pena, con una irrazionalità e una mancanza di senso di responsabilità, amministrativo prima ancora che politico, che ci sconcerta. È facilmente prevedibile che l'impatto negativo di queste disposizioni acuirebbe problemi che, per altra via, non si cerca di risolvere.

Questo è il quadro francamente desolante di attività legislativa della Casa delle Libertà. Vi è solo da rallegrarsi che, essendo noi alla fine della legislatura, possiamo auspicabilmente pensare, sommando i nostri desideri con quelli che sono ormai i *totem* della politica moderna, cioè i sondaggi, che questi siano gli ultimi, ahimè, terribili *divertissements* del Governo in questa materia. Poi, finalmente, potremo riprendere a legiferare seriamente nella importante materia della giustizia per i nostri cittadini.

Si è già detto, e basta ridirlo brevemente, intanto che i tre istituti assommati nel disegno di legge c'entrano l'uno contro l'altro, come avrebbe detto il buon Sergio Tofano, come i cavoli a merenda! Mi riferisco, in particolare, alla quasi nuova invenzione dell'ulteriore attenuante dell'essere vecchio (definibile ciceroniana se qualcuno ritenesse che il *De Senectute* potesse significare ciò; virginiana per la devozione al padre Anchise che manifesta il personaggio di Enea; omerica perché i suoi grandi eroi sono particolarmente circondati di ossequio e di rispetto in quanto anziani).

Il fatto che l'ossequio e il rispetto, che appartengono alla nostra antica tradizione culturale, umanistica e giuridica si sostanzino nel pensare che, avendo più di settant'anni, tutto sommato – mi si perdonerà la parola – si è un po' rimbecilliti per cui vi è una diminuita capacità tale, se non si è recidivi, da essere automaticamente soggetti all'applicazione di un'attenuante cosiddetta generica, in quanto si aggiunge il numero *6-bis* all'articolo 62 del codice penale, mi sembra il primo e più paradossale, forse improvvido e approssimativo degli istituti introdotti.

Credo di comprenderne il motivo: penso non si applichi a Bernardo Provenzano, ma facciamo un elenco degli illustri imputati settantenni; procediamo ad una ricognizione del perché improvvisamente ci si inventa questa attenuante, che non ha altrimenti senso logico e non può averne.

Mentre la minore età nel nostro sistema giuridico è un elemento tipicamente attenuativo o diminutivo delle responsabilità e, in una certa fase, attributivo di mancanza di responsabilità penale, poiché ha senso attribuire un trattamento di favore al minore che delinque o commette un reato nella prospettiva di una rieducazione, è assolutamente incomprensibile e direi persino offensivo agire in tal senso nei confronti degli anziani che, in quanto tali, vengono definiti soggetti cui fare uno sconto nell'elemento oggettivo del reato in quanto si tratta di un'attenuante che prevede solo il compimento dell'età!

Questa è ovviamente una sciocchezza, un istituto che può anche essere spacciato come buon senso, ma che non ha alcun rapporto con la realtà né con la storia giuridica del nostro Paese.

Sugli altri due istituti, corpo del disegno di legge, si è parlato talmente a lungo ed insistentemente che ribadisco solo che la prescrizione non è affatto uno strumento acceleratorio dei processi. Per scrupolo ho riletto uno dei manuali più noti; tra l'altro Antolisei è nativo di San Severino, quindi, il mio è un tributo in ossequio alla scienza giuridica maceratese... (*Commenti del senatore Zancan*). Il senatore Zancan mi corregge, dicendo che in realtà costui ha sempre insegnato a Torino! Non voglio litigare, né ribadire ulteriormente il mio orgoglio.

Indipendentemente dalla motivazione della prescrizione e dalle questioni poste dal collega Fassone, su cui l'Antolisei tradizionale è meno attento per l'epoca in cui ha scritto, costui individua la prescrizione in ciò che manualisticamente si insegna, cioè l'attenuarsi della potestà e della pretesa punitiva dello Stato per il decorso del tempo. Ebbene, non esiste una riga in cui si parli di un possibile effetto acceleratorio dei processi.

Possiamo sostenere, e questo lo dico – come ho già detto – attraverso una comune esperienza forense, che si tratta di un istituto per farla franca dai processi; almeno così – ahimè – lo intendiamo nella nostra quotidiana attività noi avvocati penalisti. Tant'è che le tecniche e le modalità per sfuggire alla prescrizione sono oramai oggetto di un'infinita casistica che vede sempre la lotta (non si sa qual è il bene, non si sa qual è il male) tra colui che intende attuare tutte le tecniche per far decorrere la prescrizione e la potestà punitiva dello Stato, impersonata – ahimè – dai magistrati, che in questo Paese sembrano appestati o lebbrosi, se e in quanto perseguono questo onesto e misero scopo: praticamente tentano di impedire che la prescrizione copra il processo attraverso questa coperta che è la somma ingiustizia.

Infatti, fra l'altro – e questo lo abbiamo visto quando si è discusso, ad esempio, delle amnistie – mentre i provvedimenti di clemenza sono generalizzati ed astratti, la prescrizione è la più odiosa delle forme di estinzione dei reati perché è discrezionale, in quanto qualunque pubblico ministero può estrarre dal cappello a cilindro della sua attività un processo simile ad altri e giudicare quello, e così può fare la magistratura giudicante.

Quindi, si sta qui a difendere e ad incoraggiare l'applicazione di un istituto che, a mio parere, uno Stato serio dovrebbe persino rendere del tutto eccezionale nella sua attività. Lo Stato, lo ha già detto il collega Fassone, dovrebbe sapere sempre e comunque punire ed affermare il principio che chi delinque va sempre e comunque punito e che non la può far franca se ha, come diceva un proverbio veneto, «gambe da cerviere» per poter correre più veloce della giustizia.

Questo è il punto nodale di questo provvedimento, tanto è vero che esso interpola l'istituto della prescrizione con un beneficio sospetto verso certe figure e categorie di reati; fra l'altro, incide su tale istituto, anche qui inopportuno, attraverso modifiche dell'istituto della sospensione che, com'è noto, è un altro di quegli istituti che, congelando anche per lunghi

periodi il corso della prescrizione, deve essere considerato in forme e misure del tutto eccezionali, proprio per evitare – il collega Zancan ha fatto degli esempi gustosi, ma ai limiti del paradosso – che comunque ci si possa procurare in maniera furbesca delle condizioni, delle cause, delle modalità di sospensione della prescrizione medesima.

Di questo si tratta; non entro nel dettaglio e dico solo che, indipendentemente dal vergognoso fatto che tutti noi possiamo maliziosamente sospettare che questo istituto sia stato appiccicato alla recidiva per ragioni tutt'altro che sistematiche (anche perché continuiamo a meravigliarci, essendo un istituto del diritto sostanziale, che non venga proposto nella riforma generale del codice), si tratta di un istituto pericoloso sbagliato, che contribuirà ulteriormente alla rovina del processo penale, con quelle conseguenze che il collega Fassone ha già magistralmente evocato.

Passo ad illustrare due ultime questioni. Riguardo alla prima, non ho tempo per discutere in maniera dettagliata degli altri mostri e paradossi che anche nel regime della recidiva vengono introdotti da questo provvedimento.

Dico qui, anche qui, che sotto il profilo della sistematica questo provvedimento interpola in parte l'istituto della recidiva, e in parte anche incide su quella che noi definiamo volgarmente la legge Gozzini, cioè l'istituto complessivo dell'attuazione di modalità anche diverse dalla detenzione di espiazione della pena, e l'interpola in maniera errata, perché sostanzialmente non si nega affatto né l'efficienza, né che la recidiva sia elemento serio di valutazione delle condotte.

Tra l'altro, già le attuali norme del codice penale non di rito consentono di irrogare sanzioni molto più severe di quelle edittali. Ma soprattutto bisogna riformare radicalmente ed in maniera sistematica tutto l'istituto dell'espiazione delle pene in carcere, fra l'altro tenendo conto che non possiamo affermare dei principi giuridici, che sono quelli del diritto penale minimo, della funzione rieducativa della pena, della residualità della pena detentiva, se non nei casi in cui essa è funzionale ad una sicurezza sociale, quando invece sappiamo che oltretutto non assolve neanche a quelle finalità di sicurezza sociale che poi umoralmente vengono enunciate dagli esponenti politici di questa maggioranza.

Sappiamo, infatti, che la detenzione in queste forme e in queste condizioni non consente di sterilizzare il problema sociale di tantissime figure di soggetti potenzialmente criminogeni, che comunque non possono essere detenuti, e in ogni caso non possono essere detenuti per periodi così lunghi da impedirne la teorica pericolosità.

Di questo, quindi, si tratta; si tratta, anche sotto questo profilo, di una legge totalmente sbagliata.

Ultima considerazione. Ancor più grave di tutto e, direi, prova provata – se occorre – che, nell'impostazione, questo è l'ennesimo disegno di legge *ad personam*, è poi, nelle conclusioni, la parte sulle modalità di applicazione dell'istituto della prescrizione.

Noi tutti siamo consapevoli, perché siamo esperti del diritto (io non mi definisco un giurista, diciamo che sono un onesto «pedalatore» del di-

ritto), che, specialmente nell'evoluzione del nostro diritto penale, a cui il collega Fassone faceva riferimento, certo anche quella partizione classica a cui io prima facevo riferimento, cioè la prescrizione come elemento del diritto penale sostanziale e come misura che non attinge, quindi, al processo, è venuta attenuandosi (ma anche per altri istituti), perché si intersecano le conseguenze del diritto sostanziale con le attività attraverso le quali il diritto sostanziale si inverte. Si pensi solo a quanto il diritto delle prove incide anche, ormai, nella sostanza dei diritti, specialmente quando alcune figure (per esempio, tutta la teoria delle aggravanti e dell'effetto speciale) integrano la fattispecie criminosa e quindi, quando è necessario accertare non solo il fatto inteso in senso tradizionale, ma anche elementi, per così dire, altri rispetto al fatto storicamente in sé considerato.

Orbene, se questo è, il legislatore può tranquillamente disporre dell'istituto della prescrizione, tant'è vero che lo ha fatto e lo fa per ragioni di politica legislativa, per esempio allungando anche enormemente i termini per alcuni reati; parlo, per esempio, non tanto dei cosiddetti crimini gravi, ma anche dei reati tributari, nel senso che la prescrizione per i reati tributari è stata più volte modificata con legge speciale.

La dottrina ritiene che questo istituto possa subire interpolazioni anche attraverso le leggi speciali; non esiste quindi la necessità totale ed assoluta di un sistema che sia di cosiddetta uguaglianza: semmai esiste un sistema che postula, come per tutti gli altri istituti giuridici, la parità di trattamento.

Ebbene, è evidente che, se interpoliamo così significativamente l'istituto della prescrizione e – aggiungo – a sfida, se si volesse dimostrare l'assoluta integrità di queste modifiche, cioè se si volesse dimostrare che esse non sono progettate come il sarto di Panama, ma sono progettate affinché vengano – come si vuole far credere – inserite nel futuro del nostro sistema giuridico, nulla di meglio, allora, che predisporre una norma che chiarisca, in sede di diritto transitorio, che queste misure non possono applicarsi alle fattispecie precedenti e stabilire che si applicano *de futuro*.

Infatti, è vero che si tratta di norme di diritto penale sostanziale, ma esse incidono tanto radicalmente anche sul corso dei processi – perché è attraverso i processi che si inverte fisicamente la prescrizione – che non è pensabile che attività compiute sotto l'imperio della vecchia legge possano essere sanate o addirittura enfatizzate dalla nuova legge, che addirittura rende l'istituto ancora più facilmente utilizzabile per finalità non proprie.

A mio parere, quindi, a parte l'assoluta improprietà persino tecnica e raffazzonata dell'articolo 10, che secondo alcuni addirittura sembrerebbe applicarsi solo ai fatti precedenti, la dizione in esso contenuta dev'essere assolutamente cambiata; secondo me – ripeto – dovrebbe essere limpidamente cambiata, se vogliamo tentare di sostenere che questa è una introduzione *de futuro*, soltanto chiarendo che si applicherà ai regimi futuri.

Se ho un minuto solo, signor Presidente, per concludere, osservo che questo disegno di legge (lo abbiamo già detto più volte e non per uno spirito di estenuata e continua polemica, ma perché la nostra delusione è prima di giuristi e di cittadini che di politici e di parlamentari) è l'enne-

simo tentativo, fra l'altro inutile e dannoso, di interpolare il sistema giuridico nel nostro Paese, mentre esso sta andando allo sfascio e dovrebbe occuparsi ben più utilmente di quelle cose che sentiamo dibattere più ancora e più convincentemente, anche in questo caso, dalla dottrina e dalla giurisprudenza che non dalla politica e soprattutto – occorre dirlo – dalla maggioranza.

Rivolgo allora un appello per l'ennesima volta: si abbandoni, anche sulla soglia dell'Aula, questo disegno di legge. Dobbiamo discutere i provvedimenti sul terrorismo internazionale, dobbiamo discutere dello sfascio dell'economia italiana: impegniamoci, signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, sulle cose che il popolo italiano ci chiede, e non su quelle che qualcuno, più bravo, più eccellente, più importante degli altri, pretende che noi facciamo durante le solite estati parlamentari. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un e Misto-IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, se vi confessassi che in questo momento provo un certo imbarazzo ad occuparmi del contenuto di questo disegno di legge credo che non vi stupirei. Infatti, non vi è dubbio che non riesco ad essere uomo di parte, nel senso che l'Istituzione – e non me ne dolgo affatto – in me finisce con il prevalere sempre.

Ma se fossi uomo di parte gioirei, a pochi mesi dalla campagna elettorale, di questo ennesimo tentativo di disarticolazione del sistema giudiziario italiano messo in campo con la solita arroganza, superata solo dalla rozzezza, dalla maggioranza, perché ci fa campagna elettorale (non c'è niente da fare, diciamocelo con franchezza), come teme anche qualche collega della maggioranza che dovrà, durante i suoi comizi o i suoi confronti con il candidato avversario, affrontare l'aver votato questo disegno di legge e alcuni precedenti che ricorderò in seguito.

Il mio imbarazzo nasce dal fatto che la più alta istituzione democratica del Paese, il Parlamento, venga ancora una volta chiamata ad occuparsi di un disegno di legge – perché tale dobbiamo continuare a chiamarlo – che in realtà ha una finalità molto precisa, ossia quella di «salvare il soldato Ryan», tanto per usare una metafora. Qualunque sia il prezzo determinato dalla ricaduta sul sistema di tale normativa, si paghi questo prezzo, perché il problema è che dobbiamo salvare il soldato Ryan.

Ora, la prima cosa che noto, caro Presidente – vi ha già fatto cenno il collega Fassone – è che l'intervento più devastante di questo disegno di legge, che riguarda la nuova disciplina della prescrizione, è nascosto. Infatti, leggendo l'intestazione del provvedimento, vediamo che esso recita: «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi». Non si parla della prescrizione, che è nascosta.

La seconda anomalia è che noi siamo qui in Aula chiamati ad affrontare in discussione generale questo disegno di legge dopo che la Commis-

sione giustizia ne è stata scippata. Qual è la ragione per cui si è impedito alla Commissione di giungere, magari in maniera costruttiva, al termine dei suoi lavori? Qual è l'urgenza straordinaria che ha consentito alla Conferenza dei Capigruppo di calendarizzare per la discussione in Aula un provvedimento non concluso dalla Commissione giustizia? Perché attrarlo fuori dal canale fisiologico dell'*iter* parlamentare, se non per la famosa ragione, che mi piace stamattina – non so perché – chiamare «salvare il soldato Ryan»?

Tutto ciò mi crea un grande imbarazzo, anche perché – lo devo dire subito e lo spiegherò in seguito – mai mi sono trovato ad esaminare un provvedimento più rozzo e irragionevole di questo. Già in Commissione ho detto, e ripeto in Aula, che mi ha fatto pensare alla crisi dell'agricoltura. Quante braccia ingiustamente sottratte alla vanga, che si improvvisano legislatori, mentre l'agricoltura è in crisi! Tornassero ai campi, riprendessero la vanga: renderebbero così un servizio al Paese, non certamente licenziando questi disegni di legge così rozzi e così poco commestibili, prima ancora che sul piano giuridico sul piano della ragionevolezza, che dovrebbe essere il criterio guida fondamentale di qualunque normativa varata dal Parlamento.

Comincio dalla prescrizione, signor Presidente, perché secondo me è il tema più significativamente presente in questo disegno di legge e anche politicamente rilevante, poiché ha comportato – non dimentichiamolo – un fatto che non è frequente nella vita parlamentare, ossia il ritiro della firma di diversi colleghi deputati, a cominciare dal primo firmatario, l'onorevole Cirielli, che non ho il piacere di conoscere personalmente, il quale ad un certo punto, come si dice nell'intestazione, «ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge». Certamente ciò è avvenuto per l'inserimento della prescrizione, un tema assolutamente non previsto nel disegno di legge originario sottoscritto dal collega Cirielli, ma anche da altri colleghi che a loro volta hanno ritirato la propria firma.

Quindi, è quello il tema dolente. Non c'è niente da fare, ci piaccia o non ci piaccia, e a me non piace affatto, di quello dobbiamo occuparci.

Il collega Fassone poco fa faceva riferimento alla sensazione diffusa che una significativa parte dell'elettorato che si riconosce nel centro-destra dissenta fortemente dalla politica della giustizia che in questi quattro anni di legislatura è stata portata avanti. Come dargli torto?

La giustizia italiana è indubbiamente afflitta da una grave malattia, quella che io definisco la madre di tutte le malattie, ossia la sua insopportabile lentezza, ragione per la quale veniamo continuamente condannati in sede europea. Le condanne in sede europea, che si susseguono, hanno per oggetto sempre questa tremenda malattia, e mai altre ragioni: la lentezza assolutamente indegna di un Paese democratico e civile quale è certamente il nostro. Allora capisco che la maggioranza e il Governo si impegnino per superare questo problema.

Tralascio taluni altri provvedimenti precedentemente adottati, sui quali tornerò, e mi limito a questo al nostro esame. C'è un problema da risolvere, ci si deve inventare una terapia per guarire una malattia e

cosa fanno? Anziché intervenire in maniera tale da ridurre quella lentezza, da accorciare i termini di durata dei processi, intervengono sulla conseguenza, una delle più odiose, la prescrizione, che è la sconfitta dello Stato, perché nei fatti è la rinuncia ad esercitare la potestà punitiva.

Per rimanere in ambito medico-terapeutico, l'esempio è facile: abbiamo un malato, che ha seri problemi di respirazione, quindi gli diamo un po' di ossigeno per aiutarlo. Questa legge prende atto che quel malato ha seri problemi respiratori, gli toglie l'ossigeno, gli dice che così imparerà a respirare da solo e che si riprenderà. Accorciano la prescrizione per velocizzare i processi. Sono pazzi! Sono irresponsabili! Ne avete dette tante, ditemene un'altra. Il problema è correggere il male intervenendo sul sintomo più grave, modificando la sua struttura. Credo sia un qualcosa che definire irragionevole è rendere omaggio a quella cautela di linguaggio che, come i colleghi mi riconosceranno, è mio costume adoperare, non perdendo di vista che mi trovo in un Aula parlamentare. Ma è una follia! Eppure, è così.

Collegli, siccome il provvedimento si iscrive nella teoria, non breve, delle cosiddette leggi *ad personam*, io, scaramanticamente, qualche speranza che non vada in porto ce l'ho, perché su quel tema la maggioranza è tornata più volte e non ne ha indovinata una.

L'esordio fu con il falso in bilancio. La sostanziale depenalizzazione del falso in bilancio andò in porto. L'applicazione ad alcuni imputati, con nomi e cognomi illustri, fu consequenziale. Tale legge, devo ammetterlo, ha dato un bilancio attivo.

Poi dobbiamo parlare della Cirami: una vergogna, diamo alle cose il nome che meritano. Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto di non applicarla al processo per cui era stata voluta e varata dal Parlamento, quindi il risultato fu, per fortuna, di zero a zero.

Proseguo con il lodo Schifani. Non mi dite che fosse un provvedimento che rispondeva ai requisiti fondamentali della legge, cioè generalità e astrattezza. Era una legge tutt'altro che generale ed astratta, aveva un nome e un cognome. La Corte costituzionale, tutta composta da comunisti ovviamente, secondo le ultime esternazioni del Presidente del Consiglio (questi comunisti sono più bravi oggi che non ci sono più di quando c'erano!), ha cancellato quella norma palesemente incostituzionale.

Dobbiamo ricordare la legge sulle rogatorie, indegna nei suoi contenuti dal punto di vista tecnico-giuridico e che però venne varata dal Parlamento. I suoi autori tuttavia dimenticarono che nel codice di procedura penale, prima delle norme che disciplinano le rogatorie e che venivano stravolte in maniera – ripeto – indegna da quella normativa, c'era l'articolo 696, che non venne toccato da quella riforma.

Non mi addentrerò in tecnicismi, signor Presidente, per non annoiare i colleghi più di quanto non stia già facendo, ma devo sottolineare che non intervenendo su quella norma tutta la legge sulle rogatorie risultava inapplicabile, come di fatto è avvenuto, tant'è che la normativa non è stata applicata da nessun tribunale italiano.

Costoro, infatti, non solo fanno leggi che mai dovrebbero entrare in un Parlamento e cioè leggi *ad personam*, la negazione della democrazia, ma per nostra fortuna non le sanno fare. Del resto è con la vanga che hanno dimestichezza non con le leggi. Speriamo che la lezione serva e che tornino a coltivare i campi.

I risultati di questi precedenti tentativi di leggi *ad personam*, tutti negativi, mi fa sperare legittimamente che anche questa volta il risultato non venga raggiunto. Signor Presidente, uno studente di giurisprudenza al secondo o al terzo anno, anche di medio profitto ...

CALVI (*DS-U*). Anche di terza media.

AYALA (*DS-U*). Di terza media mi suggerisce il collega Calvi e ai suggerimenti del senatore Calvi presto sempre ossequio, giacché la sua autorevolezza è una delle poche certezze di cui disponiamo. Quindi, uno studente universitario a metà strada del suo corso di studi sarebbe in grado di scrivere meglio di così, meglio di quanto è stato fatto in questa legge.

Colleghi, mai si poteva immaginare un provvedimento, non solo tanto irragionevole (il che è già grave) ma tanto rozzo, almeno per il settore della giustizia che è quello che seguo con costanza da molti anni.

Signor Presidente, scegliamo qualche perla, anche se non voglio annoiarvi a lungo e manterrò l'impegno. Chiarito che è sbagliato intervenire sui termini della prescrizione accorciandoli, per le ragioni che ho già detto prima, qui si interviene sui termini di prescrizione accorciandoli per i reati più gravi, anche in misura consistente, e allungandoli, sia pure in misura non molto consistente, per i reati meno gravi.

Ma c'è una perla nella perla: i reati ancora meno gravi, che una certa dottrina definisce «delitti nani» sanzionati soltanto con la pena pecuniaria – signor Presidente, lei non ci crederà – sono imprescrittibili. Quindi, il reato più grave si vede accorciare i termini di prescrizione, il reato meno grave se li vede allungare, il reato nano non si prescrive mai.

Chi sono i nostri interlocutori? Colleghi dell'opposizione, come ci misuriamo con questa maggioranza su questo tema (su tante altre cose la nostra disponibilità è comprovata)? Di cosa dobbiamo discutere? Di diritto? Di ragionevolezza dell'intervento normativo? Di opportunità del dosaggio di questa nuova normativa? Di cosa dobbiamo discutere? Respingo l'analfabetismo giuridico perché per alcuni anni della mia vita ho studiato e vedo che non sono in totale buona compagnia. Qualcuno ha ancora studi da fare. Questa era solo una delle perle.

Nel provvedimento, ad esempio, non si tiene conto, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria. Il risultato è che delitti gravissimi, che già oggi non sono passibili di prescrizione e che poi restano eventualmente scoperti per molto tempo, diverranno soggetti a prescrizione.

Qual è l'interesse a reinserire nella estinzione per prescrizione – questa è la dizione tecnica – delitti la cui straordinaria gravità fa sì che da decenni il nostro codice penale ritiene debbano rimanere fuori da quella causa ablativa, estintiva? Non lo so. A chi chiediamo? La risposta chi la darà?

Penso che, anche questa volta come in qualche occasione precedente, se mai questo disegno di legge diventerà legge, sarà la Corte costituzionale a farlo, signor Presidente, al di là del denunciare ora qualche altra perla, che voglio mettere in evidenza.

Un problema che ritorna spesso è quello della sospensione del processo per impedimento e, ovviamente, questo ha refluenza sulla sospensione del decorso del termine di prescrizione. Ebbene, questo nuovo disegno di legge prevede che nel caso di impedimento dell'imputato o del suo difensore, la sospensione del processo, e quindi la sospensione del decorso del termine di prescrizione, si verifichi solamente per il tempo dell'impedimento.

Per far capire quanto sia asistemico questo intervento ricordo, e verrà in mente a tutti, sempre in tema di effetti giuridici del decorso del tempo, una rapida lettura dell'articolo 304 del codice di procedura penale, che riguarda il problema del decorso dei termini di custodia cautelare. In quel caso, diversamente, è prevista la sospensione non per il tempo dell'impedimento, ma per l'intero lasso di tempo in cui il dibattimento è stato sospeso o rinviato. È una soluzione ragionevole, che è prevista e rimane ancora prevista per la delicatissima materia dei termini di custodia cautelare, cioè in tema di libertà personale. Non si capisce perché, invece, adesso la sospensione della prescrizione sarà limitata al tempo dell'impedimento.

Tra l'altro, signor Presidente, come si procederà in concreto? Oggi l'imputato è ammalato, c'è una certificazione medica che lo comprova, non si presenta al dibattimento e il presidente, prendendo atto e dando per buona quella certificazione, sospende e rinvia ad una certa data. Normalmente, quel pezzo di processo che si ferma non può essere computato ai fini della prescrizione, così è oggi nel nostro ordinamento.

Ora invece, nell'ambito di quel periodo di tempo, cioè del rinvio del processo, quel che conta ai fini della sospensione del termine della prescrizione è soltanto il tempo dell'impedimento. Quando guarisce il malato? Chi lo stabilisce? Ci vorrà una perizia medica, una quotidiana assistenza da parte del presidente della corte (per dire «Come sta oggi? Meglio?»), finché un giorno non si stabilirà che è guarito? Non si potrà celebrare il processo, dal momento che è stato rinviato ad una data successiva, però il tempo successivo avrà un significato giuridico, perché la prescrizione comincerà a decorrere. Mi chiedo se si rendano conto di come scrivono le leggi!

Lasciamo perdere quello che li ispira, la finalità meno nobile possibile e immaginabile, ma ci deve pure essere una agibilità dignitosa nel trattare la materia, ripeto, a prescindere dal fine. Si stabilisce che ciò che conta è soltanto «il tempo dell'impedimento». E chi stabilisce quanto è durato quell'impedimento? Mentre per la libertà, che è un valore asso-

luto la cui privazione è sempre un momento di crisi dell'agibilità democratica di un Paese, il criterio rimane quello, più ragionevole, di escludere dal computo il periodo in cui il dibattimento è stato sospeso.

Signor Presidente, alla fine, chi rimarrà penalizzato sarà ancora una volta il processo; questo è il punto. Il bilancio di questi quattro anni di legislatura, sul tema della giustizia, l'ho ripercorso: nulla è stato fatto da questa maggioranza per cercare non dico di curare, ma di lenire qualcuno dei mali che pure affliggono la nostra giustizia.

C'è la riforma dell'ordinamento giudiziario che viene sbandierata, specialmente nelle valli padane perché altrove si fa più fatica a sbandierare quell'altra vergogna incostituzionale (ma è inutile che stiamo a ripetere concetti già espressi) la quale a tutto è finalizzata fuorché a migliorare il servizio giustizia, anche per espressa dichiarazione di alcuni autorevoli membri della maggioranza.

All'interno di tale riforma è stata inserita una norma da parte del relatore, il quale ha dichiarato in una intervista – e do atto dell'onestà intellettuale del senatore Bobbio – essere norma inserita per quale finalità di sollievo e miglioramento della giustizia? Per inibire al dottor Caselli la possibilità di essere nominato procuratore nazionale antimafia, questo perché – aggiunge ancora il presentatore della norma – a suo giudizio non degno di quell'incarico. Ebbene, se ne fa un articolo di legge inserito nell'ordinamento giudiziario.

Non devo dare la pagella a nessuno e mi guardo bene dal dire se è giusto che sia il dottor Caselli o un altro, questo è compito che spetta al Consiglio superiore della magistratura, figurarsi se ci metto un dito dentro, ma è mai possibile?

E grazie all'onestà intellettuale del senatore Bobbio la cosa è stata dichiarata alla stampa, non in un chiacchierata tra colleghi al ristorante o in un salotto. Siamo arrivati a questo punto e ci occupiamo di interventi devastanti per l'ordinario svolgimento della vita giudiziaria solo perché dobbiamo salvare l'onorevole Cesare Previti.

Colleghi della maggioranza, ribellatevi, non fatelo più, lo avete fatto in passato e non vi è servito a niente. E, poi, non so se qualcuno di voi ha voglia di tornare in Parlamento, ma se approvate alla fine della legislatura questa roba, per molti di voi sarà dura, anzi durissima, cosa che peraltro mi auguro. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e del senatore Donadi. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il disagio cui faceva riferimento il collega Ayala è quello un po' di tutti, che colpisce non soltanto il provvedimento al nostro esame ma un po' l'intero sistema che il Parlamento ha adottato nei confronti della giustizia, della sicurezza, dei diritti costituzionali, della riforma costituzionale e quant'altro.

Abbiamo una esposizione mediatica che è di un colore e abbiamo poi un'attività legislativa di colore esattamente opposto, però spesso quel che appare risulta essere.

Sono di questi giorni le polemiche sulla sicurezza e in parte anche su alcune riforme che coinvolgeranno o coinvolgerebbero la giustizia in ordine al fenomeno terrificante del terrorismo. Abbiamo avuto dichiarazioni che, per ragionevolezza, prendiamo come delle *boutade*, delle semplici battute, come quella sulla dichiarazione di stato di guerra od altro; però, rimane il fatto che il tema giustizia e il tema sicurezza, per gli immigrati, per il terrorismo, per i processi, e via dicendo, viene sbandierato normalmente da questo centro-destra per mostrare quanto è attento a tutto ciò e finanche quanto è attento a proteggere i cittadini, come abbiamo visto nei giorni scorsi anche rispetto all'uso delle armi, con il disegno di legge sulla legittima difesa, e così via.

La realtà del legislatore è un'altra. In questi anni – la disamina è già stata fatta da qualcuno ed è inutile che la ripeta, se non per titoli – sono stati approvati provvedimenti quali la riforma dell'ordinamento giudiziario, la legge Cirami, la trasparenza dei mercati, il falso in bilancio, la criminalità internazionale, le rogatorie, e potrei proseguire oltre. Tutto è stato fatto per non occuparsi del tema giustizia, mentre abbiamo problemi seri e gravi.

Abbiamo da pochi giorni il maggior numero di detenuti ristretti in istituti penitenziari che si è mai registrato dalla nascita della Repubblica ad oggi; stiamo toccando i 60.000 detenuti, e mi riferisco solo a quelli ristretti negli istituti penitenziari, non anche a coloro che scontano la pena in regimi alternativi, cioè diversi dal carcere, e ai soggetti in attesa di esecuzione. Spesso, bisogna dirlo, sono in attesa di esecuzione, sono prenotati nella lista, perché non c'è posto.

Di tutti i problemi della giustizia, tra i quali la lentezza dei processi, questo Parlamento non si è mai occupato; questo Parlamento si occupa invece dei problemi relativi al signor Berlusconi. Anche la legge in esame, che dovrebbe teoricamente salvare l'onorevole Previti, è congegnata per favorire l'onorevole Berlusconi, per far sì che l'onorevole Previti non lo danneggi vieppiù. Inanelliamo così un'altra legge vergogna, un'altra legge fatta per salvare l'onorevole Berlusconi.

Al di là di valutazioni che tutti condividiamo, pubblicamente o privatamente, dovremmo interrogarci sulla funzione del Parlamento. È certamente molto grave che si usi lo strumento della legge per cambiare i processi, le pene, la prescrizione. Questo meccanismo potrebbe essere applicato agli ambiti più vari, e in parte lo è stato, come insegna la vicenda della comunicazione: ogni aspetto potrebbe essere cambiato per qualsiasi motivo funzionale a favorire il Presidente del Consiglio; potremmo avere così una legge speciale per Arcore, un diverso sistema di trasporti autostradale o aeroportuale. Il Parlamento potrebbe varare una serie di leggi a favore del Presidente del Consiglio, non solo in tema di giustizia.

Il provvedimento modifica anche alcune professionalità. Credo che la Corte costituzionale interverrà, e non sarebbe la prima volta come ha ri-

cordato il collega Ayala. Da questa legge scaturiranno figure professionali e imputati antropologicamente nuovi: avremo avvocati in pessimo stato di salute per moltissimo tempo; vi sarà una concorrenza feroce perché gli unici avvocati che difenderanno la giustizia saranno parlamentari, gli altri avranno poco lavoro. Si registrerà un tasso di deficienza fisica e psichica negli imputati notevolmente superiore alla media nazionale. Saranno condotte indagini di tipo sociologico sulle ragioni per cui gli avvocati sono solo parlamentari e gli imputati sono solo malati. Ci saranno poi medici che dovranno certificare l'inizio e la cessazione della malattia. Se Bertolt Brecht fosse ancora vivo, potrebbe scrivere una commedia sulle parti in gioco di questo sistema.

In questo modo frantumiamo lo Stato di diritto, non difendiamo le regole poste a difesa dello Stato di diritto. Torno al problema attuale del terrorismo perché la demagogia che circonda alcuni dibattiti mi colpisce, così come mi ha colpito il fatto che i due più strenui difensori dello Stato di diritto siano stati due: re Juan Carlos di Spagna e la regina Elisabetta II, i quali hanno preso posizione contro leggi antidemocratiche a seguito di atti terroristici, chiarendo subito che lo Stato di diritto si difende con il diritto, non con regole che lo incrinano.

Certamente il paragone può sembrare ardito, ma credo che la giustizia penale ed il diritto si difendano con il diritto e non con il suo stravolgimento. Dobbiamo allora dirlo chiaramente: da quattro anni qui dentro non ci occupiamo di diritto, di giustizia, di criminalità, delle vittime dei reati, ma dei fatti personali di alcuni signori che dobbiamo sottrarre alla giustizia.

L'elenco è lungo; lo hanno fatto molti prima di me e quindi non sarò io a ripeterlo pedissequamente, se non facendo alcuni cenni. Fatto sta che, quando si ha presente un obiettivo (come, in questo caso, quello di salvare l'onorevole Berlusconi), anche nella dialettica tra persone, prima si affrontano altre materie molto distrattamente, dato che l'obiettivo principale è e resta il medesimo. Anch'io, quindi, non so fornire una risposta all'articolo 6, per il quale dovremmo vedere aumentata la prescrizione per reati meno gravi e diminuita per reati più gravi.

Non so perché, ma di fronte ad un sistema penitenziario che sta scoppiando, come sempre accade nei mesi estivi, molti parlamentari avevano sollecitato un intervento; assieme al senatore Calvi avevamo presentato un provvedimento di amnistia, ma ci è stato risposto: fermi tutti, perché non si possono rimettere in giro fior di delinquenti riaprendo le carceri e mancare di dare quindi un segno di fermezza!

Ebbene, signori, il meccanismo al nostro esame è un'amnistia. La si può chiamare in tutti i modi, si possono prevedere le forme più diverse, si può allungare e diminuire la prescrizione; sta di fatto che stiamo varando un'amnistia non per il popolo in carcere, al 90 per cento costituito da extracomunitari e tossicodipendenti (in breve, da poveracci rinchiusi), ma per soggetti che hanno commesso reati ben più gravi. Non la chiamiamo, però, amnistia, perché i cartelli che predicano «tolleranza zero» non avrebbero più nessun effetto.

Abbiamo già parlato della sospensione dei processi, laddove sarebbe necessario un giurista per capire come si fa a confondere bene sospensione ed interruzione, mescolando i due elementi e facendone un *mix*, per ottenere questa miscela esplosiva dal punto di vista giuridico che, comunque, nei fatti darà risultati assolutamente folli; delle contraddizioni insite in ciò, ricordo l'articolo 8, laddove si stabilisce che l'affidamento in prova per i tossicodipendenti recidivi può essere dato una sola volta, mentre, al contempo, in altro provvedimento l'affidamento è addirittura portato a tre volte, in tutto questo dimentichi del fatto che esiste l'articolo 27 della Costituzione, per il quale vi è una natura rieducativa della persona che ha commesso quei reati sotto la necessità dell'uso di sostanze stupefacenti. Non parlo del momento dell'applicazione della legge in questione, altra perla dal punto di vista giuridico.

Molte sono state le questioni sollevate dal punto di vista costituzionale, che non ripeterò. Folle è la nuova formulazione di quello che era e non so se resterà l'articolo 69 del codice penale sul giudizio di bilanciamento delle circostanze. Infatti, lì non solo si tradisce tutta la letteratura e la giurisprudenza che aveva portato alla riforma dell'articolo 69, di fatto reintroducendo il tipo d'autore, ma creando quelle difficoltà cui anche il collega Calvi accennava in relazione a quelle circostanze per le quali è prevista una pena autonoma o di specie diversa, ma finanche quello che talora si diceva dei delitti aggravati dall'evento.

Il caso tipico che si faceva era quello della rissa cui seguiva l'evento morte. Da taluni si diceva prima che quell'evento morte è una circostanza aggravante del reato base, che sarebbe quello di rissa, da altri si diceva che ciò non è vero e che si tratta di un titolo autonomo di reato. Quella discussione portò ad una soluzione all'interno dell'articolo 69, perché certo le sperequazioni erano folli: poteva esserci taluno che aveva ucciso un soggetto in un duello e, in virtù del giudizio di cui all'articolo 69, veniva condannato ad un paio d'anni, ed altri che invece aveva ucciso in un contesto meno feroce e veniva condannato a vent'anni.

Si risolse quel problema; lo si risolse proprio con un'attività dottrinale e di giurisprudenza che eliminava questo tipo di sperequazioni. Oggi ritornano, e non ritornano per una svista; ritornano sempre e soltanto perché l'uso che stiamo facendo di questo Parlamento è un uso teso a risolvere i guai giudiziari dell'onorevole Berlusconi.

Io non so come proseguirà l'*iter* di questo provvedimento in Parlamento. Troppe volte abbiamo fatto appello alla coscienza dei parlamentari del centro-destra perché facciano sentire la loro voce. Io non credo che avverrà; io credo che i parlamentari del centro-destra siano obbligati a far passare questa legge e a spingere il bottone. E credo anche che, quando i colleghi dell'UDC o di qualche altra parte politica reclameranno la loro autonomia perché così, a loro dire, questo Governo non va, noi dovremo ricordare loro che nei momenti cruciali spingono il bottone e abbassano la testa. Credo quindi che questa legge passerà; confido più nella Corte costituzionale.

Noi dovremo fare un'opera di comunicazione, perché questo è uno schiaffo, ed è uno schiaffo all'opinione pubblica; è uno schiaffo alla gente che si trova di fronte alla giustizia, è uno schiaffo alla gente cui si dice che questo Governo lotta contro il crimine. Si fanno vedere alla gente le villette del Nord-Est dove ci sono le rapine e si mente sui dati della giustizia, non dicendo che omicidi, rapine e furti aumentano perché diminuiscono le risorse finanziarie ed economiche che questo Stato, questo Governo assegna alla giustizia.

L'unica attività che esso compie in tema di giustizia è cambiare le cose in modo tale che non ci siano problemi. I cittadini sono preoccupati perché spesso vengono proposti loro dei mostri, come gli sbarchi degli immigrati dipinti come orde di barbari, mentre – ahimè – è questo Parlamento che viene invaso da orde di barbari che fanno scempio del diritto.

Quindi, io non sono molto fiducioso che da qui possa uscire una legge diversa da come vi è entrata; lo sono un po' di più nella Corte costituzionale, ma soprattutto spero che noi sapremo mettere i cittadini in grado di giudicare ciò che questo Governo ha fatto. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G1, G2, G4, G5, G6, G7 e G8. Ne ha facoltà.

\* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, mi accingo ad esprimere le mie osservazioni critiche. Più che un intervento nel dibattito nel quale si spera in un ascolto attento, ho l'impressione che le nostre parole abbiano il segno della testimonianza: parliamo in solitudine e certamente inascoltati.

Vorrei ringraziare il Sottosegretario e soprattutto i due colleghi senatori della maggioranza, gli unici due presenti. Mi sembra che questi nostri interventi (finora abbiamo parlato in molti) siano appunto un segno di testimonianza più che una interlocuzione in un dibattito.

Per questa ragione, signor Presidente, dividerò in due parti il mio intervento: una parte strettamente tecnica, che ho scritto e chiedo che sia allegata al Resoconto della seduta; per quanto concerne l'altra parte, mi limiterò in questa sede a fare due osservazioni, muovendo da una considerazione.

Questa legge non è dissimile da altre che sono state presentate; è un disegno che rispecchia un modulo di politica del diritto che siamo stati abituati in questa legislatura a leggere e le cui caratteristiche sono le seguenti. La prima è l'eterogeneità dei fini: solitamente una legge, specialmente in tema di diritto, dovrebbe avere il segno della omogeneità del tema, della organicità dei contenuti, della sistematicità dell'intervento e invece, ogni volta che trattiamo un disegno di legge in tema di diritto, notiamo che esso è, per così dire, «connotato» da una serie di interventi che hanno la connotazione della eterogeneità.

La seconda caratteristica è quella della occasionalità delle proposte: le leggi non nascono perché c'è necessità di intervenire su un tema (sulla

prescrizione certo, occorre intervenire); ogni volta, oltre che alla eterogeneità asistemica, ci troviamo di fronte anche all'occasionalità: c'è un processo, una questione, un interesse specifico.

La terza caratteristica è quella della irragionevolezza delle previsioni: abbiamo già ascoltato quanto queste previsioni siano segnate certamente non da connotati ragionevoli.

Infine, una sconcertante erroneità nella formulazione. Mi sembra che tali caratteristiche si ripropongano anche per questa legge.

Non ripeterò quanto altri colleghi hanno già detto. Farei soltanto due osservazioni e questa volta parlerò soltanto al collega Peruzzotti, che mi sembra sia l'ultimo senatore della maggioranza rimasto e che voglio ancora una volta ringraziare, sperando che non si allontani prima che io abbia terminato.

Collega Peruzzotti, farò un'osservazione sull'articolo 10 di questo disegno di legge. Tale articolo dice: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi pendenti alla medesima data».

Sono certo che lei, collega Peruzzotti, coglierà la distonia di questa norma, una norma singolare che non ha alcun senso giuridico, naturalmente. Essa ci dice che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello in cui verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*; poi dice: «salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato», il che significa che, se l'attuale sistema prevede norme più favorevoli all'imputato, allora si applicano le vecchie disposizioni e rimangono soltanto quelle parti di questa legge che hanno connotazioni più favorevoli per l'imputato stesso. Partiamo dunque dall'idea che il disegno, qualora divenisse legge, si applicherà soltanto a quegli imputati per i quali questa legge è più favorevole.

Poi prosegue: «si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data», quindi soltanto per i fatti che siano meno favorevoli all'imputato, che però siano stati commessi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poi aggiunge: «e ai procedimenti e ai processi pendenti alla medesima data».

Quindi, in sostanza abbiamo il seguente schema, signor Presidente: se la legge attuale è più favorevole all'imputato, si applica quella; se invece è più favorevole questa, allora si applicherà soltanto ai fatti commessi in data anteriore alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ai processi in corso.

Anch'io ho studiato sul manuale di Antolisei, che è stato ricordato poco fa anche dal senatore Cavallaro. Era un marchigiano andato ad insegnare a Torino, a portare la cultura marchigiana anche in Piemonte, ma potrei citare altri giuristi (Betti, Vassalli e tanti ancora), passati per le nostre università. Ebbene, signor Presidente, ci hanno tutti insegnato – e nessuno meglio di lei lo sa – che la legge vale per il futuro, non per il pas-

sato, altrimenti è un'amnistia. È per il passato che si fa una legge di amnistia o di condono.

Questa legge, invece, vale per i fatti commessi anteriormente e per i processi in corso. Allora mi pongo una domanda. La Camera dei deputati (non la Camera alta, ossia noi) mi sembra che sia ricca di prestigiosi giuristi e il Sottosegretario ce lo potrà confermare. Possibile che la maggioranza e il Governo abbiano commesso un errore di questo genere? Oltretutto, sarebbe stato sufficiente dire che si applica «anche», sarebbe bastato un «anche», ma per la legge questa assenza, questa omissione, ovviamente non è priva di rilievo: se non è stata inserita, non è stata inserita. Bastava quell'«anche» che non è stato messo e la Camera, che è così ricca di prestigiosi giuristi, debbo pensare che non abbia commesso un errore così grossolano.

Possibile che maggioranza e Governo abbiano fatto un errore così enorme? Credo invece che alla Camera siano stati, per così dire, turbati da una preoccupazione ossessiva. Il problema è che questa legge doveva essere applicata non per il futuro, ma per ciò che è accaduto nel passato e per i processi in corso. Guai a dubitare che la legge valga per il futuro: no, deve valere per i processi in corso. Ci sarà un significato per questo? Io credo di sì.

Non voglio entrare nel merito delle cronache, però mi sembra che i colleghi della Camera abbiano avuto una preoccupazione, una sorta di ossessione: mi raccomando, stabiliamo che questa legge si applica ai processi in corso! Così si sono dimenticati di dire che si applica «anche» ai processi in corso, che si deve applicare per il futuro, ma anche per i processi in corso.

Il disegno di legge al nostro esame non potrà quindi essere approvato. Ciascuno di noi – primo fra tutti il Sottosegretario, che è un avvocato, un giurista – sa bene che nessuno potrà mai interpretare estensivamente questa norma aggiungendo un «anche» che non c'è. Per tale ragione, questo provvedimento certamente non potrà essere approvato. A me però interessava sottolineare come ci fosse non una volontà di legiferare nell'interesse generale, ma una sorta di ossessione parossistica di legiferare per «quello». Questa è la prima considerazione.

La seconda (sto facendo osservazioni marginali, riservando quelle più corpose al mio testo scritto) rientra tra le osservazioni critiche già svolte dal collega Ayala. Nel riformulare l'articolo 159 del codice penale («Sospensione del corso della prescrizione») si dice che il corso della sospensione rimane sospeso nel caso di «sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento».

Credo vada detto subito, da persona che qualche processo l'ha pur fatto, che trovo assolutamente ingiusto, su questo punto, l'attuale sistema, secondo il quale la sospensione del procedimento si ha quando vi sono ragioni di impedimento delle parti e del difensore.

Tuttavia sappiamo anche che il processo viene rinviato per uno o due anni per ragioni di insufficienza di organico, di carico pendente, di insuf-

ficienza sistematica. È giusto che questo gravi sull'imputato? È giusto che il cittadino paghi con la sospensione della prescrizione l'anno in cui i giudici non sono stati in grado, per ragioni oggettive, di celebrare il processo? Non credo. Il cittadino ha diritto ad un processo celere.

Sto parlando di ciò che dovrebbe accadere, come una sorta di dover essere, ma sappiamo bene che spesso avviene il contrario se c'è un interesse a rallentare ed a avvicinarsi alle prescrizioni. Ma questo fa parte della patologia. In realtà, dovremmo tutti avere interesse ad un processo rapido. Ma se è così, è giusto che le insufficienze del processo gravino sull'imputato, il quale si vede rinviato il processo perché, per esempio, il difensore è malato? Il processo viene rinviato di un anno e su di lui ricadrà un anno in più nella decorrenza della prescrizione.

Certamente non è giusto, bisognava fare qualcosa, ma ancora una volta l'intervento del legislatore, con questo disegno di legge, è pessimo, perché passiamo da un eccesso ad un altro. Si dice che è vero che non si deve far ricadere sull'imputato questo lungo tempo, ma lo si restringe per il tempo dell'impedimento. Ciò provocherà gravi conseguenze. Chi stabilisce il tempo? Chi stabilisce se l'imputato è malato? E se è convalescente e non si cura? E se la malattia si protrae? E se è una malattia per la quale bisognerà stabilire se può provocare o meno l'impedimento ad andare in udienza? Bisognerà fare una perizia ad ogni processo, ad ogni impedimento. Bisognerà stabilire quale è questo tempo. Stiamo parlando di prescrizione, non di una cosa irrilevante nel sistema penale. Vogliamo fare una perizia ogni volta?

A me sembra che la cosa più ovvia fosse intervenire in modo organico sull'istituto della prescrizione o, meglio ancora, sul sistema processuale affinché il processo si velocizzasse. È un po' come se, di fronte ad una gravissima malattia, si pensasse di utilizzare un analgesico. Un analgesico fa bene, attenua il dolore, ma non cura. La cura è nel processo. Invece qui si restringe il tempo della prescrizione, creando situazioni a dir poco esilaranti, se non preoccupanti o tragiche.

Facciamo l'ipotesi che l'imputato sia un parlamentare, certo non capita spesso, è raro; che sia particolarmente impegnato; che ogni qualvolta viene fissata l'udienza, faccia presente il suo impegno in un'Aula del Parlamento. Il processo verrà rinviato, ma non verrà fissato al giorno dopo, ma a uno, tre, cinque mesi o a un anno. Intanto la prescrizione si sospende soltanto per quel giorno. Il parlamentare imputato, certo, non si avvarrà di questo espediente, tranne in casi particolarmente eccezionali, ma facciamo il caso in cui invece questa situazione dovesse essere reiterata. Capirete che saremmo di fronte ad una sorta di impunità non prevista dalla nostra legislazione.

Non si potrebbe mai processare non soltanto quell'imputato parlamentare, ma quell'imputato che avesse anche un difensore parlamentare. Porto l'esempio del nostro Sottosegretario il quale non può più esercitare la professione forense, anche se è stato un noto penalista, perché essendo Sottosegretario vi è un'incompatibilità. Ma se così non fosse, caro collega Vitali, saremmo di fronte ad una sorta d'investitura di difensore il quale

garantisce l'impunità. Infatti, chiunque di noi esercita l'attività forense sarebbe in grado di legittimare un impedimento che non consente la celebrazione del processo. Credo che questa sia una situazione paradossale, assurda, inaccettabile, ingiustificabile.

Nella mia attività professionale non ho mai esercitato questo legittimo impedimento e se c'era ho chiesto al giudice cortesemente di dilazionarmi l'udienza. Ma in teoria così è, e se passa questa legge lo è ancora di più: si matura una prescrizione, dopodiché, a seguito di un rinvio del processo, sospeso per un anno, la decorrenza dei termini di prescrizione continua e, a seguito di due o tre rinvii, il processo è prescritto.

Siamo di fronte ad un'anomalia sistematica che crea preoccupazione e sdegno. Occorrerà certamente intervenire per eliminare questa discrasia e trovare soluzioni ragionevoli. È ingiusto che per un anno decorra il termine per la prescrizione e sull'imputato ricadano le insufficienze sistematiche del processo, ma non è neanche giusto che egli si avvalga in modo scandaloso di una norma che certamente porterà all'impunità di fronte alla necessità che lo Stato invece persegua e colpisca chiunque commetta reati particolarmente gravi, sia esso parlamentare, sia esso difensore parlamentare.

A me sembra che questa legge – e ho citato soltanto due punti ma nell'intervento scritto che depositerò agli atti ho analizzato l'intero complesso delle norme – si presenta con tutte le caratteristiche peggiori del modulo di politica del diritto con cui in questa legislatura si è intervenuti. Le riassumo per concludere. Abbiamo un'eterogeneità che non è assolutamente consentita. Anche per ragioni di decoro dobbiamo fare leggi che abbiano omogeneità di temi, una loro organicità e sistematicità.

Se si interviene a macchia di leopardo il sistema crolla. Occorre intervenire in modo organico e complessivo quando è possibile, altrimenti è opportuno intervenire in un istituto in modo sistematico rispetto all'intero sistema. Non bisogna cogliere l'occasione di un evento. Ricordo quando in molte legislature passate si interveniva sui termini della libertà provvisoria a seconda degli eventi. Anche quegli interventi erano irragionevoli, ma credo che vi sia soprattutto una irragionevolezza dettata dalla specificità degli interessi che si vogliono perseguire e da una sconcertante erroneità nella formulazione della legge stessa.

Mi auguro, pertanto, che questa legge non divenga mai legge dello Stato e che il disegno di legge al nostro esame sia bocciato prima qui in Senato e poi alla Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, è l'ennesima legge verrina, anche se ho un po' lo scrupolo di offendere il buon vecchio governatore corrotto, perché ormai le leggi verrine superano di gran lunga quelle che vennero emesse a favore di Verre.

Per cercare di celare la vergogna della finalit , che   la prescrizione in determinati processi, in particolare quello a carico dell'onorevole Previti, si sono adottati alcuni passaggi devastanti. Anzitutto, si   passati dal diritto penale sul fatto, al diritto penale sulla persona, al delitto d'autore che, come   noto, signor Sottosegretario, ha avuto particolare successo nella Germania nazista.

Si sono disposti forsennati inasprimenti di pena nei confronti degli ultimi o, se vuole, nei confronti della «schiuma della terra». Si sono utilizzati errori tecnico-giuridici che, correggendo i miei colleghi di opposizione, non possono essere che degni, al pi , di uno studente del primo anno di universit .

Signor Sottosegretario, perch  non avete fatto una legge singola *ad personam* chiara, anzich  compiere questo massacro del diritto penale in cui lei ed io da tanti anni lavoriamo?

Si   passati dallo Stato sociale allo Stato penale, dimenticando che una scelta penale minima   un *a priori sine qua non* per risolvere i problemi della giustizia. Avete fatto il calcolo di quanti detenuti in pi  ci sono nelle carceri italiane se mai, Dio non voglia, questa legge venisse approvata? Lo ha fatto questo calcolo il Ministero, che pur conserva carceri che versano in uno stato di incivilt ? Lo conoscete il numero dei suicidi verificatisi quest'anno nelle carceri italiane? Lo sapete che superano il numero di 60?

Affronto per primo il tema obiettivo, ovverosia la prescrizione. Come gi  si   osservato, la prescrizione non compare nel titolo: c'  un rigurgito, un soprassalto di vergogna.

Leggo, signor Sottosegretario, un passo e, se lei mi consente, non le dico subito chi ne sia l'autore: «Ha sollevato diffuse perplessit  il disegno di legge che abbrevia i termini di prescrizione, atteso che vi   il sospetto che il provvedimento abbia di mira situazioni di singole persone. Se diventasse legge la prospettata abbreviazione, aumenterebbe perci  il numero delle leggi verrine, *ad personam*. Un'altra ferita allo Stato di diritto».   il solito giurista comunista?   il cardinale Ruini sul «Corriere della Sera» del 18 gennaio 2005. Mi sembra che sia voce che   stata molto ascoltata in occasione del recente *referendum*, ma forse la ascoltate soltanto quando vi fa comodo, perch  non ci pu  essere condanna pi  netta, pi  ferma di quella della personalizzazione della legge, della volont  di aiutare una persona specifica che travalica e fa aggio su qualsiasi volont  di ben legiferare.

Quali sono le critiche di fondo (e qui mischio il giurista all'uomo politico, all'uomo che – ripeto – ha vissuto tutta una vita nel campo dell'amministrazione della giustizia)?

La normativa accorcia i termini prescrizionali per i reati pi  gravi e li allunga per i reati meno gravi. Vede, signor Sottosegretario, onorevole senatore di maggioranza, il calcolo   matematico: sei   il limite massimo, il che significa che per tutti i reati che hanno pena massima inferiore a sei il termine prescrizionale   aumentato, per tutti quelli che hanno limite massimo superiore a sei il termine di prescrizione pu  essere diminuito.

Dunque, è certo, – lo lasci dire da un pratico, nel senso buono del termine, nel senso medioevale del termine – che saranno diminuite le prescrizioni per usura, bancarotta, sfruttamento della prostituzione, corruzione e concussione. Questo non è soltanto irrazionale, signor Sottosegretario, è immorale!

Ci sarà più tempo per fare il processo ai censurati e ci sarà meno tempo per fare il processo agli incensurati: perché questa doppia velocità, che è assolutamente irragionevole se inserita nei reati concorsuali? Siete mai andati a vedere un processo, chi scrive questa legge è mai andato a vedere un processo dove magari ci sono sei imputati e ci saranno sei termini diversi a seconda della recidiva? Vi rendete conto del guazzabuglio in cui si troverà un povero patrono di parte civile – questa parte civile che è la Cenerentola del processo – che dovrà immettersi nel tunnel del processo penale, che avrà delle scadenze differenziate? Non potrà che scappare via dal processo penale questa Cenerentola per buttarsi nei tempi eterni della giustizia civile. Riflettete su questi aspetti, o invece decidete dando veramente i numeri (perché qui date i numeri)?

Avete riflettuto su quali guasti avrà sul piano preventivo la retrodatazione del calcolo della prescrizione rispetto al reato continuato? Nei reati di criminalità organizzata, quando c'è finalmente un imputato collaborante che racconta le cose dall'inizio alla fine, per l'inizio non potrà più essere avviata l'azione penale, i primi fatti cadranno in prescrizione come birilli perché, contandoli dall'inizio e non dal fondo come si fa adesso, il termine di prescrizione li fulminerà.

Avete scritto che ci saranno calcoli diversi nei casi di cui all'articolo 99: cosa significa questo, signor Sottosegretario? Che c'è necessità di un accertamento giudiziale? Che c'è necessità di una contestazione formale della recidiva? Si rende conto in quale pasticcio mettete qualsiasi operatore di giustizia nei casi di cui all'articolo 99?

### **Presidenza del vice presidente SALVI (ore 12)**

(*Segue ZANCAN*). La devastazione è totale in materia di regime dell'interruzione delle sospensioni. Perché si debbono conteggiare di più le interruzioni della prescrizione per i recidivi, considerato che la recidiva non è un atto processuale? Non ci azzeccate in nulla sul piano del diritto! Come può un fatto non processuale incidere su un fatto processuale? Perché debbono essere conteggiate egualmente l'interruzione e la sospensione, che sono due istituti di natura diversa? Voglio dirlo in quest'Aula, che si sappia almeno la vergogna di incultura che questa legge appalesa.

L'interruzione manifesta il perdurante interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale, la sospensione è invece una forzata inattività giudiziaria per attendere provvedimenti di altra autorità o il venire meno di

impedimenti delle parti o dei difensori: questo si legge in qualsiasi manuale, leggeteli per piacere prima di scrivere leggi inculturali!

Lasciamo stare che la sospensione ha solo riguardo al tempo dell'impedimento; i colleghi hanno già ironizzato su questo tribunale che sarà costretto a dire che la convalescenza è finita oppure che l'ammalato si è curato a sufficienza. Il presidente andrà a casa dell'ammalato per chiedergli se ha preso le medicine perché, se vi fosse una volontaria prosecuzione della malattia, il tribunale dovrebbe intervenire. Ci sarà un perito per ogni caseggiato per verificare tutto ciò? Ma lo sapete a quale assurdità conducete l'amministrazione della giustizia?

L'imputato parlamentare che nomina un difensore parlamentare è salvo; l'imputato parlamentare ammalato che nomina un difensore parlamentare ammalato è salvissimo. Mettendo insieme questi due dati, ammalato e parlamentare, si otterrà un'equazione: il processo non si farà mai. Una vergogna istituzionale, signor Sottosegretario. Ci sarà una corsa forsennata agli impedimenti dilatori, la fantasia italiana si sbizzarrirà.

L'estensione dell'interruzione e della sospensione, l'articolo 161 del codice penale, vi interessa mica tanto; ma debbo richiamarvi all'assurdità per cui la sospensione per un imputato ammalato estende i suoi effetti ad altro imputato sanissimo. Guai a non fare un processo con concorrente ammalato; anzi l'ideale è avere almeno un difensore parlamentare ammalato: questo è il miraggio di qualsiasi imputato.

All'articolo 10 la vostra freudiana dimenticanza della parola «anche» – e gli emendamenti di Alleanza Nazionale e di Forza Italia corrono al riparo in termine assolutamente tardivo – dimostra che la vostra attenzione è diretta esclusivamente al passato e non al futuro.

Ma siete sicuri che quell'articolo 10 possa essere applicato nei vostri termini, ovvero sia con efficacia retroattiva, il che significa una prescrizione applicata a reati gravissimi e quindi un'amnistia? Ha controllato il Ministero quali procedimenti per usura, bancarotta, corruzione, sfruttamento della prostituzione, concussione saranno fulminati da questa legge? Vi sembra giusto tutto ciò? O forse l'applicazione retroattiva – attenzione, la magistratura lo rileverà sicuramente – non può valere per quella sospensione e interruzione perché si è già esaurita in ragione del principio *tempus regit actum*, e la sospensione e interruzione conteggiate in precedenza non possono avere quindi un calcolo nuovo?

Forse il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Anche questa volta vediamo le altre norme, che non sono di pari gravità dell'articolo 6, obiettivo finale della legge. Dall'articolo 1 al 5 disciplinate le circostanze, la recidiva; disponete inasprimenti di sanzioni.

L'articolo 1, lo sappiamo, dispone l'attenuante automatica *ex lege* per gli ultrasettantenni incensurati. Signor Sottosegretario, l'incensuratezza non è un merito: non vado di certo in giro a dire che sono meritevole perché sono incensurato! È la censuratezza ad essere un demerito. Lo vogliamo capire che l'onestà dei cittadini è *a priori* e che soltanto la censuratezza può essere sanzionata, sebbene non premiata?

Questa è una norma criminogena perché sfrutterà gli anziani come teste di legno per reati societari, fallimenti e quant'altro. Almeno, per evitare quegli effetti criminogeni, avreste dovuto inserire, esattamente come si è determinato per i minori, una circostanza aggravante per coloro che portano gli anziani a commettere dei reati.

L'articolo 2, per i reati più gravi e per i recidivi elimina la possibilità di tener conto di tutti i comportamenti successivi al reato. Ma non è interesse dello Stato invogliare i comportamenti successivi? Al di là del risarcimento del danno, è giusto che si tenga conto se uno può emendarsi anche parzialmente. Non è giusto che si diano indicazioni successivamente. Non volete tener conto di tutto questo: è un'altra norma criminogena, signor Sottosegretario!

L'articolo 3 prevede per i recidivi l'impossibilità del bilanciamento: ho già visto questa norma, era in vigore negli anni Sessanta. Non inventate niente; ogni tanto fate dei ritorni al passato. Ne consegue, ad esempio, che due ragazzi, di cui uno con un precedente, l'altro incensurato, per il furto di un'auto saranno puniti diversamente: uno si prenderà due anni; l'altro minimo due anni e due mesi! Vi sembra giustizia?

L'articolo 4 prevede un dissennato aumento di pena per la recidiva. È un fatto gravissimo. Voglio fare una denuncia squisitamente giuridico-politica: non applicate la recidiva per i reati colposi (vedi gli incidenti stradali, gli infortuni sul lavoro, la colpa professionale), per le contravvenzioni (ambientali, antinfortunistiche) per i cui casi è esclusa.

Non mi dilungherò sull'articolo 5, passando a trattare degli articoli 7, 8, 9 dove applicate un giro di vite assolutamente inaccettabile in materia di esecuzione della pena. Lo Stato – inadempiente sulle carceri che conserva incivili, che non ha ascoltato le accorate parole di papa Wojtyła sulla situazione dei detenuti – gira la vite.

Concludo dicendovi che, come si dice che del maiale si salva tutto, di questa legge non si salva niente! (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

\* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il senatore Calvi nel suo intervento ringraziava il rappresentante del Governo e i due senatori della maggioranza presenti in quel momento in Aula per l'attenzione che portavano alle sue parole. Io devo a mia volta ringraziare il Sottosegretario ed il solitario, e per questo ancor più prezioso, rappresentante della maggioranza per la loro attenzione.

Ma, nel mio ottimismo, voglio sperare che l'assenza così evidente e così marcata della maggioranza in questo dibattito significhi una presa di distanza di componenti numerose della maggioranza stessa da questo progetto di legge che porta il nome del suo sfortunato presentatore, l'onorevole Cirielli. Sfortunato perché mai credo si sia assistito ad una eterogeneità dei fini più clamorosa in un *iter* legislativo.

L'onorevole Cirielli ha dichiarato che le sue intenzioni erano quelle di introdurre norme che inasprissero le pene per i recidivi; quanto rischia di ottenere, se questa sciagurata legge andrà in porto, sarà di vanificare un numero molto elevato di procedimenti per intervenuta prescrizione.

In proposito mi sembra assolutamente vago argomentare, come qualcuno ha fatto nella maggioranza, che questo progetto mantiene una sua coerenza interna, maggiori pene per i recidivi e processi più veloci. No, non vi saranno processi più veloci, vi saranno meno processi per intervenuta prescrizione, vi sarà una vanificazione dei processi, ma per raggiungere la prescrizione si useranno tutte le possibili astuzie procedurali. Una prescrizione lunga scoraggia, almeno in una fase iniziale dei procedimenti, l'utilizzo delle *rules*, delle astuzie procedurali; non così se la prescrizione è a portata di mano.

Ne uscirà quindi ingigantito, se il provvedimento verrà approvato, uno dei principali difetti che caratterizza lo stesso esercizio dell'avvocatura penalista nel nostro Paese. Io vedo molti penalisti (non è certo il caso dei migliori fra di loro, che seggono in quest'Aula, che seggono ai banchi del Governo) specialisti in procedura combattere le loro battaglie giudiziarie più sul terreno della procedura che su quello della sostanza, difendersi insomma, per usare un'espressione ormai di uso comune, dal processo piuttosto che nel processo.

Se questi sono i difetti di impostazione di questo disegno di legge, e senza entrare negli specifici difetti che sono stati così bene tecnicamente illustrati, valutati e demoliti – direi – dagli interventi dei colleghi Ayala, Calvi, Battisti e Zancan, senza ripetere quanto già è stato detto, credo che a me, che non sono un tecnico del diritto penale, né della procedura penale, spetti invece di domandarsi perché in questa fase di fine legislatura, con un calendario molto pieno di provvedimenti importanti, in una situazione di grave crisi del Paese, si voglia varare questa legge.

È una legge che di nuovo la *vox populi* ha chiamato salva-Previti, e credo che la *vox populi* in questo caso sia nel vero, che ci sia una grande verità nell'indicare che questa è una legge che nasce da esigenze particolari, non da esigenze generali, o che per lo meno è stata piegata a queste esigenze particolari che sono quelle che ne impongono l'*iter* e che temo – come diceva il senatore Battisti – ne imporranno l'approvazione, anche se qualche resipiscenza nella maggioranza mi sembra vi sia, e su quella credo che tutti gli uomini di buona volontà e tutti gli onesti debbano contare.

Questa legge però ha una portata più generale, a mio avviso: connota, se vogliamo, in maniera esemplare tutta l'attività del Governo di centro-destra in questa legislatura. Vi è una morale politica da trarre dalla presentazione di una legge di questo genere in questo momento, motivata da quelle esigenze particolari che ricordavo.

In una prima fase, per i primi due anni e mezzo della sua attività, il Governo Berlusconi si è caratterizzato per una serie di provvedimenti legislativi intesi largamente a sistemare gli interessi giudiziari ed economici

dello stesso *Premier*, a tutelare i suoi interessi e quelli di un gruppo ristretto a egli vicino.

Vogliamo semplicemente richiamare alcune leggi: quella sulle rogatorie; la legge Cirami, posta poi largamente nel vuoto dalla Consulta; la legge sul falso in bilancio, per rimanere nell'ambito giudiziario; venendo a quelle che hanno anche una valenza economica, alcune leggi fiscali o alcuni articoli delle leggi fiscali promosse dal ministro Tremonti, che hanno consentito, ad esempio, la rivalutazione delle basi imponibili delle partecipazioni possedute da imprese e hanno quindi permesso, ad esempio, la vendita di un pacchetto del 17 per cento di Mediaset da parte di Fininvest senza apprezzabile tassazione; ricordo che il primo ed emblematico provvedimento fu l'abolizione della tassa sulle successioni; la tassa sulle successioni fu una conquista dei Governi liberali, la parità della condizioni di partenza era il principio cui si ispirava tale tassazione, che è stata largamente abolita, in quasi tutti i Paesi, ma non per le grandi fortune.

Dunque, i primi due anni e mezzo sono stati caratterizzati da questi provvedimenti e, soprattutto, da quel rimpatrio dei capitali scudato che sicuramente ha permesso anche a molti capitali di origine incerta, se non criminosa, di rientrare nel Paese senza apprezzabili benefici per la nostra economia, ma sicuramente con l'apprezzabile beneficio, per i possessori di quei capitali, di vedere lavata l'origine dei capitali stessi; e non è tanto l'aspetto fiscale che interessa, quanto l'aspetto di possibile riciclaggio legittimato dalla legge di fortune che avevano origini incerte, ripeto, quando non criminose.

Chiusa questa fase, a metà legislatura il Governo ha tentato di governare: lo ha fatto con una riforma fiscale senza riuscirvi, malgrado una serie di disastrosi ricorsi a finanza straordinaria, innovativa, ma sicuramente con esiti sul gettito futuro negativi; lo ha fatto con la riforma Moratti, che abbiamo criticato e non ritorno qui a criticare.

Dopo questa fase, caratterizzata appunto da tentativi di riforma largamente abortiti almeno nel raggiungimento dei fini che si ripromettevano, in questa fine di legislatura si torna sui passi iniziali, si torna ai provvedimenti *ad personam*, si ritorna alle legghine con fotografia, che però, al contrario delle vere legghine, che avevano una portata limitata, scardinano principi fondamentali dell'ordinamento.

E come avviene per tutti gli eserciti in ritirata – in Italia le grandi stragi di civili furono compiute durante la guerra nelle ultimissime settimane – si fanno le vendette (penso all'ordinamento giudiziario) e si raccolgono i propri feriti e caduti per porli in salvo (penso a questo provvedimento e all'avvocato Previti).

Si fanno, poi, un po' di contratti più o meno in odore di conflitto di interessi, e se andassimo a vedere l'operato dei ministri Lunardi e Stanca – tanto per fare due nomi – credo che troveremmo, anche lì, alcune cose in questa fine legislatura che ci potrebbero lasciare molto perplessi. Quindi, tornando un esercito che si ritira in disordine o che teme di doversi ritirare in disordine, si chiude un ciclo con dei provvedimenti che tendono a salvare alcune persone.

Un ciclo inglorioso, che rischia di far apparire evidente che questo è forse il peggiore Governo della Repubblica, sicuramente uno dei peggiori del dopoguerra. Un solo dato, a suffragare quella che può sembrare un'analisi troppo dura o di *routine* per un membro dell'opposizione: nei cinque anni di Governo del centro-sinistra il debito pubblico come percentuale del PIL si è ridotto dal 125 al 108 per cento (17 punti). Il centro-destra lo ha ereditato a 108 e lo renderà, secondo tutte le previsioni degli economisti, a 109. Si è interrotto un ciclo. L'avanzo primario, che era di cinque punti, si è annullato, la spesa pubblica corrente è salita di un punto.

In questo quadro drammatico di caduta delle esportazioni e della nostra competitività, questo Governo occupa non i parlamentari – che sono assenti – ma il tempo di questo Parlamento in fine legislatura con provvedimenti *ad personam*, di scarsissimo significato generale, se non quello di scassare l'ordinamento, con tutte le conseguenze che gli interventi precedenti dei senatori Ayala, Calvi, Battisti, Zancan, eccetera, hanno ricordato.

È una colpa grave attentare alla stabilità degli ordinamenti (l'ordinamento costituzionale con una riforma che ha spaccato il Paese e che lo spaccherà ancor più in sede di *referendum*) e al funzionamento di un ordinamento giudiziario che può sicuramente abbisognare di interventi, ma certamente non del conflitto in atto tra Ministero della giustizia e magistratura, che ha tutte le caratteristiche, come dicevo prima, di essere espressione di uno spirito di vendetta.

In tutto questo, non mi sembra si faccia alcunché per l'economia, con il disastroso spettacolo di un Vice presidente del Consiglio, ex Ministro dell'economia, che critica apertamente l'attuale titolare del Dicastero dicendo che lui non si interessa di psicanalisi e che quindi non guarda nemmeno ai numeri e alle linee di un DPEF peraltro ancora tutto da presentare, malgrado siano abbondantemente scaduti i termini.

È questo il quadro in cui si inserisce il disegno di legge in esame, con tutte le contraddizioni e debolezze che sono state ampiamente illustrate dai colleghi di opposizione, e in questo quadro – per il momento – non ci viene detto dalla maggioranza quali sono le sue intenzioni.

Abbiamo preso nota con piacere di alcuni emendamenti che limitano il danno, ma ci chiediamo se non sia il caso che questo provvedimento venga ritirato o affossato definitivamente da parte della maggioranza, proprio per far sì che in fine legislatura (*in fine velocior, velocior nel peggio*) non si compia questo ennesimo misfatto e non si ritorni ai tempi tristi dei primi provvedimenti *ad personam* in materia di giustizia e di economia che hanno caratterizzato l'avvio di questa legislatura.

Siamo in una fase in cui, tra maggioranza e opposizione, si dovrebbe discutere di quali provvedimenti, in materia di politica economica, possano rilanciare questo Paese. Non ci possiamo permettere il lusso di uno scontro protratto tra maggioranza e opposizione, che continuerà, se queste sono le premesse, anche nella prossima legislatura, perché se passeranno provvedimenti come questi non potremo, se, come credo, saremo vittoriosi, che rivederli e cancellarli. Ripeto, non possiamo continuare in questo scontro. Il Paese ha bisogno di aree di politica consensuale.

Il bipolarismo reale è quel sistema che conosce ampie aeree di politica *bipartisan*. Noi abbiamo invece assistito ad una concezione di bipolarismo portata avanti da questa maggioranza, che echeggia troppo quel «non faremo prigionieri» di Cesare Previti del I Governo Berlusconi, quel Cesare Previti che aleggia su tanti dei provvedimenti di questo Governo.

Quindi, un invito calmo, pacato, ma fermo alla maggioranza a portare avanti i suoi emendamenti, a rivedere ancor più profondamente questo provvedimento e, in realtà, a considerare l'opportunità di ritirarlo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, è ormai dall'inizio della legislatura che questa maggioranza dispensa proclami sulla necessità di riformare completamente il nostro codice penale e certo questa proposta non trova ostracismo alcuno da parte nostra né da parte degli operatori della giustizia. È verissimo, la giustizia penale italiana va rivista, così come va rivisto lo stesso codice penale, che risale al 1930.

Ma il tutto va ridiscusso alla luce dei principi sanciti nella nostra Costituzione che, per quanto poco possa piacere ad alcuni esponenti del Governo, ha il pregio di risultare estremamente chiara su alcune questioni cruciali. Ma questo aspetto, quello della costituzionalità delle leggi, sembra non interessare troppo alla maggioranza. Così, sebbene in questi anni non si sia vista alcuna proposta di riforma organica, quello a cui abbiamo assistito è la proliferazione, con o senza scandalo, di leggi parziali, spesso *ad personam*, troppo in aperto contrasto con la nostra Carta costituzionale.

È vero, il codice penale va riformato, ma va riformato non per perseguire le esigenze di qualche noto personaggio, bensì perché cambiano le condizioni in cui i reati vengono commessi, cambia la tipologia di popolazione carceraria e, soprattutto, si inaspriscono sempre più le condizioni di vita nelle carceri italiane. Il nostro sistema carcerario è destinato ad implodere e le uniche proposte che finora siete stati in grado di presentare miravano a salvare la faccia di qualche amico di amici.

Con questa proposta bisogna ammettere che cambiate il passo. Bisogna darvi atto che, sebbene anche tra le righe di questo disegno di legge sia presente la solita norma salva-qualcuno, stavolta non ci troviamo di fronte ad una Cirami. Questa non è una proposta che, sfruttando codici e codicilli, cerca di minare le procedure dei processi. Per quanto scandaloso sia il tentativo di salvare l'onorevole Previti, è altro lo sdegno che dovrebbe muovere la discussione in Aula oggi.

Lo sdegno per le norme liberticide che siete riusciti ad infilare in questa proposta, in palese contrasto con l'articolo 27 della Costituzione, il cui comma 3 stabilisce che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.». Certo, non sono pochi quelli che, fra i banchi della maggioranza, sembrano gradire poco la funzione riabilitatrice che lo Stato italiano

ha inteso dare agli istituti di pena, ma tant'è, questo diritto è sancito dalla Carta costituzionale e ad esso dovrebbero tendere le leggi approvate in quest'Aula.

Ci rendiamo conto che la Costituzione italiana rischia di essere di una chiarezza disarmante per i membri di questo Governo, che in alcuni casi sia difficile aggirarla, nonostante schiere di azzecagarbugli, e che siate costretti a porvici in netto contrasto. È questo il caso del disegno di legge n. 3247, che, sulla scia del modello americano della *Three Strikes Law*, prevede un aumento delle pene per piccoli e grandi criminali, lo stravolgimento dell'istituto della recidiva e, più in generale, l'inasprimento del regime penitenziario in termini di concessione delle misure alternative e dei benefici.

Le ripercussioni di questa legge sul nostro sistema penitenziario saranno enormi: come ci comunica l'allarme dell'associazione «Antigone» che si occupa di diritti e garanzie del sistema penale, il vostro disegno di legge potrebbe portare ad un aumento della popolazione carceraria di circa 20.000 persone. E questo in un contesto già di per sé drammatico, ove a fronte di una capienza di poco più di 41.000 detenuti, le carceri italiane ne ospitano 56.000, di cui 16.000 condannati a meno di 5 anni di carcere.

Non ci sono dati statistici sulla recidiva, ma chiunque conosca minimamente il mondo penale e quello penitenziario sa benissimo che una grandissima parte della popolazione reclusa è in galera non per un solo fatto, bensì per un cumulo di piccoli reati, spesso dettati da condizioni di disagio sociale al limite della sopportabilità. Ma questo a voi poco importa e siete sempre pronti a legiferare per acuire la marginalizzazione di chi in questa società è già svantaggiato.

Lo scippatore, il borseggiatore, il ladro, il piccolo spacciatore, il truffatore, in particolare se stranieri, saranno loro a cadere sotto la mannaia dell'aumento di pena più congruo. Così potrà accadere che un giovane tossicodipendente condannato la prima volta per rapina e ricondannato una seconda per lo stesso reato, al posto dei previsti otto anni di carcere ne sconterà sino a dodici. Lo stesso rapinatore, mentre prima avrebbe potuto andare in permesso premio dopo due anni e mezzo, ora invece ci potrà andare solo dopo tre anni e tre mesi; non potrà più chiedere la detenzione domiciliare prevista all'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario; gli sarà consentito l'accesso alla semilibertà dopo sette anni anziché cinque; ma soprattutto mai potrà fruire di una misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro all'esterno) più di una volta.

Eppure, non contenti di quanto scritto in questo pessimo disegno di legge, numerosi esponenti della maggioranza hanno presentato emendamenti in cui si prevedono norme ancora più aspre. Per meglio applicare il vostro disegno giustizialista chiedete addirittura di rendere obbligatorio l'aumento della pena per i recidivi, in modo da non lasciare al giudice lo spazio per una valutazione discrezionale, che non è arbitraria ma si fonda sugli elementi complessivi posti alla sua attenzione.

Nelle vostre mani le carceri italiane rischiano di diventare delle gabbie in cui rinchiodare chi in questa società non riesce a trovare posto, chi rappresenta un fastidio perché portatore di un disagio. Ma la strada che avete intrapreso, lungi dall'essere in grado di garantire sicurezza alla popolazione italiana, non farà altro che arrecare sempre più disagi ad un sistema già allo sfascio, generando sempre più marginalità e acuendo il problema invece di risolverlo.

Il clima di sapore emergenziale che si respira in questi giorni, dopo gli attentati di Londra, e che spinge settori del Governo verso tentazioni di ordine securitario e di limitazione delle libertà democratiche, è sicuramente quello meno adatto per affrontare serenamente i problemi della giustizia. Mi auguro quindi, anche per questo motivo, un ripensamento da parte della maggioranza: siete ancora in tempo a ritirare questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Donadi. Ne ha facoltà.

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, alcuni interventi di chi mi ha preceduto questa mattina dai banchi dell'opposizione hanno illustrato con perizia tecnica e nitidezza di ragionamento tutto il male che il centro-sinistra pensa di questo disegno di legge in un modo che non saprei esprimere con pari pertinenza.

Voglio incentrare questo breve intervento su un aspetto che credo sia ugualmente significativo, al di là del contenuto e delle storture tecniche che questa legge porta in sé.

Questo disegno di legge arriva in Parlamento essendosi già guadagnato il poco onorevole appellativo di «legge salva-Previti», e credo che sia un appellativo pienamente meritato per quel che è l'intero capo di questa legge che riguarda le norme sulla prescrizione.

Ce lo fa pensare il fatto che il provvedimento in esame sia stato precipitosamente scippato dalle mani della Commissione giustizia per essere portato qui, alla discussione generale dell'Assemblea, con una strana quanto puntuale coincidenza con le note vicende giudiziarie dell'onorevole Previti.

Ce lo fa pensare il fatto che tutto questo avvenga subito dopo che la maggioranza, lacerata da quella che sembra ormai essere una capacità normativa basata più sul reciproco ricatto o sulle reciproche concessioni – chiamiamole come vogliamo – ha fatto sì che la discussione potesse iniziare soltanto dopo che era stata approvata la legge sull'ordinamento giudiziario.

Credo sia il caso di riflettere su un punto, vale a dire sull'effetto sociale della ricaduta di questa legge su tutti i cittadini, nel momento in cui ancora una volta la dignità di questo Parlamento viene piegata all'interesse di sottrarre una o poche persone, sempre le stesse, all'esito del loro processo. Per fare ciò, questa volta, l'attuale maggioranza e l'attuale Governo, di fatto, realizzano un colpo di spugna generalizzato, una sorta

di amnistia strisciante, verso reati quali l'usura, la corruzione, la bancarotta e la concussione.

Questo significa che la stragrande maggioranza dei procedimenti giudiziari attualmente pendenti e tesi a perseguire questi – mi sento veramente di dirlo – odiosi reati si concluderà con l'estinzione. Infatti, come sanno perfettamente i colleghi della maggioranza, il giorno dopo che questa legge sarà pubblicata saranno estinti non solo i processi a carico dell'onorevole Previti, ma anche gran parte dei reati che ho indicato.

Voglio allora considerare solo uno di tali reati, l'usura, uno dei reati più devastanti nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese; un reato che spinge le famiglie alla disperazione, che spesso porta chi ne è vittima al suicidio, che toglie a migliaia di famiglie italiane la speranza di poter tornare in futuro ad avere una vita serena e normale.

Ebbene, anch'io mi associo agli auspici di chi, fino all'ultimo, spera che, in un sussulto di pudore di questa maggioranza (anche se debbo dire che di simili sussulti, questa maggioranza ne ha avuti ben pochi, nel corso di quattro anni di legislatura) questo disegno di legge venga ritirato. Ma se così non sarà, se oggi approveremo questo provvedimento, come potremo spiegare a queste famiglie, che attraverso sofferenze indicibili e anche rischi personali, per la propria integrità fisica, arrivano a denunciare quei soggetti, spesso appartenenti alla criminalità organizzata e alla malavita, responsabili del reato di usura, a queste persone che hanno trovato la forza e il coraggio di ribellarsi, che vedranno, uno dopo l'altro, i loro aguzzini tornare liberi perché i processi si sono nel frattempo estinti?

Credo che queste siano le spiegazioni che questa Assemblea dovrà dare al Paese, al di là dei tecnicismi giuridici. Un Paese che oggi, più che mai, avverte forte e chiaro il bisogno che dallo Stato e anche dal Parlamento, che delle leggi ha la responsabilità, venga un messaggio inequivocabile nei confronti della criminalità e di un ordine pubblico sempre più violato e leso. E qual è la risposta dello Stato? Quella di abbassare ancor di più la guardia, di lasciare ancora più indifesi proprio verso i reati più gravi. La risposta dello Stato è quella che in futuro, in questo Paese, pagheranno soltanto i poveri cristi.

I reati socialmente più pericolosi, quelli che creano più sconquasso nella società, nell'economia, nell'equilibrio delle famiglie, i reati dei colletti bianchi sono e saranno impuniti.

Allora, permettetemi di dire che quella parte del disegno di legge che prevede un inasprimento delle sanzioni nei casi di recidiva finisce per assumere, relativamente a questi reati, un carattere quasi grottesco.

È vero, continuo a far riferimento al reato di usura, che è notoriamente non un reato casuale, ma di fatto una professione, un esercizio continuativo di questa attività da parte della criminalità organizzata, quindi si presta a forme di recidiva. Mi chiedo, però, come faremo ad arrivare alla recidiva, quando mai ci saranno degli strozzini recidivi, se non sarà mai più possibile condannarne uno in primo grado.

Questo è il primo inganno che abbiamo l'obbligo di spiegare al Paese: quello di un Governo e di una maggioranza che in questi anni della

parola «sicurezza» si sono riempiti la bocca, ma l'unica sicurezza che hanno saputo garantire, o almeno hanno tentato pervicacemente per quattro anni di garantire, è quella di pochi potenti. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi che, al netto delle strumentalizzazioni e della polemica politica, hanno posto alcuni problemi tecnici.

I problemi politici, per quel che ci riguarda, li rimandiamo al mittente, perché fanno parte della polemica quotidiana che esiste all'interno del Parlamento. Sui problemi tecnici, rassicuro i colleghi intervenuti di aver esaminato gli emendamenti, che sono stati presentati in un numero che si avvicina a 500, all'interno dei quali ci sono le soluzioni ad alcune delle problematiche tecniche che sono state poste.

Per il resto, faccio presente che non si tratta di un disegno di legge governativo, ma di una iniziativa parlamentare, che vede il Governo assolutamente neutro sulla proposta in sé e per sé e che valutiamo nella giustezza della filosofia che prevede l'irrigidimento del sistema nei confronti dei recidivi e una maggiore elasticità e permeabilità nei confronti degli incensurati.

Questo è quanto ritenevo di dover rispondere, signor Presidente, agli interventi che abbiamo ascoltato questa mattina.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (Relazione orale) (ore 12,43)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3500.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 luglio il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, chiedo il permesso di poter consegnare il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, richiedo la presenza del relatore in Aula.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Salerno, questa mattina è assente, ma è sostituito dal senatore Girfatti, che sicuramente saprà farsi carico del compito.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, una prima considerazione riguarda l'articolo 1 del provvedimento, che è incostituzionale. L'Aula si è già pronunciata in materia, ma ricordo che lo Statuto del contribuente, essendo una legge cosiddetta rinforzata, cioè di rango costituzionale, non può essere modificato con un decreto-legge e tantomeno nel corso dell'esercizio.

La Commissione, durante i suoi lavori, ha comunque saggiamente soppresso i commi 2 e 3 dell'articolo 1, che prevedevano l'impossibilità di calcolare gli acconti IRAP sulla base del criterio previsionale, che così viene reintrodotta, in quanto la versione precedente obbligava il contribuente a versare di più per poi chiedere successivamente il rimborso, altro elemento di carattere incostituzionale.

Mi riferisco, inoltre, alla conferma della possibilità di ricorrere al rivedimento operoso, la cui efficacia era stata sospesa dal decreto-legge.

La sensazione è che questo decreto-legge, per la parte IRAP, fosse considerato a perdere, una volta superata la scadenza del 20 giugno per il versamento dell'acconto. Questa è la conferma che chi semina vento raccoglie tempesta: non si può sparare a zero per oltre quattro anni contro l'IRAP, senza che il contribuente sia tentato di sottrarsi al suo obbligo fiscale.

Il senatore Salerno, nella relazione introduttiva, ha parlato dell'IRAP come di un'imposta iniqua e vessatoria, ma mi chiedo perché se la riteneva tale la maggioranza non ha provveduto, in più di quattro anni di governo, ad eliminarla. Anche questo è un problema che un Governo e una maggioranza incapaci di una vera spinta riformatrice rinviando a tempi futuri e ai nuovi Governi che succederanno, insieme alla riforma delle pensioni, alla disastrosa situazione dell'economia e dei conti pubblici e a tanti altri nodi ancora che in questi anni sono stati rinviati al futuro.

Noi non difendiamo l'IRAP così com'è, ma va comunque ricordato che, al momento della sua entrata in vigore, essa sostituì ben sette forme di prelievo, tra tasse e contributi, e alleggerì il prelievo fiscale di circa 13.000 miliardi di vecchie lire. Un gettito attuale di 66.000 miliardi di vecchie lire non è così facilmente rinunciabile da parte dello Stato, perché serve a finanziare in larga misura la sanità pubblica.

In ogni caso, interventi di riduzione o di soppressione della base imponibile IRAP, per la parte relativa al costo del lavoro, andavano realiz-

zati con urgenza (si parla di 12 miliardi), ma il Governo ha rinviato tutto, tanto per cambiare, al 2006 e ha presentato questo decreto-legge per parare il colpo di uno sciopero fiscale, innescato peraltro dai comportamenti di lunga data dello stesso Governo. Si può ben dire che la montagna ha partorito il classico topolino.

Da questo punto di vista occorrono un'attenta meditazione e un approfondimento affinché le condizioni per una riduzione della base imponibile e del costo del lavoro siano raggiunte e venga data competitività al sistema produttivo italiano.

Altre brevi considerazioni riguardano l'articolo 2, che dà un premio di concentrazione alle imprese. Questo, con lo stanziamento di risorse irrisorie (120 milioni), era destinato inizialmente solo alle microimprese e la Commissione lo ha esteso anche alle piccole imprese; ma i destinatari più interessati al credito d'imposta sarebbero state forse le medie imprese.

Dubito che per le microimprese la concentrazione d'azienda sia il problema principale; nel frattempo – quando si dice affrontare organicamente la materia – il *bonus* fiscale sulle concentrazioni si fa in tre: il decreto-legge sull'acconto IRAP, la legge n. 80 del 2005 che prevede un *bonus* fiscale per studi e consulenze connessi ad operazioni straordinarie di concentrazione, e il disegno di legge sulla competitività, approvato alla Camera, che ha introdotto un tetto al *bonus* per spese di studi, consulenze e sconti per nuovi investimenti in formazione e ricerca. Lo strumento è così organico da trovare collocazione, nelle stesse settimane, in tre distinti provvedimenti. Per un Governo che nel suo programma aveva l'obiettivo della semplificazione e della lotta alla burocrazia non c'è male.

Le nostre proposte sono contenute in emendamenti alternativi che avremo modo di illustrare nel corso della discussione; pensiamo in ogni caso che le risorse per finanziare queste agevolazioni fiscali non siano da reperire tagliando il fondo unico per lo spettacolo o i fondi delle agenzie delle entrate; proprio nel momento in cui il Governo, dopo tanti anni, riscopre la lotta all'evasione, almeno a parole, mi pare un'assoluta mancanza di coerenza.

Le risorse possono essere trovate, basta fare scelte diverse: ad esempio, sottoporre a diversa tassazione le rendite finanziarie che sono attualmente sottoposte in Italia ad un'aliquota del 12,5 per cento (la più bassa d'Europa, almeno nei Paesi dell'Unione europea) i cui risultati pratici sono ininfluenti perché non ha attratto capitali o investimenti. I capitali possono venire nel nostro Paese non in virtù di aliquote basse sulla tassazione delle rendite finanziarie, ma in virtù della soluzione di ben altri nodi di carattere strutturale che il Governo in questi anni non ha neanche affrontato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il decreto in esame è un esempio tra i più conclamati dell'approssimazione e del pressappochismo con cui la maggioranza governa il Paese.

Dopo aver criminalizzato l'IRAP ed aver veicolato il messaggio tra le imprese della sua illegittimità, avvalendosi anche delle dichiarazioni dell'avvocato generale presso la Corte di giustizia europea, il Governo emana un decreto per blindare l'incasso del gettito che l'IRAP deve dare con l'acconto di giugno, modificando lo Statuto dei diritti del contribuente, eliminando i criteri previsionali e sospendendo la possibilità del ravvedimento operoso per quelle imprese che, recependo il messaggio del Governo che promette di eliminare l'IRAP in tre anni, finiscono per non versare l'IRAP nei termini dovuti.

Questo viene fatto calpestando ogni principio giuridico che non vuole l'applicazione retroattiva di norme fiscali a danno del contribuente e mortificando quei diritti che il Parlamento all'unanimità ha voluto sancire con la legge rafforzata appunto, chiamata Statuto del contribuente. Tutto questo il Governo lo fa con un decreto-legge, censurabile anche sotto il profilo della sua legittimità, considerata la natura derogatoria e speciale della disciplina che introduce, oltre che sul piano della sua opportunità e coerenza politica.

Insomma, prima il Governo annuncia che eliminerà l'IRAP, un'imposta illegittima a suo dire; poi impone al contribuente e alle imprese di pagarla in modo vessatorio, calpestando ogni principio di civiltà giuridica che nell'ordinamento fiscale il Parlamento con grande consenso ha introdotto. Ma l'IRAP si vendica in qualche modo e costringe il Governo ad una brutta figura perché in Commissione le norme più inique sono state cancellate, anche se ancora si attende il voto dell'Assemblea ed anche se rimane il principio, non condivisibile, di una modifica alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto del contribuente, con decreto-legge per la parte relativa all'introduzione di una norma che esclude dal ritenersi condizione di incertezza circa l'applicazione di una disposizione fiscale la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità con evidente riferimento al giudizio pendente presso la Corte di giustizia europea.

Quindi, il lavoro in Commissione ha già dato frutti positivi, anche se proprio questa modifica fa venir meno il carattere di necessità e di urgenza allo stesso decreto-legge.

Pochi sono i rilievi da fare, invece, in ordine all'articolo 2, che prevede il premio di concentrazione delle aziende, se non che la misura è alquanto insoddisfacente rispetto ai problemi delle imprese italiane, ancor più per la scarsa dotazione finanziaria (120 milioni di euro per il 2005, 242 per il 2006 e 122 per il 2007) e per la platea delle imprese interessate al provvedimento, allargata in Commissione con un emendamento della maggioranza alle piccole imprese, oltre che alle microimprese, senza però aumentare la relativa copertura finanziaria.

Bisogna dire che elementi di incertezza nell'applicazione della normativa introdotta permangono anche perché, non essendo sufficiente lo stanziamento per tutte le imprese che faranno domanda, l'Amministra-

zione finanziaria sarà costretta ad esaminare le relative istanze con riguardo all'ordine cronologico di presentazione, costringendo le imprese ad una vera e propria gara a chi prima sarà capace di inoltrare la domanda per via telematica. Insomma, è questa una nuova lotteria che il Governo introduce dopo il *boom* dei giochi e scommesse cui il Governo stesso, divenuto ormai biscazziere, ci ha abituati.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che rimane nella sua interezza perché non sono stati accolti emendamenti significativi in Commissione, restano in modo certamente non condivisibile le modifiche alle procedure di dismissione degli immobili della Difesa. Bisogna dire che si tratta di un ennesimo intervento sulla dismissione degli immobili della Difesa.

Si dice nella relazione tecnica che queste norme vengono introdotte perché sono soltanto, per così dire, di *drafting*, di scrittura, per correggere alcuni errori. Invece, sono modifiche sostanziali; si tratta di modificare l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il cosiddetto maxidecreto collegato alla legge finanziaria 2004, successivamente perfezionato dalla legge finanziaria 2005, con l'articolo 1, comma 443.

In particolare, con il decreto in esame si interviene sotto il profilo della disciplina dell'alienazione di immobili di pregio in uso all'Amministrazione della difesa, prevedendo la rimozione dell'obbligo di preventiva verifica dell'interesse culturale per i beni di valore non superiore a 100.000 euro, l'ammissione di tali beni alla vendita a trattativa privata, l'esclusione del diritto di prelazione da parte degli enti locali, facendo invece salvo quello dei concessionari, dei conduttori e di quelli che si trovano nel godimento dell'immobile.

Quindi, questo articolo 3, ben lungi dall'essere un mero coordinamento formale, introduce sostanziali modifiche, determinando conseguenze giuridiche e pratiche di un certo rilievo in materia di dismissioni immobiliari e potendo così comportare effetti tutt'altro che marginali su una parte cospicua del nostro patrimonio culturale.

Voglio brevemente ricordare, perché ho poco tempo, che questo decreto è stato sulla *Gazzetta Ufficiale* pochi giorni prima – esattamente il 17 giugno – della pubblicazione del decreto che individua gli immobili da dismettere, che è invece avvenuta il 28 giugno. Quindi, la modifica è stata fatta *ad hoc*, proprio per pubblicare questo nuovo elenco di immobili da dismettere con la normativa nuova che, appunto, non prevede la salvaguardia del principio del parere del Ministero per i beni e le attività culturali in ordine al loro interesse culturale, storico e artistico, e anche la trattativa privata.

In questo elenco ci sono numerosi beni di elevatissimo valore culturale e paesaggistico. Cito soltanto il faro di San Domino alle isole Tremiti, il torrione francese del castello di Gaeta, gli immobili situati sull'isola di Palmaria, proprio davanti a Portovenere, e la settecentesca isola Ottagono di Caroman, davanti a Chioggia. Come vedete, è veramente un provvedimento che mira a svendere il nostro patrimonio culturale e che certamente, se non verrà modificato, costituisce un attacco al nostro bene più essenziale, che sono appunto i beni culturali del nostro Paese.

C'è poi una sorta di perla finale in questo articolo 3, perché si prevede addirittura l'introduzione della garanzia da parte dello Stato a favore della Cassa depositi e prestiti sulle somme da questa anticipate ed il loro eventuale utilizzo, suscitando così una serie di problemi, innanzitutto per la modalità di copertura finanziaria individuata.

Introducendo la garanzia dello Stato – è bene ricordarlo – si introduce anche un elemento di incertezza sulla configurazione complessiva della Cassa depositi e prestiti, che è stata strutturata in società per azioni proprio per espungerla dal perimetro delle istituzioni della pubblica amministrazione. Però, in questo modo, introducendo la garanzia dello Stato, credo che certamente i principi e gli orientamenti contenuti nell'Eurostat porteranno certamente alla censura del provvedimento.

Come vedete, si tratta di un provvedimento assolutamente non condizionale e ci auguriamo che l'Aula possa correggerlo sostanzialmente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, i colleghi dell'opposizione che sono intervenuti hanno già illustrato – credo compiutamente – gli elementi più gravi di questo provvedimento. Mi soffermerò sull'ultima parte, relativa al solo articolo 3, di cui ha parlato poco fa il collega Castellani; sull'IRAP infatti il collega Pasquini è stato più che esauriente.

La gravità di quanto è contenuto in un brevissimo passaggio dell'articolo 3 è la cancellazione del riferimento ai commi da 6 a 8 del decreto-legge n. 269 del 2003. Con questo decreto-legge si era fissata una normativa di ordine generale, tesa a sottoporre al vaglio del Ministero dei beni culturali e dei relativi uffici regionali tutte le vendite degli immobili pubblici, ivi compresa, naturalmente, la vendita dei beni immobili del Ministero della difesa. Con questa piccola modifica si sottraggono i beni del Ministero della difesa, di cui è stato successivamente pubblicato un elenco molto importante, al vaglio del Ministero per i beni e le attività culturali.

La cosa è molto grave, l'ho segnalata in via breve anche al ministro Buttiglione e non ho avuto ancora traccia di ritorno. Segnalo che, se dovesse restare questo testo, vorrebbe dire che potrebbero essere ceduti senza il vaglio dei Beni culturali importanti patrimoni che fanno ora capo al Ministero della difesa e che hanno un valore culturale e ambientale indiscutibile: sono già stati ricordati il torrione francese di Gaeta, il faro delle isole Tremiti, il complesso immobiliare e le fortificazioni dell'isola Parnalia; l'isolotto Venezia Alberoni e altri ancora che sono nell'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno.

Mi auguro che qui veramente si voglia adottare una correzione precisa e puntuale, perché non è accettabile che, con furbizie di questo genere, nascoste in piccoli passaggi di decreti-legge, peraltro non giustificati, si faccia uno sfregio di questo genere al nostro patrimonio culturale e ambientale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Girfatti.

GIRFATTI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, credo che sull'argomento e soprattutto su questo provvedimento, che noi riteniamo veramente importante anche per l'economia del nostro Paese, sia opportuna e necessaria una replica per controbattere alle pretestuose argomentazioni dei colleghi del centro-sinistra.

Infatti, credo che bisogna ricordare innanzitutto come questa maggioranza e questo Governo si debbano e si stiano confrontando sulla specifica questione dell'imposta regionale sulle attività produttive, con la difficoltà – questo è il punto – di conciliare gli impegni assunti ad eliminare tale imposta con le esigenze di finanza pubblica.

Credo che sia opportuno anche ricordare come l'introduzione dell'IRAP (posta in essere dal centro-sinistra, lo dobbiamo ricordare un po' a tutti) abbia completamente stravolto il rapporto tra capacità contributiva e obbligazione tributaria, poiché ha considerato incluso (questa è un'anomalia gravissima) nel reddito imponibile sia il costo del lavoro che gli interessi passivi sul reddito esterno.

Il Governo naturalmente con questo decreto-legge ha cercato, anche in relazione all'andamento negativo dei conti pubblici e della finanza pubblica, di sopperire a tale mancanza e quindi di venire incontro a tanti imprenditori i quali sono soggetti già da lungo tempo a questa norma che si può senz'altro definire vessatoria ed ingiusta, proprio perché ha penalizzato tutto il sistema produttivo italiano.

Tra l'altro, è anche stata prevista, all'articolo 3, l'eliminazione di alcune di quelle che noi abbiamo chiamato incertezze legislative in relazione ai provvedimenti comunitari che possono incidere su tale norma. Questo provvedimento tende quindi anche a chiarire nel modo più corretto la norma comunitaria riguardante l'IRAP.

Si cerca cioè di sopperire ai punti veramente importanti perché il nostro mondo produttivo possa veramente ricavare dei benefici da questa norma, naturalmente con l'aspettativa che essa venga eliminata al più presto possibile, sempre in relazione all'andamento dei conti pubblici.

Questo è l'obiettivo del Governo e io credo che esso sarà senz'altro raggiunto, in modo che i nostri imprenditori potranno, senza – ripeto – questa norma iniqua e vessatoria introdotta dal centro-sinistra, avere la possibilità di un ampio respiro anche per quanto riguarda i loro progetti economici per il futuro, naturalmente anche nell'interesse di tutta la nostra economia imprenditoriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi dell'opposizione su questo provvedimento. Essa dimentica un fatto importante: che, per quanto questo decreto possa essere criticabile, il tentativo è quello di risolvere il problema rappresentato dall'IRAP.

Chi ha inventato l'IRAP? Chi ha creato il problema dell'IRAP? Non mi pare che la pressione fiscale che grava sulle imprese dipenda dall'operato di questo Governo, perché semmai è stata determinata da altro Governo. Una cosa è creare il problema, molto diverso è non essere comunque ancora in grado di risolvere definitivamente una questione così pesante, un nodo così grosso e complicato da sciogliere.

PASQUINI (*DS-U*). Perché non l'avete abolita? Avete avuto quattro anni per farlo.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il motivo per cui si è intervenuti è anche determinato dal fatto (ricordiamolo bene) che da parte – guarda caso – di un esponente ex Ministro, ex Presidente di Commissione, ex deputato, non di questa parte politica ma della sinistra, è stato presentato un ricorso alla commissione tributaria al fine di contestare la regolarità dell'IRAP, anzi la sua sovrapposizione con l'IVA, tanto da indurre la commissione provinciale di Cremona a presentare istanza alla Corte di giustizia.

Quindi, dovete spiegare al vostro interno qual è il vostro indirizzo. Non è pensabile venire in Aula a contestare l'IRAP, quando siete proprio voi ad averla creata e ad aver fatto ricorso contro la vostra stessa legge. Noi stiamo cercando di andare avanti, facendo anche molta pressione attraverso la stampa, riguardo alla regolarità dell'IRAP e alla sua presunta sovrapposizione con l'IVA, cosa che oggettivamente – per quanto l'IRAP sia un'imposta assolutamente non condivisibile come impostazione – di sicuro non è sostenibile, benché ci sia questa procedura tuttora in corso.

Il provvedimento è intervenuto in proposito, peraltro è stato corretto in Commissione, e fa soltanto in modo che non ci sia incertezza sulla materia e che quindi non si possa ricorrere a questo tipo di espediente per evitare il pagamento dell'IRAP durante l'esercizio in corso. Poi quello che verrà riguardo agli interventi di modifica della struttura di quest'imposta sarà altro capitolo che esamineremo in altro momento.

Per quanto concerne l'articolo 2, che prevede l'estensione del premio di concentrazione alle piccole imprese, voluto dalla maggioranza, comunque amplia la platea di soggetti che possono essere interessati, proprio perché forse non tutte le microimprese sono interessate alla concentrazione. Quindi si è allargato alle piccole imprese, ricordando che comunque le piccole imprese, ai sensi della normativa comunitaria, sono quelle fino a 50 dipendenti, quindi, per l'Italia, sono già imprese di una certa dimensione.

A tale proposito, vorrei ricordare le dichiarazioni fatte in discussione generale, quando si è sostenuto che forse era meglio concentrarlo sulle medie imprese, mentre in Commissione si era detto esattamente il contrario da parte dell'opposizione, la quale era contraria all'allargamento alle piccole imprese, perché le microimprese sono quelle più interessate.

PASQUINI (*DS-U*). Non è così!

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi ricordo bene quello che è stato detto in Commissione.

PASQUINI (*DS-U*). Ho detto che i contributi sono irrisonanti per essere una cosa seria.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Cominciamo a vedere come funzionerà questo provvedimento, dopodiché, se il meccanismo funzionerà, nulla impedisce che venga ulteriormente finanziato.

All'articolo 3 sono stati presentati numerosi emendamenti. Vedremo se ci sarà qualcosa di utile per mantenere snella e rapida la procedura, però mi pare che la parte importante e centrale di questo decreto-legge riguardante l'IRAP abbia in sé gli elementi per risolvere i problemi che questo Governo si è trovato a dover affrontare e che sono stati creati da voi.

Questo è un aspetto che si tende a dimenticare, ma io ho il dovere di ricordarlo in quest'Aula, perché l'attuale Governo ha subito una situazione ereditata dal precedente e quindi non ha colpe.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri) (Relazione orale) (ore 13,11)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2949, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 luglio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Specchia (*Commenti del senatore Specchia*). Il senatore Turrone le cede, per rispetto dovuto, non so, all'età, alla competenza o alla collocazione politica, la parola. Prima di intervenire, preferisce ascoltarla. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (*AN*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in via preliminare devo ringraziare il collega Zappacosta per l'esauriente e dettagliata relazione svolta la scorsa settimana, gra-

zie alla quale anche coloro che non conoscono o che non seguono la materia hanno potuto ricavare elementi utili per apprezzare il provvedimento.

La proposta di legge è stata presentata alla Camera, primo firmatario l'onorevole Foti, e ha lo scopo di regolamentare, finalmente, la materia dei contributi e dell'affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale.

A tutte le associazioni, al di là delle posizioni di alcune di esse, spesso di parte politica, anche fortemente ideologiche, bisogna riconoscere il grande ruolo di supplenza svolto negli anni scorsi, di fronte alla latitanza e all'inerzia delle istituzioni e degli enti locali e alla scarsa sensibilità, ma non per colpa loro, dei cittadini.

Venti o trent'anni fa il tema della tutela dell'ambiente era quasi misterioso. Se torniamo ancora più indietro, ai primi giorni della Repubblica, ci accorgiamo che anche la Carta costituzionale non conteneva, tra i principi fondamentali, quello della tutela dell'ambiente.

Mi permetto di aprire una piccola parentesi. Diverso tempo fa il Senato ha approvato, non nella forma, ma nella sostanza all'unanimità, l'introduzione all'articolo 9 della Costituzione del principio di tutela dell'ambiente. Il provvedimento è stato modificato, senza che cambiasse la sostanza, dalla Camera dei deputati. Ora, da diversi mesi, da troppi mesi, è fermo presso la Commissione affari costituzionali. Colgo l'occasione per dire che le leggi possono essere modificate e migliorate, ma per una legge come questa è dovere di tutti noi senatori, del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione e anche della Presidenza del Senato, fare in modo che si arrivi al suo esame.

Sarebbe veramente bello concludere questa legislatura introducendo tutti insieme nella nostra Costituzione il principio generale della tutela dell'ambiente. Chiudo questa parentesi dicendo che il concetto di tutela dell'ambiente è qualcosa che non va indietro nei secoli. Le associazioni ambientaliste hanno ottenuto un sostanziale riconoscimento con la legge n. 349 del 1986, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e che prevede appunto l'esistenza di associazioni che operano in questo settore le quali vengono riconosciute solo se hanno determinati requisiti.

Ho parlato dell'importante ruolo di supplenza svolto dalle associazioni ambientaliste. Fino ad oggi queste associazioni sono state finanziate, e lo sono tuttora, senza che la materia fosse regolamentata. Esse, infatti, ricevono determinati contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per la realizzazione di progetti o proposte di vario tipo; il tutto però è avvenuto e avviene con grande discrezionalità.

Onorevole Sottosegretario, basta andare al Ministero dell'ambiente per vedere come negli anni di questo Governo, e anche del precedente, le risorse siano state assegnate soprattutto ad alcune associazioni, in particolare a Legambiente, che hanno quasi monopolizzato, e continuano a farlo ancora oggi, il settore delle associazioni ambientaliste in quanto monopolizzano il comparto dei finanziamenti.

Riteniamo giusto, caro Sottosegretario, non fare il contrario, anche se il ministro Matteoli di Alleanza Nazionale e il Governo di centro-destra

avrebbero potuto cambiare pagina e assegnare buona parte dei finanziamenti ad una delle associazioni ambientaliste del centro-destra ufficialmente riconosciute: mi riferisco ad «Ambiente è Vita», della quale mi onoro di far parte insieme al senatore Zappacosta. Devo dire, invece, che sono costretto a lamentarmi per la scarsissima attenzione mostrata anche a proposte serie avanzate da questa associazione perché evidentemente al Ministero la parola d'ordine è non favorire un'associazione amica per evitare critiche e quant'altro.

Se questa è la situazione pregressa, finalmente con questo disegno di legge la materia viene regolamentata e vengono previsti rendiconti anche per i finanziamenti assegnati sui progetti e i servizi prestati dalle associazioni. Quando – mi auguro presto – il provvedimento sarà approvato dal Senato e diventerà legge avremo finalmente più chiarezza, meno discrezionalità e maggiore trasparenza rispetto alla situazione attuale e a quella degli anni passati.

È per questo motivo che fin d'ora preannuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, a differenza del senatore Specchia, la nostra valutazione di questo provvedimento è decisamente negativa, anche se devo dire che talune delle osservazioni da lui appena svolte sono condivise dal sottoscritto e dal mio Gruppo.

Tuttavia, contestiamo al Governo la discrezionalità con cui sono stati distribuite le risorse a fronte di prestazioni offerte e riteniamo che il meccanismo che viene introdotto oggi aumenti la discrezionalità e riduca i controlli. Riteniamo che, a differenza di quel che prevede per altre associazioni, la legge, che regola le modalità con cui si affidano gli appalti di servizi (perché di questo si tratta), con la scusa di un maggiore rigore, introduca norme che, da un lato, sono vessatorie per le associazioni e, dall'altro, consentono una valutazione del tutto discrezionale di ciò che le associazioni hanno realizzato. Questo è il succo della nostra contrarietà al provvedimento.

La nostra contrarietà non riguarda certamente le buone ragioni per le quali il senatore Specchia ha detto che si rende necessario introdurre elementi di valutazione, bensì il fatto che tali elementi di valutazione siano posti nelle mani di una persona sola. Infatti, quando le valutazioni sono affidate ad una sola persona e non vi è alcun richiamo a criteri, principi e regole, viene esaltata la discrezionalità e noi siamo contrari alla discrezionalità in ogni campo e in maniera particolare, come Verdi, a quella esercitata in campo ambientale, anche perché abbiamo visto quel che è successo in questi anni in tale settore: è stato, di fatto, smantellato il sistema di regole che finalmente ci eravamo riusciti a dare, facendo superare all'Italia un ritardo di moltissimi anni.

Si tratterà di ricominciare davvero, quando questo Governo verrà mandato a casa dagli elettori; dovremo rimboccarci le maniche per rico-

struire una normativa e una tipologia di comportamenti che ci riportino al posto e al ruolo che la nostra collocazione mondiale ci impone, con senso di responsabilità nei confronti degli altri Paesi, delle generazioni future, della natura e dell'ambiente.

Riteniamo che questo provvedimento sia improntato ad un atteggiamento negativo nei confronti delle organizzazioni ambientaliste che finge, a nostro avviso, di voler favorire. Un atteggiamento volto a spingere ad una ulteriore burocratizzazione delle associazioni di protezione ambientale, riportandole nell'ambito di una concezione a nostro avviso distorta e non condivisibile della sussidiarietà orizzontale.

In buona sostanza, il Ministro, che invoca la trasparenza, dovrebbe già essere in grado da oggi di garantire appunto quella trasparenza che il disegno di legge in esame prevede invece come fatto eccezionale e straordinario. Infatti, la concessione di contributi a fronte della realizzazione di specifici progetti è già oggi misura che si deve osservare, ma avremmo voluto che ci fossero criteri precisi sulla base dei quali questa serie di servizi viene valutata. Si prevede ora che essa venga definita successivamente attraverso un atto amministrativo ministeriale.

Noi non siamo d'accordo; dovrebbe essere il Parlamento a stabilire in che modo si attua una legge di questo tipo, quali sono i criteri a cui essa deve riferirsi.

Da molto tempo non si procede più secondo le metodologie indicate nell'articolo 1, cioè contributi per specifici progetti. Ci troviamo di fronte ad una disposizione anomala, che conferisce il compito di definire le condizioni per l'accesso al finanziamento solo al ministro Matteoli, con l'effetto di ricondurre in ambito discrezionale, eccessivamente discrezionale, progetti e servizi che, in alcuni casi, già oggi risultano essere finanziati, peraltro in misura sempre più ridotta, in modo declinante, come abbiamo sottolineato più volte analizzando il riparto delle erogazioni annuali.

L'articolo 1, in particolare, appare assai mal congegnato, in quanto da almeno un decennio le associazioni ambientaliste non ricevono contributi stabili o a fondo perduto da parte dello Stato, né questo articolo sembra prevederne il ripristino in forma costante. Dunque, risulta curiosa la preoccupazione di regolare con così tanta premura qualcosa che non esiste, o che non è più prevista dalla normativa vigente.

Con l'articolo 2 si vogliono, invece, regolare le modalità di erogazione dei contributi pubblici a fronte di prestazioni di servizi. La cosa, in teoria, sarebbe anche comprensibile, ma la norma invade il campo degli appalti di servizi, già puntualmente regolato senza alcun coordinamento con la normativa di settore.

Va allora ricordato che la legge n. 59 del 1987 autorizzava stanziamenti per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste riconosciute per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonché per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986.

Con successivi decreti ministeriali erano stati, quindi, definiti per il triennio 1987-1989, i criteri per la concessione dei contributi: utilità delle

iniziative ai fini della tutela dell'ambiente; fattibilità concreta dell'iniziativa; valore esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte da valutarsi in termini di protezione dell'ambiente ed in termini di informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e sociali; coinvolgimento nell'iniziativa di più associazioni; precedenza, a parità di condizioni, di programmi finalizzati alle associazioni che non godono di sovvenzioni statali.

Tutto questo non c'è più oggi: tale impostazione è stata di fatto abbandonata. Infatti, la normativa vigente non prevede più l'erogazione di fondi statali sotto forma di contributi alle attività delle associazioni. L'erogazione di risorse da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si configura, invece, come contro-prestazione a titolo oneroso a fronte di prestazioni di servizi previste da convenzioni e accordi di programma, stipulati con le associazioni stesse, individuabili e quindi variabili di anno in anno.

Come ho detto, lascia molto perplessi l'articolo 2, relativo alle modalità di affidamento di servizi alle associazioni da parte del Ministero dell'ambiente. Viene, infatti, previsto che, «qualora se ne ravvisi l'assoluta necessità ai fini del rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza» possono essere affidati – questo recita il testo – alle associazioni riconosciute servizi mediante procedure di evidenza pubblica, anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi risulti inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con cui sono state definite le procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi.

La formulazione dell'articolo, seppure depurata degli elementi più fortemente ideologici nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera, resta assolutamente ambigua. Non si comprende chi e in base a quale criterio stabilisca in quali casi sia ravvisabile l'«assoluta necessità» – il Ministro, il suo capo di Gabinetto forse? – di cui si parla al comma 1, né si comprende come mai si debba far ricorso all'evidenza pubblica laddove la normativa europea non lo prevede.

Come è noto, siamo sempre stati a favore dell'applicazione dei principi di concorrenza e pubblicità in tutte le occasioni necessarie – che ci siano gare, per carità – perché il rapporto tra i pubblici poteri ed il mercato deve essere regolato sulla base della parità di accesso. Tuttavia, immaginare lo svolgimento di gare laddove non sono nemmeno previste dalle normative comunitarie non può non essere inteso come un segnale negativo e di burocratizzazione non necessaria.

In un Paese nel quale le gare non sono spesso previste per profili, come ad esempio quelli del *general contractor*, al punto che siamo continuamente richiamati dalla Commissione europea per questa violazione, per gli affidamenti di incarichi di appalto di decine di miliardi di euro si pretende di prevedere l'obbligo delle gare sotto la soglia comunitaria.

Si configura quindi una normativa speciale, e più onerosa, per la sola associazione di protezione ambientale. Anche in questo caso la formula-

zione sembra voler lasciare il giudizio alla completa discrezionalità del Ministro.

Il decreto legislativo n. 157 del 1995 già prescrive come ci si comporta in materia di appalto dei servizi, ma la maggioranza, alla Camera, ha pensato bene di modificare tale disciplina esclusivamente per le associazioni ambientaliste, introducendo quindi un elemento pregiudiziale e discriminante nei confronti delle stesse sia rispetto alle altre associazioni ONLUS sia rispetto agli altri interlocutori del Ministero dell'ambiente, i quali continuano invece a beneficiare di quanto ordinariamente previsto dal citato decreto legislativo, senza alcuna deroga gravosa in ordine alla soglia di applicazione.

Stando al titolo del disegno di legge in oggetto, potremmo immaginare di essere di fronte ad una legge di sostegno alle associazioni. Analizzandone il contenuto, ci si rende conto di essere di fronte all'esatto contrario, ad un provvedimento che, per quanto poco incisivo nella realtà, sembra chiaramente ispirato da sentimenti di ostilità e di diffidenza verso le associazioni, tradotto con norme in parte superflue, in parte di carattere vessatorio e, per certi aspetti, con vincoli di stampo burocratico e illiberale.

Per concludere, i maggiori difetti del provvedimento sono così riassumibili: in primo luogo, si ottiene il risultato di penalizzare l'associazionismo storico, rispetto alle associazioni più recenti, che spesso non hanno diffusione sul territorio, non hanno articolazione organizzativa, esperienza, competenza e, soprattutto consistenza. Non a caso non viene previsto alcun requisito qualitativo per l'affidatario, per la concessione di contributi, neppure in relazione al servizio e al progetto finanziario.

Per inciso, l'associazione dei cacciatori, pur avendo diffusione territoriale, non è certamente un'associazione ambientalista; i cacciatori uccidono la fauna e disseminano nell'ambiente plastica e pallini: come sia possibile da parte del Governo riconoscere all'associazione dei cacciatori la qualità di associazione ambientalista, è difficile comprendere.

In secondo luogo, non viene fissato alcun tetto ai contributi; la possibilità di una copertura integrale dei costi, rimessa alla discrezionalità del Ministro, serve evidentemente più alle nuove associazioni, la cui coloritura politica è ben nota, con il rischio di veder affidati compiti importanti a organismi inadeguati, solo per garantire un finanziamento.

In terzo luogo, la rendicontazione annuale che si vuole imporre è un tipico esempio di falso rigore. Essa, infatti, non precede ma segue l'erogazione dei contributi e, soprattutto, non fa riferimento alle spese sostenute; né viene prevista la rendicontazione per singolo progetto.

Si ottiene anche l'effetto, con la contribuzione quasi automatica dei fondi, di deresponsabilizzare la dirigenza amministrativa del Ministero, a favore di una discrezionalità meramente politica che avrà l'effetto finale di scoraggiare un sano associazionismo: l'esatto contrario della pomposa affermazione di principio di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. Ribadisco l'orientamento contrario del nostro Gruppo ad un

provvedimento di cui abbiamo apprezzato lo spirito, ma non abbiamo condiviso in alcun punto i contenuti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sambin. Ne ha facoltà.

SAMBIN (*FI*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in Aula, recante disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, già approvato dalla Camera dei deputati, si pone come obiettivo quello di ricondurre l'azione delle associazioni ambientaliste ad un regime di maggiore trasparenza.

I tre articoli del disegno di legge hanno la finalità di riconoscere, in primo luogo e in modo ancora più forte di quanto faccia la legislazione vigente, il ruolo che gli strumenti volontari hanno in una moderna politica ambientale, ovvero sostituire progressivamente quelli regolamentativi e coercitivi.

Fra gli strumenti essenziali di questa moderna politica ambientale, basata sulla spontanea adesione dei cittadini e delle imprese a comportamenti virtuosi, una rete pluralista di libere associazioni volontarie può avere un ruolo centrale.

Il disegno di legge in esame, quindi, ha innanzitutto la finalità di rafforzare quella radice educativa e formativa che le associazioni di protezione ambientale rappresentano e sulla cui base le regole giuridiche assumono valore e significato.

La seconda finalità del provvedimento ha un contenuto politico non meno rilevante riguardante la trasparenza, che consente in questo caso al Parlamento di poter conoscere una situazione che non sembra essere stata sempre caratterizzata da una completa trasparenza ed equità.

È auspicabile che le associazioni ambientaliste possano svolgere un ruolo sempre più centrale che potrebbe riguardare, per esempio, anche i controlli e verifiche di strutture inquinanti.

Secondo le normative vigenti, infatti, le strutture che hanno l'obbligo di impiantare centraline per il rilevamento dell'inquinamento dei loro impianti hanno anche il dovere di gestirle, fornendo ad ARPA, Provincia e Regione i dati dei rilevamenti effettuati. Le associazioni ambientaliste potrebbero collocarsi tra le strutture controllate e gli enti controllori, gestendo loro questa fase con risultati certamente più affidabili ed attendibili.

Questa legge andrà a premiare, a valorizzare e a sostenere, anche economicamente, un associazionismo che da oggi sarà pulito e trasparente, anche nei conti, nei rendiconti e nella gente che vi lavora. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.

\* IOVENE (*DS-U*). Signor Presidente, in realtà non condivido né i contenuti né lo spirito del provvedimento in discussione e provo a spiegarne

le ragioni, non prima di aver posto ai miei colleghi, al sottosegretario Tortoli, ai senatori Specchia e Zappacosta, alcune semplicissime domande.

Cari colleghi, non eravate proprio voi del centro-destra, di Alleanza Nazionale, di Forza Italia, della Lega che in questi anni avete inveito contro l'ipertrofia legislativa, contro le troppe leggi, contro la produzione di provvedimenti legislativi, uno dietro l'altro che complicavano la vita dei cittadini e delle amministrazioni? Non siete stati sempre voi che in questi anni avete cercato di accreditarvi come campioni della semplificazione legislativa e normativa? Non siete stati sempre voi in questi anni che avete cercato di cavalcare una sbagliata concezione della sussidiarietà? Tornerò su questo aspetto.

Ebbene, voi che avete cercato di accreditarvi agli occhi della opinione pubblica del nostro Paese, sulla base di queste idee e parole d'ordine, oggi sostenete un disegno di legge che va in direzione esattamente contraria; un semplice ed inutile disegno di legge sul cui contenuto è utile riflettere approfonditamente.

Valutiamo gli articoli del provvedimento recante disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, come recita il titolo. Si potrebbe facilmente cadere nella trappola: forse sarebbe utile un disegno di legge di questo genere ma, come si dice, la legge non ammette ignoranza, tanto più nel legislatore! Era necessaria una nuova legge per disciplinare dal punto di vista amministrativo e della gestione dei contributi le associazioni in questo particolare caso ambientaliste? No, non c'era e non c'è alcun bisogno.

Io vorrei ricordare che nella passata legislatura sono stati approvati due importanti provvedimenti di legge, tra l'altro, che riguardano esattamente il trattamento fiscale e la tenuta delle scritture contabili, i rapporti tra lo Stato, le istituzioni e le associazioni, il primo dei quali è il decreto legislativo n. 460 del 1997, quello che ha istituito la figura delle ONLUS, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e l'altro è la legge n. 383 del 2000, che è quella che riguarda la disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Entrambi questi provvedimenti legislativi entrano nel merito dei rapporti, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista contabile, dal punto di vista del trattamento fiscale, tra lo Stato e l'associazionismo, tutto l'associazionismo, tutto il mondo del terzo settore.

In particolare, il decreto legislativo n. 460 all'articolo 10, quello che riguarda, appunto, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, al punto 8, individua come ONLUS le associazioni che si occupano di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi delimita chiaramente un campo.

Nello stesso articolo obbliga queste associazioni a redigere il bilancio o rendiconto annuale, e in articoli successivi, in particolare all'articolo 25 relativo alle disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, obbliga queste associa-

zioni, quindi fra queste anche le associazioni ambientaliste di cui stiamo discutendo, a redigere scritture contabili, cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere.

Addirittura, qualora i proventi di queste associazioni superino per due anni consecutivi l'ammontare di 2 miliardi di lire, modificati annualmente secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. E poi, all'articolo 28 si individuano addirittura sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori di queste ONLUS.

Quindi le associazioni ambientaliste, sia attraverso il decreto legislativo n. 460, sia qualora fossero associazioni che facessero riferimento alla legge n. 383 del 2000, sono regolamentate abbondantemente. In termini di trasparenza e di chiarezza nei rapporti tra Stato e queste associazioni non ci sarebbe perciò alcun bisogno di ulteriori provvedimenti.

Vorrei ricordare, tra l'altro, proprio in ragione del principio di sussidiarietà a cui si fa riferimento non in maniera fondata da parte vostra, che sempre nella passata legislatura nella riforma del Titolo V della Costituzione, all'articolo 118 della Costituzione viene scritto chiaramente: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Dunque, non solo riconoscono (principio già introdotto dai Costituenti all'inizio del cammino della nostra Repubblica nella Costituzione), ma «favoriscono»; ma questa legge, invece di favorire, complica, rende addirittura più difficile, per le associazioni ambientaliste, rapportarsi allo Stato, alle diverse istituzioni, sia rispetto ai soggetti privati, normali, i soggetti *profit*, le imprese e così via, sia rispetto agli altri soggetti del terzo settore, le altre associazioni che non hanno come cuore della loro attività la tutela e la promozione ambientale.

Non solo, quindi, questo disegno di legge è inutile, come abbiamo visto, perché le norme per quanto riguarda la trasparenza ci sono tutte da anni e non c'è bisogno di aggiungere altro, anzi, alcuni degli articoli in questione non aggiungono nulla a quello che già c'è; il problema è che questo disegno di legge è addirittura dannoso, appunto perché crea questa disparità all'interno del terzo settore e addirittura nei rapporti con il privato.

Che cosa traspare allora da questo disegno di legge? Traspare un sentimento di ostilità e diffidenza nei confronti delle associazioni ambientaliste. Dai piccoli particolari emerge in fondo la vera natura di un modo di essere, di rapportarsi e allora faccio riferimento a due affermazioni che hanno tradito il pensiero del collega Specchia. A un certo punto lui ha detto: «finalmente», c'era bisogno di questa legge, ed io ho dimostrato come appunto non vi sia nulla in più per poter esclamare «finalmente»; il secondo passaggio riguarda il verbo l'espressione «monopolizzare», poiché il senatore Specchia ha fatto riferimento alla circostanza che vi sareb-

bero alcune associazioni ambientaliste che monopolizzerebbero fantomatici contributi da parte del Ministero dell'ambiente.

SPECCHIA (*AN*). Certo.

IOVENE (*DS-U*). Ricordo che il Ministero dell'ambiente è stato gestito in questi quattro anni da un collega di partito del senatore Specchia medesimo.

Vorrei ora che avessimo presente che le associazioni ambientaliste non ricevono alcun contributo stabile; ricevono contributi specifici su attività progettuali rientranti nelle finalità del Ministero dell'ambiente e comunque rispondenti ai programmi richiesti, quindi è il Ministero che, caso mai, predispose dei programmi ai quali possono corrispondere le associazioni ambientaliste: e, in base a questa corrispondenza, può essere erogato un finanziamento.

La verità è che al comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge si rimanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in cui «sono definiti le tipologie di progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 2 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare».

Noi quindi per legge, in quest'Aula del Parlamento, sanciamo l'assoluta discrezionalità del Ministro dell'ambiente, il quale con un decreto definisce i criteri e le modalità di finanziamento. Se si voleva fare una legge di trasparenza, bisognava semmai sforzarsi di indicare in questo provvedimento di legge i criteri, i termini attraverso i quali far corrispondere un'eventuale scelta di finanziamento.

Inoltre, c'è l'articolo 2, che è ancora più grave...

SPECCHIA (*AN*). Con parere del Parlamento. Stai leggendo i commi a salti.

IOVENE (*DS-U*). No, ho letto il comma. Lo schema di decreto è trasmesso per un parere – un semplice parere – alle competenti Commissioni parlamentari. Ma nel momento in cui si fa un disegno di legge, se lo si vuole completo, se il problema vero è la trasparenza ed è – come voi avete sostenuto – definire chiaramente tali aspetti, bisognava verificare, cimentarsi e discutere, eventualmente introducendo questi criteri all'interno della legge.

SPECCHIA (*AN*). Nessuna legge contiene i criteri e i principi.

IOVENE (*DS-U*). Per quanto riguarda poi l'articolo 2, relativo all'affidamento di servizi, la cosa grave è che solo ed esclusivamente per le associazioni ambientaliste (perché ciò non avviene per le Spa, per le Srl, per le altre ONLUS, né per nessun'altra fattispecie) si prevede la possibilità di ricorrere, anche qui a discrezione, da parte del Ministero dell'ambiente, «qualora ne ravvisi l'assoluta necessità ai fini del rispetto dei principi di

concorrenza e trasparenza, a procedura di evidenza pubblica anche nel caso in cui il corrispettivo di tali servizi sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

SPECCHIA (*AN*). Per una ragione di trasparenza!

IOVENE (*DS-U*). C'è una norma europea la quale dispone che, al fine di evitare di complicare la vita delle pubbliche amministrazioni, al di sotto di una certa soglia (quindi al di sotto di una cifra che non è rilevante dal punto di vista dell'affidamento dei servizi), si può evitare l'evidenza pubblica e procedere con un rapporto diretto con le imprese, le società a responsabilità limitata e le altre tipologie d'impresa. Solo per le associazioni ambientaliste questo non sarà possibile: anche quando si tratti di cifre irrisorie, bisogna passare attraverso le forche caudine.

Così si complica il rapporto amministrativo e si appesantiscono tutte le procedure. Altro che semplificare la vita dei cittadini, delle amministrazioni, degli amministratori, delle associazioni! È una complicazione che ha veramente l'unico scopo di mettere le mani e in qualche modo indicare in maniera discrezionale quali debbano essere le associazioni da beneficiare e quali no. Questa è la concezione che avete dell'autonomia della società civile, delle organizzazioni di volontariato, dell'associazionismo.

Da qui traspare l'idea di un asservimento, di un neocollateralismo che volete imporre e introdurre per legge nella vita del nostro Paese, dopo che per fortuna sono stati fatti passi avantissimi e notevolissimi nella direzione di un'autonomia delle organizzazioni della società civile, nella capacità – qualunque siano le maggioranze parlamentari e i Governi – delle associazioni e delle organizzazioni del terzo settore di svolgere positivamente la loro attività e il loro ruolo.

Ecco perché io credo che questa proposta di legge sia non solo inutile, ma anche dannosa e sbagliata, ecco perché ho detto in premessa che non ne condivido i contenuti, né condivido lo spirito con il quale ci si è arrivati.

Se volessimo far prevalere il buon senso, sarebbe opportuno che ci fermassimo, prima di provocare un ulteriore danno al processo legislativo del nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi. Ne ha facoltà.

RIZZI (*FI*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori senatori, questo disegno di legge, che reca «Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale», è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Un'approvazione che è giunta dopo un lungo e serrato dibattito sul testo unificato di due proposte di legge.

La legge n. 349 del 1986 assegna già un ruolo rilevante, di forte spessore istituzionale, alle associazioni di protezione ambientale, che pos-

sono essere riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente, ma debbono essere in possesso di alcuni requisiti essenziali: avere una notevole diffusione nazionale o essere presenti in almeno cinque Regioni; avere nello statuto una adeguata finalità programmatrice e – deve risultare in modo inequivocabile – un reale ordinamento democratico; dimostrare di essere in grado di svolgere con continuità un'azione che abbia rilevanza esterna.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente, istituito dalla stessa legge n. 349 del 1986, e che è stato presieduto dal Ministro dell'ambiente, è un organismo al quale la legge affida il compito di esprimere un parere determinante circa le richieste che gli pervengono. Le associazioni ambientaliste hanno indubbiamente avuto un importante compito di controllo su tutte le attività che si svolgono sul territorio. Troppi interessi si legano a volte tra loro, progettati e difesi da persone senza scrupoli, che attentano alla salute di tutti pur di raggiungere il loro obiettivo.

Le associazioni ambientaliste, quando sganciate da interessi politici e miranti solo al bene comune, contribuiscono a creare una coscienza popolare in difesa dei valori essenziali, nel punto di incontro tra sviluppo e protezione della natura, quindi della salute. In sostanza, la collocazione del problema ambiente, nell'ambito di una visione di sviluppo sostenibile e anche come scelta di un moderno sviluppo economico e sociale, nel rispetto di tutti gli interessi posti in essere alla ricerca delle soluzioni.

Bene ha fatto il relatore, collega Zappacosta, al quale va il mio plauso, per l'ottima relazione, a puntualizzare che i rapporti tra le associazioni e il Ministero dell'ambiente non devono essere o diventare un confronto tra burocrazie, ma una auspicabile concertazione che serva a creare opportunità per l'ambiente, come possono essere i servizi e i progetti.

L'ambizione di questo disegno di legge è utilizzare al meglio l'associazionismo, quindi non solo controllo, ma anche progettualità. L'importanza nel tempo è cresciuta, tant'è che le associazioni possono essere ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi cui intendono prendere parte, purché non perseguano scopo di lucro e non esercitino attività economica.

Uno degli obiettivi del disegno di legge è disciplinare in modo assolutamente trasparente l'accesso ai finanziamenti. È importante sottolineare che le disposizioni contenute nel disegno di legge non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario vigente, in quanto non rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 87 del Trattato della Comunità europea, ai sensi del quale sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dallo Stato che, sotto qualsiasi forma, favoriscano imprese, falsando la concorrenza. Anzi, una precisazione in tal senso mette a riparo le iniziative operanti principalmente nel campo delle attività di protezione ambientale.

In buona sostanza, la proposta di legge in esame ha prima di tutto la finalità di rafforzare quella radice educativa e formativa, come ha esemplarmente motivato l'onorevole Pinto, che le associazioni di protezione

ambientale rappresentano e sulla cui base le regole giuridiche assumono valore e significato.

La seconda finalità del provvedimento ha un contenuto politico non meno rilevante, che può riassumersi con il termine «trasparenza». Il Parlamento, infatti, deve poter conoscere una situazione che non sempre è stata trasparente.

Vogliamo impedire che il libero associazionismo ambientalista si trasformi in professionismo ambientalista. Questo disegno di legge ci fornisce ampie garanzie che ciò non accadrà.

Annuncio, quindi, il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 14,02*).



## Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,  
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

**Nuova disciplina della prescrizione del reato (260)**

**Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio  
di «ragionevole durata» del processo (2699)**

**Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione  
delle recidive (2784)**

**(\*) Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di compara-  
zione delle circostanze di reato per i recidivi (3247)**

---

(\*) Testo preso a base dall'Assemblea.

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

il nuovo testo recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato, per quanto emerso sin qui dai lavori parlamentari, trova la sua ispirazione di fondo nella condivisibile esigenza di fronteggiare adeguatamente ed efficacemente il pericoloso incremento delle attività criminali su tutto il territorio nazionale, minando alla radice le esigenze di sicurezza della convivenza sociale;

le misure previste comporteranno inevitabilmente un aggravamento delle sanzioni penali la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice,

così correndo il rischio di non consentire pienamente al giudice la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento delle misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria anche attraverso il potenziamento degli organici del personale di custodia e di supporto allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena, avendo particolare riguardo a quelle realtà territoriali dove si registrano più alti livelli di criminalità.

---

## G2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

l'approvazione senza modifiche del disegno di legge recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed i termini di prescrizione del reato comporterà un probabile aggravamento delle sanzioni penali, la cui applicazione risulterà concretamente disancorata da una esaustiva e generalizzata valutazione da parte del giudice, così correndo il rischio di non consentire pienamente allo stesso la possibilità di valutare tutti gli elementi necessari per la determinazione in concreto della pena da infliggere, con più che evidenti profili di incostituzionalità;

che il prefigurato aumento delle pene, anche a seguito del più che prevedibile depotenziamento delle misure deflattive e della riduzione delle potenzialità proprie della così detta legge Gozzini, avrà come inevitabile conseguenza quella di un sensibile incremento della popolazione carceraria, che laddove non supportata dall'adozione di adeguate misure atte a fronteggiare il prevedibile affollamento degli istituti penitenziari, produrrà una inaccettabile lesione del fondamentale principio della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare il possibile aumento della popolazione carceraria attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie finalizzate al conseguente potenziamento e miglioramento delle strutture carcerarie allo scopo di assicurare dignitose condizioni di reclusione in coerenza con il principio della funzione rieducativa della pena.

---

### G3

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI

Il Senato,

considerato che:

l'Assemblea è impegnata nell'esame del disegno di legge n. 3247 recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi» con il quale, tra gli altri interventi, si reca un consistente inasprimento degli aumenti di pena previsti dal codice penale in caso di recidiva;

che attualmente la disciplina dettata dall'articolo 99 del codice penale è, di fatto, resa meno efficace dal ritardo con il quale gli uffici provvedono all'aggiornamento del casellario giudiziale, nel quale molto spesso sono assenti notizie relative a condanne definitive già inflitte o a carichi pendenti;

che l'inadeguatezza delle risorse stanziare per l'amministrazione della giustizia – che colpisce inevitabilmente anche gli uffici preposti a tale indispensabile compito – oltre a vanificare le attuali previsioni di legge, rischia di vanificare anche l'approvazione delle modifiche alla disciplina della recidiva contenute nel disegno di legge all'esame dell'Assemblea,

impegna il Governo

a stanziare le necessarie risorse economiche e strumentali e a predisporre le opportune modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti al fine di rendere tempestivo l'aggiornamento delle iscrizioni nel casellario giudiziale.

---

**G4**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Il Senato,

premessi che:

l'efficacia dell'inasprimento delle norme connesse al fenomeno della recidiva è strettamente collegato alla conoscenza e conoscibilità della «storia giudiziaria personale» di ogni cittadino;

che risulta al contrario che per problemi legati a carenza di personale e di risorse finanziarie l'aggiornamento dei dati viene effettuato con un ritardo di circa cinque anni,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici del personale amministrativo della giustizia.

**G5**

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI

Il Senato,

premessi che:

dopo oltre 40 anni solo grazie ad una difficoltosa e meritoria azione istruttoria delle procure militari – in particolare di quella di La Spezia – è stata svelata l'esistenza di fascicoli riguardanti i gravissimi crimini perpetrati all'indomani dell'8 settembre 1943 da appartenenti all'esercito tedesco, alle SS, alla Guardia Nazionale Repubblicana e alle «Camicie Nere». Finalmente gli eccidi di Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Civitella, San Pancrazio e Cebeno di Carpi potranno trovare la risposta che meritano da parte dello Stato e i responsabili, per lo meno coloro che ancora sono in vita, la giusta punizione. Al tempo stesso risultano attualmente in fase di indagine preliminare numerosi altri procedimenti per eccidi, omicidi, stragi e violenze inaudite compiute ai danni di appartenenti alle forze armate italiane che non aderirono a «Salò» nonché appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, oltre che sacerdoti, donne, bambini e anziani, vittime delle «foibe».

Considerato che:

con il disegno di legge A.S. 3247 attualmente all'esame del Senato, si prevede di ridurre il termine temporale di prescrizione, attualmente fissato dall'articolo 157 del Codice Penale e che la sua approvazione, rispetto ai crimini citati, vanificherebbe ogni sforzo in corso per recare almeno a parte delle 15/20 mila vittime delle stragi nazifasciste compiute in Italia dal '43 al '45, quella giustizia che già fu colpevolmente im-

pedita con l'occultamento dell'«armadio della vergogna» e di fascicoli «archiviati provvisoriamente» nel 1960 e riscoperti fortunatamente e che con ciò verrebbero mortificate e per sempre deluse le attese di verità e giustizia riaccese dopo decenni,

impegna il Governo:

a predisporre le opportune proposte emendative affinché sia evitata la prescrizione di reati gravissimi come quelli appena richiamati.

---

## **G6**

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

le modifiche contenute nell'Atto Senato 3247 con specifico riferimento alla contrazione dei termini di prescrizione del reato, produrranno come inevitabile effetto quello di una sostanziale rinuncia da parte dello Stato all'esercizio della funzione punitiva, contraddicendo in tal modo le professate esigenze di garantire più efficacemente la sicurezza dei cittadini ed il contrasto alle attività criminogene;

che la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti negli organici della magistratura con funzioni giudicante e requirente, avendo particolare riguardo alle aree interessate dal fenomeno della criminalità organizzata riconducibile alla sacra corona unita.

---

## **G7**

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

la modifica proposta con l'Atto Senato 3247 alle norme sulla prescrizione dei reati comporterà un innalzamento dei termini di prescrizione per i reati meno gravi ed una riduzione di quelli per i reati più gravi,

impegna il Governo;

ad adottare tutte le misure necessarie in termini di risorse finanziarie per garantire che la polizia giudiziaria sia posta nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni nell'ambito dell'attività di indagine con tempestività ed efficacia, al fine di arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati più gravi.

---

## **G8**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

la condivisa esigenza di pervenire a tempestive definizioni dei procedimenti penali, in assenza della predisposizione di adeguati supporti finanziari, strumentali e di personale resterà, come fino ad oggi accaduto, lettera morta con la fin troppo prevedibile conseguenza che si produrrà uno smisurato ed inaccettabile incremento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, favorendo in tal modo il diffondersi di una cultura dell'impunità, che produrrà il pericoloso ulteriore deterioramento del principio di legalità con conseguente mortificazione del sentimento di sicurezza dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie atte a garantire che il personale amministrativo della giustizia sia posto nelle condizioni di poter assolvere alle proprie funzioni, anche al fine di contribuire ad arginare il rischio del prodursi della prescrizione dei reati.

---

## Allegato B

### **Integrazione all'intervento del senatore Calvi nella discussione generale del disegno di legge n. 3247 e connessi**

Il disegno di legge n. 3247 affronta quattro temi: le circostanze; la recidiva; la prescrizione; l'ordinamento penitenziario (quest'ultimo sotto la particolare angolatura del trattamento riservato ai recidivi).

Per quanto attiene le circostanze, non risulta chiara la *ratio* della diminuzione della pena per la persona ultrasettantenne prevista dall'articolo 1. L'età avanzata viene in considerazione per esigenze umanitarie, e quindi può giustificare, di regola, solo un'attenuazione del rigore nell'esecuzione della pena o delle misure cautelari, non una riduzione della pena irrogabile (cfr. articoli 275 del codice di procedura penale e 47-*quater* dell'ordinamento penitenziario; e, in certo modo, anche l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

Il fatto che la minore età venga in considerazione per una riduzione della pena non può d'altra parte essere utilizzato per analogia, poiché in quel caso si tratta di una effettiva minore capacità di intendere e di volere, conseguente all'età, il che non si verifica nell'ultrasettantenne. In ogni caso, se la *ratio* è di tipo umanitario, non pare giustificato escludere il recidivo, in specie se si tratta di recidiva semplice. Si ravvisa inoltre una contraddizione tra il rilievo dato all'età avanzata nel momento della commissione del fatto, e la perdita di tale rilevanza se successivamente, e cioè nel momento della sentenza, il soggetto assume la qualifica di recidivo. Qualora si replichi che la legge, in realtà, prende in considerazione il binomio costituito dall'età avanzata insieme all'incensuratezza, si deve controreplicare che allora il binomio deve sussistere in entrambi i momenti salienti, e non solo nel momento della sentenza.

Infine, considerando che l'ultrasettantenne incensurato fruisce di una diminuzione di pena, mentre il già condannato subisce un aumento della medesima, viene a mancare uno «spazio di normalità», cioè una situazione nella quale si applica puramente e semplicemente la pena edittale.

Ancora, per quanto riguarda il tema delle «circostanze», di cui all'articolo 2, comma 1, è da rilevare come nel comma 2 dell'articolo 62-*bis* del codice penale risulti improprio definire «circostanze» le situazioni considerate dall'articolo 133. L'articolo 133-*bis* definisce criteri i parametri considerati dall'articolo 133, e la locuzione deve essere mantenuta.

La *ratio* della disposizione, a quanto pare, è quella di limitare la concessione delle attenuanti generiche agli autori di reati gravi, che siano anche recidivi. A questa stregua non si comprende perché non si debba tenere conto, ai fini della concessione delle generiche, dell'intensità del dolo, dei precedenti e di quant'altro elencato nelle parti indicate dell'arti-

colo 133, proprio in presenza di reati considerati di elevato allarme. La norma si presta ad essere letta nel senso che – proprio in presenza dei reati *ex* articolo 407 del codice di procedura penale e di recidiva qualificata – non si tiene conto della medesima, né dell'intensità del dolo, per quanto elevata. Si suggerisce quindi, quanto meno, di introdurre una precisazione del genere: «non si tiene conto, quando giocano a favore dell'imputato, (...)». Va considerato, inoltre, che il sostanziale divieto (o quanto meno la fortissima limitazione, posto che non possono essere utilizzati i normali parametri afferenti le condizioni esistenziali del reo) di concessione delle attenuanti generiche, in presenza di condanne alla pena dell'ergastolo, rischia di consolidare tale sanzione estrema, con aspetti di eccessiva rigidità, a termini dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

Vorrei, poi, osservare come la norma di cui all'articolo 3 sembri voler escludere la prevalenza delle attenuanti quando vi è recidiva qualificata (o le circostanze di cui agli articoli 111 e 112 del codice penale). Ciò significa che non è preclusa l'equivalenza, per cui tutti gli inasprimenti voluti dall'articolo 4 potranno comunque essere sterilizzati dal bilanciamento. Questo non è un male, specie pensando alle recidive plurime dei tossicodipendenti: ma certo diminuisce di molto l'impatto della normativa, specie per i delitti che non ricadono nel catalogo di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, per i quali è possibile il pieno utilizzo dei parametri *ex* articolo 133 del codice penale, ai fini delle attenuanti generiche.

Il dire che «le disposizioni del presente articolo» (cioè tutte, non solo il secondo comma dell'articolo 69 del codice penale, che è quello della prevalenza) non si applicano («sono escluse») quando c'è la recidiva qualificata, si presta d'altro canto ad essere letto anche nel senso che non c'è più alcuna normativa applicabile nella situazione considerata dal primo comma (prevalenza di aggravanti), o dal secondo comma (prevalenza delle attenuanti quando non si parla di recidiva) o dal terzo comma (equivalenza). In realtà, la deroga dovrebbe essere apportata al solo secondo comma, dicendo che «non è consentito il giudizio di prevalenza quando (...)».

Merita poi considerazione il caso della diminuzione speciale prevista dal codice di procedura penale per effetto dell'adozione del rito abbreviato o del patteggiamento. Detta diminuzione opera tecnicamente, o aritmeticamente, come una circostanza attenuante, ma in realtà non sembra che essa possa venire negata a chi ha scelto quel tipo di rito processuale, poiché, a termini dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale («(...) la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo»), la pena deve essere sempre diminuita, in conseguenza del rito, dopo che il giudice ha compiuto tutte le operazioni di legge relative alle circostanze in senso proprio. Una diversa conclusione, d'altronde, produrrebbe una vera e propria fuga dai riti alternativi.

Per quanto attiene alle modifiche apportate alle disposizioni dell'articolo 99 del codice penale in tema di recidiva, vorrei svolgere una serie di considerazioni a partire dall'articolo 4, commi 1 e 2. La recidiva semplice

prevede un aumento di pena facoltativo, ma rigido nella quantità («può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena»). La recidiva qualificata prevede un aumento facoltativo, ma flessibile («(...) fino alla metà»). Se poi si tratta di uno dei delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, l'aumento è in ogni caso obbligatorio. Il risultato empirico è che il primo aumento, quello per la recidiva semplice, non sarà quasi mai applicato (tranne che per i delitti di cui al comma 6, cioè quelli *ex* articolo 407 del codice di procedura penale, per i quali è obbligatorio), specie quando il reato sottoposto a giudizio è sanzionato con una pena grave, che dovrebbe essere aumentata di un terzo, e cioè in misura pesante, a fronte di una recidiva molto leggera. Il risultato sul piano sistematico è che, se il giudice decide di applicare l'aumento, egli finisce col trattare più gravemente la situazione meno grave (pena aumentata di un terzo) che non la più grave (aumento fino alla metà, e quindi, teoricamente, anche di un solo giorno). È assai dubbia la ragionevolezza della normativa sul punto.

Inoltre, ai fini della recidiva, il nuovo delitto assume rilevanza solamente quando è «non colposo». Giusto non appesantire la situazione quando il delitto su cui si scarica l'aumento per la recidiva è un delitto doloso. Ma appare inopportuno sterilizzare del tutto la recidiva fra delitti tutti colposi ed omogenei: una reiterazione di infortuni stradali o sul lavoro denota una pericolosità che, in un contesto di rigore verso la recidiva, non merita di essere del tutto ignorata.

Relativamente ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, gli aumenti rigidi della metà e dei due terzi (commi 3 e 4) possono essere oggettivamente eccessivi, anche se temperati dal comma 5. Si pensi al *curriculum* dei tossicodipendenti, che spesso è ricco di episodi molteplici ma non gravi, e che produrrà condanne tombali.

Giusto che l'aumento di pena per la recidiva non possa superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti. Ma è troppo poco, poiché per quei reati (cioè quelli che producono la recidiva) si realizza un vero e proprio raddoppio di pena. Cioè, mentre il nuovo articolo 99 considera la recidiva come capace di produrre un aumento di pena al massimo di due terzi, con questo meccanismo, a rovescio, i reati commessi come primo e come secondo vedono raddoppiare la propria pena per effetto della commissione del terzo reato.

Inoltre, nel comma 5 non si dice qual è il limite all'aumento, qualora la/le condanna/e precedente sia la sola pena pecuniaria. La norma si può interpretare nel senso che l'aumento di pena sarà pari alla quantità di reclusione che si determina in forza della conversione delle pene pecuniarie anteriori: ma in tal caso si avrebbe una pena pecuniaria che si proietta in una pena detentiva, contro quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 1979. Ovvero, si può interpretare che l'aumento di pena corrisponde, appunto, alla, o alle, pene pecuniarie precedentemente irrogate: ma se il reato in questione non prevede la pena pecuniaria, è incongruo sanzionarlo con pena congiunta a causa della recidiva.

In merito all'articolo 4, comma 6, non è chiaro se l'aumento di pena, nel caso di delitti *ex* articolo 407 del codice di procedura penale, debba essere obbligatoriamente non inferiore ad un terzo anche se questo terzo supera il cumulo delle pene precedenti, *ex* comma 5. La collocazione del comma in esame dopo il predetto comma 5 sembra escludere, appunto, l'applicabilità del limite. Se così è, l'aumento rigido appare ingiustificato, poiché lo stesso reato (il primo) non solo riceve doppia pena, ma, in questo caso, la seconda può essere persino maggiore della prima. È opportuno, pertanto, o posporre il comma 5 in fine di articolo, o prevedere espressamente nel comma 6 che è fatto salvo il limite di cui al comma 5.

In ordine all'articolo 5, comma 1, l'aumento di pena quale previsto per il concorso formale di reati e per la continuazione, in presenza di recidiva qualificata, conduce a conseguenze inaccettabili. Innanzitutto, poiché la recidiva viene computata due volte. Infatti l'aumento dovuto alla continuazione è calcolato dopo che sono state compiute tutte le operazioni di quantificazione della pena a proposito del reato-base, e quindi dopo che è stata conteggiata anche la recidiva. Dopo di che, quest'ultima agisce anche sul reato-satellite, il quale subisce un altro aggravamento di pena rispetto alla sua sanzione, quale si determinerebbe «naturalmente» ai sensi del vigente articolo 81 del codice penale.

Inoltre, questa disciplina può condurre ad una sanzione, per il reato-satellite o per il reato formalmente concorrente, in concreto molto più pesante di quella che essi avrebbero prodotto da soli. L'aumento, infatti, non può essere inferiore ad un terzo della pena inflitta per il reato-base, e se questo è molto grave, l'aumento sarà a sua volta assai consistente, anche se il reato «satellite» giustificerebbe una pena molto minore (esempio: rapina aggravata e porto di coltello: sei anni per la prima, anche in forza della recidiva, e due anni di reclusione per il secondo, che in via ordinaria, *ex* articolo 81 del codice penale, sarebbe stato sanzionato con qualche giorno o settimana di arresto). È bensì vero che la norma fa salvi i limiti indicati dal terzo comma dell'articolo 81 del codice penale (il quale stabilisce che «La pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti»), ma ciò può non bastare. Infatti, tra gli articoli precedenti, qui viene in considerazione l'articolo 73 del codice penale, a detta del quale – in situazione in cui non operino gli istituti mitigativi di cui all'articolo 81 – «se più reati importano pene detentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati». Ciò significa che se, ad esempio, un reato è sanzionato con sei anni e l'altro (alla stregua del solo cumulo materiale) con un anno, l'articolo 73 riduce bensì la pena complessiva a sette anni, anziché gli otto anni che scaturirebbero dall'aumento di un terzo. Il recidivo, in sostanza, fruitore del cosiddetto cumulo materiale, anziché del più mite cumulo giuridico. Ma, in questo modo, il recidivo viene totalmente privato dei benefici conseguenti all'applicazione della continuazione. La natura giuridica della recidiva non pare consentire questa deprivazione. Sussistono dubbi di legittimità costituzionale sotto entrambi i profili considerati.

Le considerazioni svolte valgono anche a riguardo dell'articolo 671 del codice di procedura penale.

Per quanto concerne la prescrizione, si osserva, in relazione al nuovo primo comma dell'articolo 157 del codice penale, che non si comprende la *ratio* della disposizione. Se con l'intervento si intende ridurre i termini di prescrizione per accelerare la conclusione dei processi, allora è assurdo che i termini vengano ridotti per i delitti più gravi, rendendo così più difficile l'azione di contrasto nei loro confronti, e vengano invece allungati per i delitti meno gravi: infatti i delitti puniti con una reclusione massima inferiore a cinque anni vedono esteso il termine attuale di cinque anni a quello di sei anni, mentre i delitti puniti con la reclusione massima di dieci anni vedono il termine ridotto da quindici a dieci anni. La disposizione appare manifestamente irragionevole. Inoltre la riduzione del termine di prescrizione per i delitti più gravi collide con il dichiarato proposito di inasprire il trattamento sanzionatorio per i recidivi. Infatti la drastica riduzione dei termini di base porterà ad un aumento notevole dei reati prescritti: e quindi molte sentenze di condanna, che avrebbero prodotto la qualità di recidivo, non saranno sentenze di condanna ma di proscioglimento, vanificando l'inasprimento voluto per la seconda, o plurima, commissione di reato (sempre che anche questa, a sua volta, non finisca pur essa in prescrizione). Il comma 5 dell'articolo 6, facendosi carico di questo probabile effetto, tenta di porvi rimedio, aumentando la quota di estensione del termine di base per effetto di interruzione o di sospensione del medesimo. Ma, da un lato, il rimedio appare assai discutibile, perché la recidiva non giustifica effetti su istituti diversi dal trattamento sanzionatorio (quantità di pena, o benefici vari). Dall'altro lato, il rimedio, ove pur fosse giustificabile, non pone riparo sufficiente: un termine prescrizione che oggi è di dieci anni più cinque, domani sarà, anche nel caso di recidiva più negativa, di sei anni più quattro, non difficile da valicare.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 157 del codice penale prevede che, ai fini di determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto delle sole aggravanti ad effetto speciale, e non sono invece considerate le aggravanti per le quali «la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato» (nozioni che l'articolo 63, comma 3, del codice individua come distinte). Questo significa che le aggravanti che producono il passaggio dalla reclusione all'ergastolo (articoli 576 e 577 del codice penale) non vengono conteggiate. Di qui l'evenienza che delitti gravissimi, oggi non passibili di prescrizione, eventualmente scoperti dopo molto tempo ma non per questo meno gravi, diverranno soggetti a prescrizione di ventiquattro anni.

Nella nuova formulazione dell'articolo 157 manca poi ogni previsione relativamente ai delitti puniti con la sola pena pecuniaria (per i quali la norma vigente provvede assimilandoli ai delitti della fascia minore). Il risultato è che questi delitti, che sono i più lievi, diventano imprescrittibili. Si può replicare che il primo comma dell'articolo 157 del codice penale contempla una situazione residuale universale («e comunque un tempo

non inferiore a sei anni ...»): ma la struttura dell'articolo è quella di una corrispondenza fra il tempo della prescrizione e il tempo corrispondente al massimo della pena edittale: dunque la pena pecuniaria, per definizione, non vi rientra.

L'aver espressamente stabilito che la prescrizione è rinunciabile consente di affermare con maggiore fondatezza che cosa accade qualora, avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione, il processo ne accerti la colpevolezza. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, si deve condannare, altrimenti l'economia processuale sarebbe del tutto vanificata. Dall'innovazione di cui al comma 6 discende che la prescrizione non è un istituto di natura sostanziale, bensì di natura processuale. Ciò che l'imputato fa venir meno con la rinuncia è la conclusione in rito del processo: egli fa valere, in nome del diritto di difesa, una pretesa all'accertamento, il quale ovviamente è a doppia uscita.

Al riguardo, va sottolineato che da tale premessa discendono importanti conseguenze in tema di legge penale sopravvenuta più favorevole.

La normativa vigente prevede che per il reato continuato il termine per la prescrizione decorra dal giorno in cui è cessata la continuazione. Il disegno di legge, sopprimendo questa disposizione, fa decorrere il termine da ciascuno dei reati. L'innovazione urta anch'essa contro la natura del reato continuato, che in tanto giustifica il trattamento ad esso riservato, in quanto è considerato a tutti gli effetti come un reato unitario. Il rendere prescrivibile una parte del reato continuato e non l'altra, e magari prescrivibile proprio il reato-base, tra l'altro collide con l'obiettivo perseguito dall'articolo 5.

Il nuovo primo comma dell'articolo 159 del codice penale capovolge l'elencazione del testo vigente, con il risultato di considerare autonomamente, per una seconda volta, sia l'autorizzazione a procedere (n. 1) sia la sospensione per impedimento (n. 3), che sono già tutte incluse nella disposizione generale di cui alla prima parte del comma. Nel caso di impedimento dell'imputato o del suo difensore, la sospensione del processo, e quindi del termine di prescrizione, si verifica inoltre solamente «per il tempo dell'impedimento». Questo produce difficoltà di ordine pratico spesso insuperabili (quanto è durata la malattia dell'imputato?), laddove è indispensabile conoscere con certezza il formarsi del termine di prescrizione. Esso produce altresì un'illogicità di ordine sistematico, poiché l'articolo 304 del codice di procedura penale, nel regolare la medesima situazione in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, assegna rilevanza non al solo «tempo dell'impedimento», ma all'intero «tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato». Prevedere una disciplina ampia in materia di libertà personale, e rigorosissima in materia di prescrizione, appare manifestamente irragionevole.

Il comma considera quale *dies a quo* della sospensione della prescrizione il «momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta» di autorizzazione a procedere. Ciò può essere appropriato quando si tratta dell'autorizzazione di cui all'articolo 313 del codice penale; non quando si tratta di richiesta presentata dal giudice *ex* articolo 3, comma 4, della

legge 20 giugno 2003 n. 140, in cui la domanda non mira ad ottenere un'autorizzazione a procedere, ma in cui è comunque imposta dalla legge una sospensione del processo. Sembra opportuno disciplinare anche questa situazione.

Con l'articolo 160 del codice penale si attribuisce rilevanza ad una serie di atti processuali, il cui compimento, essendo significativo di un'attivazione dell'apparato giudiziario, giustifica il «ripartire dell'orologio». Con l'articolo 161 del codice penale si devitalizza, in pratica, la maggior parte di quegli atti. Infatti, se l'aumento è comunque ristretto ad un quarto del termine di base, ogni atto che sia compiuto dopo il primo quarto del medesimo non ha più alcuna efficacia.

È forte al riguardo il sospetto di irragionevolezza della previsione.

Sempre in relazione alle modifiche apportate all'articolo 161 del codice penale, è assurdo che la sospensione del processo, in ipotesi anche molto ampia, per causa non addebitabile in alcun modo agli attori del processo, penalizzi il processo medesimo in ogni caso. Si pensi alla sospensione dovuta alla incapacità dell'imputato (articolo 71 del codice di procedura penale), che può durare anni, e che non trova più riconoscimento, se non minimo o nullo, nella disciplina del disegno di legge.

Inoltre è preoccupante la scomparsa del vigente articolo 161, comma 2 («Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri»). L'eliminazione di questa norma si presta a far insorgere cause di sospensione per taluno dei reati connessi, e quindi avviare più facilmente gli altri a prescrizione.

Va conclusivamente osservato che una forte riduzione dei termini di prescrizione avrà come ulteriore effetto negativo un ancora maggior rifiuto di ricorrere ai riti alternativi: nella comparazione tra una pena ridotta ma certa e un'estinzione del reato sempre più probabile, vi sarà – per lo meno per i reati il cui termine di prescrizione non è lunghissimo – una fuga ancora più pronunciata dal giudizio abbreviato e dal patteggiamento, con ulteriore affollamento dei dibattimenti ed effetto moltiplicatore in termini di lunghezza dei medesimi e di estinzione dei reati.

Particolare attenzione deve inoltre essere dedicata all'effetto dirompente che la nuova normativa avrà su un numero elevatissimo di processi in corso, i quali sono gestiti avendo come prospettiva legittima un certo termine di prescrizione, e si troveranno a dover fare i conti con un termine assai più breve, in taluni casi non osservabile in alcun modo. Occorre ricordare che, quando venne varata la riforma costituzionale dell'articolo 111 – la quale introduceva un'innovazione altrettanto dirompente sul regime di utilizzabilità delle prove – il legislatore, proprio per evitare una falcidia di processi condotti con l'osservanza delle norme allora vigenti, dettò una norma di rango costituzionale (l'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999) che rinviava ad una legge ordinaria per mitigare l'impatto della riforma sui processi in corso. Ciò significa che esiste un principio, sancito a livello costituzionale, di tutela dei processi in corso di fronte a norme fortemente innovative. Se la nuova norma sul «giusto pro-

cesso», pur dettata da un principio di civiltà giuridica assai più elevato di quello in discussione, trovò una deroga temporanea per salvare i processi in corso, a maggior ragione deve essere introdotta una norma transitoria nella presente materia.

Per quanto concerne l'ordinamento penitenziario, si osserva che il riassetto della detenzione domiciliare sembra muoversi su tre linee: estensione sino alla totalità della pena per l'ultrasettantenne incensurato (salva esclusione per i reati considerati «gravi»); esclusione della misura per i reati «gravi» (disposizione già vigente) e per i recidivi *ex* articolo 99, comma 4; recupero della possibilità della misura anche per il recidivo *ex* articolo 99, comma 4, se appartiene ad una delle categorie speciali (ultra 60; infra 21; malato; genitore).

Il nuovo comma 0.1 introduce la regola che la pena della reclusione, di qualunque entità, è scontata in detenzione domiciliare se il condannato è ultrasettantenne e non recidivo. Il principio è abnorme: *a*) perché il reato può essere stato commesso anche molti anni prima dell'età avanzata; *b*) perché l'esigenza umanitaria, che pare essere l'unica *ratio* giustificatrice del beneficio rafforzato, trova già nella disciplina vigente una speciale considerazione; *c*) perché un'esigenza così forte da condurre alla non carcerazione totale, a prescindere dall'entità della pena, viene inspiegabilmente annullata da una recidiva anche modesta e insignificante (ad esempio una multa in età giovanile). A mitigare questa disciplina, il disegno di legge eccettua dal beneficio tutta una serie di delitti, considerati gravi, ma nel far ciò incorre in ripetizioni ed illogicità. I delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, ad esempio, compaiono una prima volta nel quadro del «libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale»; compaiono una seconda volta all'interno dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e compaiono una terza volta nell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario medesimo. Fra i delitti come sopra eccettuati ne compaiono alcuni (articolo 600-*quater* del codice penale, detenzione di materiale pedo-pornografico, punibile addirittura con la sola multa; articolo 609-*quater* del codice penale, specie nei casi di «minore gravità») la cui gravità non è tale da giustificare l'esclusione. Viceversa, dall'elenco sono esclusi delitti di sicura gravità, almeno quale desumibile dal livello di pena edittale: i delitti contro l'incolumità pubblica (quando non commessi per finalità di terrorismo), la concussione, il riciclaggio, la clonazione di esseri umani e altri. Infine: appare anomalo che l'ultrasettantenne, purché affetto da una qualche inabilità parziale, possa godere di tre anni di detenzione domiciliare, anche se recidivo semplice (e i tre anni potrebbero anche rappresentare l'intera pena); mentre, nella stessa condizione giuridica e per il medesimo delitto non ostativo, ciò è precluso all'ultrasettantenne, la cui condizione umana, peraltro, è considerata così rilevante da meritargli la misura per grande che sia la pena da espiare (il che va letto come se l'ultrasettantenne fosse connotato da inabilità presunta alla detenzione carceraria). La norma non è facilmente difendibile sul piano della ragionevolezza.

L'articolo 50-*bis*, di nuova introduzione, estende la quantità di pena espiata, necessaria per ottenere la semi-libertà, in capo ai recidivi. L'espressione usata («ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale») è tuttavia impropria (perché ciò che si applica è l'aumento della pena, e non la recidiva) e causa di incertezze. Che cosa avviene se la recidiva è stata ritenuta, ma bilanciata da attenuanti se si tratta di recidiva semplice, ma entrambi i delitti ricadono *sub* articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (il quarto comma dell'articolo 99 presuppone la commissione del terzo reato)? Questa situazione appare infatti più grave della recidiva «tripla» ma con precedenti insignificanti.

In ogni caso, appare necessaria una disposizione transitoria, che chiarisca se la nuova restrizione si applichi o meno ai condannati che, al momento di entrata in vigore della legge, avevano già maturato un'espiazione di pena in misura sufficiente ad ottenere la semi-libertà. L'articolo 10 del disegno di legge non contiene disposizioni a questo riguardo.

Il comma 7 dell'articolo 7 pone il divieto di concedere più di una volta le misure alternative al recidivo ai sensi del quarto comma dell'articolo 99. Il divieto deve ritenersi operante anche se la misura applicata si è conclusa positivamente ed anche se all'affidato in prova è stata concessa la detrazione di pena *ex* articolo 54, sintomo di «positivo evolversi della sua personalità»; e persino se la nuova condanna (cioè quella che attribuisce all'interessato la qualità di «autore del terzo delitto») concerne un reato commesso anteriormente alla misura alternativa già fruita, ma passato in giudicato dopo. La norma è evidentemente di dubbia ragionevolezza.

Gli istituti di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 attengono la fase dell'esecuzione, e la pena detentiva inflitta può essere (anzi, di regola, è) essa medesima frutto di cumulo di varie condanne; e per taluna di queste condanne è altamente normale che sia stata applicata la recidiva, anche quella qualificata ai sensi del quarto comma dell'articolo 99 del codice penale. La dilatazione a quattro anni, prevista dal testo vigente, è appunto dettata dall'esigenza di racchiudere (o sperare di racchiudere) in un unico trattamento terapeutico una fase della vita del tossicodipendente. Con la prima proposizione dell'articolo 94-*bis* si contraddice la finalità primaria della norma. La lotta contro la recidiva non può trascurare che la recidiva del tossicodipendente ha connotati del tutto particolari. Al limite, si può intervenire sul comma 5 dell'articolo 94, stabilendo che la seconda fruizione del beneficio deve concernere una quantità di pena più ridotta della prima.

L'articolo 656 del codice di procedura penale ha in effetti prodotto molte disfunzioni.

Tuttavia, il renderlo inoperante nei confronti dei recidivi, sia pure ai sensi del quarto comma dell'articolo 99 del codice penale, significa, di fatto, abrogarlo: infatti, se il soggetto deve essere incarcerato, è segno che non ha potuto fruire della condizionale, e quindi è, di regola, un recidivo plurimo.

L'articolo 10 recita: «La presente legge (...) si applica ai fatti commessi anteriormente (...) e ai procedimenti in corso (...) salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli». Dunque, se contiene disposizioni più favorevoli, si applica ai reati commessi in passato; se contiene disposizioni meno favorevoli (ad esempio, la recidiva, la prescrizione per i reati lievi), si continuano ad applicare le norme vigenti. Nulla è previsto per il futuro.

Sembrerebbe ovvio rispondere che una legge, per definizione, si applica agli accadimenti posteriori alla sua entrata in vigore. Ma questa dice espressamente che «entra in vigore il (...)» e «si applica a (...)». Dunque potrebbe sostenersi che, proprio perché consapevole dell'effetto pesantissimo che una simile normativa avrebbe se operante in perpetuo, il legislatore ha ritenuto di circoscriverne l'efficacia: «si applica ai fatti passati». In tal caso, peraltro, ne uscirebbe rafforzato il suo carattere di amnistia mascherata, perché l'effetto sarebbe circoscritto ad una certa data; nonché di norma di favore, perché destinata ai processi in corso.

*Sen. CALVI*

### **Integrazione della senatrice De Petris nella discussione generale del disegno di legge n. 3500**

Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame contiene già all'articolo 1, così come evidenziato nella pregiudiziale da me presentata, una grave violazione dello Statuto del contribuente assolutamente anticostituzionale.

Lo Statuto infatti nel corso di questa legislatura è stato più volte calpestato. Non si contano i provvedimenti che hanno modificato le regole fiscali relative all'esercizio in corso, ponendo il contribuente in difficoltà e vanificando il quadro di certezze che, nel corso della precedente legislatura, il centro-sinistra aveva introdotto con la legge 212 del 2000.

Con il decreto-legge 106, articolo 1, comma 1 si va oltre. Lo Statuto viene esplicitamente modificato attraverso lo strumento del decreto-legge, violando la sua natura di principio generale dell'ordinamento, derogabile e modificabile solo espressamente e non attraverso leggi speciali. Recentemente la Corte di cassazione, in una sentenza, ha ribadito questo principio, riconoscendo che il legislatore ha assegnato a questo corpo normativo, una rilevanza particolare, una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni in materia. In altre parole lo Statuto del contribuente si configura come norma interposta tra la legislazione tributaria ed i principi costituzionali da questa esplicitamente richiamati, gli articoli 3, 23, 53 e 97. I principi enunciati nello Statuto dovrebbero rappresentare quindi la guida per risolvere i dubbi interpretativi della legislazione tributaria, sia successiva che precedente.

Oltre allo strumento impiegato, improprio ed inadeguato, profondamente viziata risulta essere la ragione della modifica proposta. Con l'affermazione che «la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria» «non determina obiettiva condizione di incertezza» si cerca di rispondere, in modo contingente, alla recente messa in discussione dell'IRAP in sede comunitaria da parte dell'avvocato generale, assicurandosi dalla possibile flessione del gettito prodotta dalla situazione di incertezza. Da un lato il Governo non attua alcuna difesa in sede comunitaria dell'imposta in questione, a suo tempo approvata dall'Unione. Si associa anzi al coro dei critici, giudicando l'imposta «inefficiente e mal concepita», «zavorra per la crescita» prefigurandone uno smantellamento, che peraltro le disastrose condizioni del bilancio pubblico impediscono di attuare. Dall'altro si cautela nei confronti del contribuente, oggetto in questi anni di promesse e condoni, forzando lo statuto varato per attuare il principio di collaborazione e lealtà con il fisco.

L'IRAP è un tributo importante, che reca un gettito di circa 30 miliardi di euro, ha sostituito altri tributi tra cui i contributi sanitari ed è stato pensato per dare alle Regioni una leva significativa, capace di rafforzare l'autonomia tributaria. Anziché affrontare queste questioni, che rappresentano il vero cuore del federalismo, offuscato dalle devoluzioni pa-

dane, si elude il problema, concentrando l'attenzione su questioni di gettito, che tradiscono il timore del Governo di un buco supplementare, che si aggiungerebbe alle dissipazioni accumulate nella legislatura, rendendo insostenibile il disavanzo pubblico.

Del tutto ipotetica appare infine la disposizione che prevede la facoltà di compensare le somme versate con quelle «effettivamente dovute in base alle future norme di riordino dell'IRAP» (quelle norme tanto attese e rinviate, all'ultimo momento, all'anno prossimo). È l'ennesima norma annuncio, a futura memoria, che ha caratterizzato la legislazione finanziaria in questa legislatura.

#### *Premio di concentrazione*

La misura può essere a pieno titolo annoverata tra le numerose disposizioni di bandiera di cui sono state costellate le leggi finanziarie di questi anni. Gli elementi caratteristici di queste norme sono in genere l'effetto annuncio, l'inconsistenza strutturale e la carenza di copertura. Anche in questo caso i requisiti sembrano esserci tutti.

Il tema della dimensione d'impresa è oggetto di un particolare intervento agevolativo, nella forma del credito d'imposta, volto a sostenere i processi di concentrazione tra le microimprese (massimo 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 milioni di euro): l'obiettivo dichiarato è quello di elevare la dimensione media delle imprese che, com'è noto, costituisce uno degli elementi di strutturale debolezza dell'apparato produttivo italiano. Se l'obiettivo è certamente condivisibile, e su questo si innesta l'effetto annuncio, il meccanismo agevolativo proposto rischia di essere piccola cosa rispetto ai problemi da affrontare.

Un'agevolazione commisurata ad un beneficio del 10 per cento, come credito di imposta, calcolato sul valore della produzione che risulta togliendo al valore della produzione complessiva del nuovo soggetto quello della più grande tra le imprese che partecipano all'operazione di concentrazione non sembra essere in grado infatti di modificare in nessun modo il quadro delle convenienze e le imprese si concentreranno o meno a prescindere dall'agevolazione. Una norma quindi inconsistente dal punto di vista strutturale. Un tetto di spesa estemporaneo di qualche decina di milioni di euro non è certo lo strumento più adatto per affrontare un tema di fondo come quello della dimensione delle imprese.

Ma l'aspetto più significativo si riscontra questa volta sul versante della copertura finanziaria: si propone infatti l'ennesimo taglio lineare, congegnato in modo da fare quadrare i conti, degli stanziamenti recati dalla tabella C della legge finanziaria. Una miriade di interventi vengono in altre parole «limati», senza indicare in nessun caso le attività delle leggi in esecuzione che dovrebbero essere interrotte per liberare le risorse necessarie.

Si tratta del solito esercizio di finanza creativa che ormai è stato ripetuto troppe volte: a fronte di riduzioni al margine di risorse allocate in competenza, che quindi solo parzialmente, sulla base di coefficienti di rea-

lizzazione diversi per ogni provvedimento, potrebbero in teoria produrre dei risparmi, si concedono dei crediti di imposta, che produrranno un immediato impatto negativo sul gettito Irap. Il risultato è chiaro: un peggioramento dell'equilibrio finanziario, già seriamente compromesso da questo Governo. Crediamo sia giunto il momento di invertire la rotta.

Ma la parte più pericolosa di questo provvedimento la troviamo all'articolo 3, dove si porta a compimento il processo di «svendita» del patrimonio immobiliare della Difesa iniziato con il famigerato articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003, collegato alla Finanziaria per il 2004, e successivamente perfezionato dall'ultima legge Finanziaria, con l'articolo 1 comma 443.

In particolare, il comma 2 lettera *a*) introduce una modifica al comma 13-*quater* del citato articolo 27 che ad una prima lettura potrebbe apparire come una mera correzione formale dei riferimenti normativi in esso contenuti. E, per la verità, nella relazione introduttiva si avvalorava questa lettura riduttiva della portata della norma, laddove si afferma che «si provvede a correggere errori formali presenti in norme vigenti relative alla dismissione di immobili della Difesa, consentendo così ad esse di operare, nonché a rendere più coerenti i processi di alienazione di tali immobili con il quadro delle opportunità operative già esistenti da un punto di vista più generale; si provvede altresì a rendere più coerente il quadro operativo-finanziario che si riferisce a tali dismissioni». In pratica si sostituisce il riferimento ai commi da 6 a 8 dell'articolo 27 con il rinvio ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2005. Ben lungi dall'essere il mero coordinamento che il Governo prospetta, tale modifica determina conseguenze giuridiche e pratiche di assoluto rilievo in materia di dismissioni immobiliari e trasforma la norma in una disposizione devastante per la tutela del nostro patrimonio culturale.

I commi 13 e 13-*bis* che riguardano specificamente gli immobili della Difesa sono stati collocati nell'articolo 27 la cui rubrica recita: «Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico», successivamente, con la Finanziaria per il 2005, sono stati introdotti 5 nuovi commi, da 13-*ter* a 13-*septies*, volti a integrare la disciplina degli immobili della Difesa.

In particolare, il comma 13 ha esteso l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto-legge 351 del 2001 ( noto per aver introdotto la dismissione di immobili pubblici attraverso le cosiddette «società veicolo») agli immobili della Difesa, mentre il comma 13-*bis* ha demandato all'Agenzia del Demanio, di concerto con il Ministero della Difesa, di individuare dei beni immobili in uso dell'amministrazione stessa «non più utili ai fini istituzionali da inserire nei programmi di dismissione».

Successivamente, con i suddetti cinque commi aggiuntivi, è stata prevista una procedura specifica per la fase di «prima applicazione», stabilendo che, entro il 28 febbraio 2005 il Ministero della Difesa avrebbe dovuto individuare i beni immobili da dismettere e consegnare al Ministero dell'Economia.

Gli immobili consegnati sarebbero quindi entrati a far parte del patrimonio disponibile dello Stato ed assoggettati alle procedure di «valorizzazione» e dismissione e, giustamente, assoggettati altresì al disposto dell'articolo 27 che prevede la preventiva verifica circa la sussistenza dell'«interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico» di tutte le «cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico».

Il riferimento ai commi 6 e 8 dell'articolo 27 era pienamente corretto e legittimo, dal momento che, ove fosse emerso dalla verifica esperita sui singoli beni, l'interesse artistico, storico, archeologico, tali immobili sarebbero rimasti definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali (D.Lgs n. 42 del 2004).

In realtà il Governo non ha mai avuto alcuna intenzione di sottoporre gli immobili della Difesa alla doverosa valutazione dell'interesse culturale, volendo di fatto scavalcare l'inequivocabile procedura prevista dalla legge per tutti gli immobili pubblici, volta alla loro tutela, seppur fortemente indebolita dall'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso.

Con la correzione effettuata attraverso l'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto-legge in esame, si dà veste formale e definitiva all'intenzione originaria di sottrarre i soli immobili della Difesa alla disciplina generale, configurandosi un palese contrasto tra norme facenti parte di un medesimo articolo nonché una deroga di amplissima portata a norme generali di tutela dei beni culturali.

La contestuale pubblicazione del decreto ministeriale (emanato addirittura il 28 febbraio ultimo scorso) di individuazione degli immobili della Difesa destinati alla svendita (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 giugno 2005, vale a dire tre giorni dopo la pubblicazione del decreto-legge in esame) consente di comprendere appieno la portata devastante di questa norma.

Il decreto ministeriale, infatti, individua come «non più utili ai fini istituzionali», ai sensi dei commi «13-ter e 13-quater articolo 27», 240 tra immobili e aree appartenenti all'Amministrazione della difesa, che vengono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato ai fini di una successiva alienazione. Proprio il riferimento all'articolo 13-quater, modificato solo tre giorni prima dal decreto legge in corso di conversione, consente così la svendita ai privati di beni (non solo immobili ma anche intere aree) che hanno un interesse culturale, storico e artistico indubbio e sono il più delle volte collocati in riserve marine, parchi nazionali e regionali, aree naturali protette. In alcuni casi si tratta di beni di alto valore culturale e paesaggistico e storico, come il Faro di San Domino alle Isole Tremiti, il Torrione Francese del Castello di Gaeta, Forte Bravetta a Roma dove furono trucidati dai tedeschi molti cittadini romani, gli immobili situati sulla spettacolosa isola di Palmaria, proprio davanti a Porto Venere, la settecentesca isola ottagonale di Ca'Roman davanti a Chioggia. (Inoltre, l'elenco che contiene i 240 beni della Difesa (Allegato A) potrebbe non essere quello definitivo poiché l'articolo 5 del decreto ministeriale autorizza la Direzione generale dei lavori e del demanio a concordare con l'Agenzia

del demanio «eventuali modificazioni, sostituzioni o integrazioni» non si sa in base a quali criteri).

Il Governo, quindi, ha privilegiato un facile realizzo finanziario, non tenendo affatto conto dei contesti di interesse ambientale, storico e artistico in cui i beni sono collocati, né ha valutato la questione fondamentale del loro valore anche sociale e del loro potenziale reimpiego nell'ambito delle politiche di gestione territoriale.

Altro effetto pregiudizievole per la tutela di questi beni è determinato dalla introduzione del comma 437, il quale limita fortemente l'applicazione del diritto di prelazione agli enti locali territoriali (compresi gli enti gestori delle aree protette nelle quali si collocano) esponendo questi beni al rischio di speculazione privata e sottraendoli di fatto alla fruizione dei cittadini. Mentre per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, la cui alienazione viene esperita telematicamente con una procedura di invito pubblico ad offrire nonché agli immobili di valore inferiore a 250.000 euro alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica andata deserta, il diritto di prelazione non può essere, in alcun modo, esercitato, per gli immobili di valore superiore a 250.000 euro l'ente territoriale, per esercitare il diritto di prelazione, ha a disposizione solo quindici giorni che scattano dalla data di comunicazione della determinazione a vendere!! (Il comma 438 fa salvo, invece, il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovino comunque nel godimento dell'immobile).

Questa operazione, condotta a «regola d'arte», evidenzia come il sistema di tutela e di gestione italiano, fino a pochi anni fa all'avanguardia, è stato, da questo Governo, progressivamente legittimato e smantellato a opera degli stessi ministri a cui era affidato che con le due ultime finanziarie si sono industriati ad allargare la presenza dei privati a scapito della pubblica amministrazione, fino a prefigurare la totale alienabilità del patrimonio culturale. Questo ulteriore tassello non sarebbe stato possibile senza la sostanziale ed esplicita modifica dell'articolo 27, comma 13-*quater*, la quale, derogando per gli immobili della Difesa al principio generale della inalienabilità dei beni di interesse culturale, di fatto apre la strada per il futuro a operazioni di vendita attraverso il semplice trasferimento di beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scavalcando la normativa e le procedure rimaste oggi a difesa dei nostri beni culturali.

Come Verdi abbiamo presentato molti emendamenti su questo articolo per riportare detti beni all'interno delle procedure di verifica dell'interesse storico, artistico e paesaggistico per salvaguardare immobili e aree di valore storico e ambientale.

Spero che la maggioranza e il Governo li accolga per garantire la tutela dei beni di interesse storico artistico e paesaggistico.

Sen. DE PETRIS

### Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 7 luglio 2005, il Presidente del Gruppo Forza Italia ha comunicato che il 6 luglio 2005 è stato eletto Vicepresidente del Gruppo stesso il senatore Falcier, in sostituzione del senatore Costa, dimissionario.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)

Conferimento della croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero (3210-B)

(presentato in data 11/07/2005)

*S.3210 approvato da 4<sup>a</sup> Difesa; C.5922 approvato con modificazioni da 4<sup>a</sup> Difesa;*

Ministro Economia e finanze

Ministro Innovazione

(Governo Berlusconi-II)

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento (3535)

(presentato in data 07/07/2005)

*C.5263 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.4947);*

On. Tarditi Vittorio, Amato Giuseppe, Arnoldi Gianantonio, Baiamonte Giacomo, Barbieri Emerenzio, Blasi, Gianfranco, Cammarata Diego, Consentino Nicola, Deodato Giovanni, Di Teodoro Andrea, Fallica Giuseppe, Mancuso Filippo, Fragalà Vincenzo, Fratta Pasini Pieralfonso, Lavagnini Roberto, Liotta Silvio, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Marras Giovanni, Nicotra Benedetto, Pezzella Antonio, Pittelli Giancarlo, Rodeghiero Flavio, Santori Angelo, Sanza Angelo, Spina Diana Domenicantonio, Stradella Francesco, Strano Nino, Delfino Teresio, Trantino Enzo, Valducci Mario, Vitali Luigi, Volontè Luca, Zacchera Marco, Schmidt Giulio, Martini Francesca, Cesaro Luigi, Alfano Ciro, Tarantino Giuseppe, Carlucci Gabriella

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (3537)

(presentato in data 11/07/2005)

*C.66 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.453, C.643, C.1268, C.1558, C.2233, C.2344, C.2576, C.4027, C.4068);*

On. Lussana Carolina

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538)

(presentato in data 11/07/2005)

*C.5490 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2443, C.3402, C.3975, C.5552);*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Cossiga Francesco

Istituzione della Procura Superiore della Repubblica, modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario ed all'ordinamento della pubblica sicurezza e dei servizi di informazione e di sicurezza (3536)

(presentato in data 11/07/2005)

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

*A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

in data 11/07/2005 il Senatore Pellicini Piero ha presentato la relazione sul disegno di legge:

Dep. Calzolaio Valerio ed altri

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997» (3428)

*C.4673 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.5546);*

in data 11/07/2005 il Senatore Provera Fiorello ha presentato la relazione sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999» (3323)

### **Governo, trasmissione di documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 giugno e 5 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Giovanni Zotta, nell'ambito del Ministero della salute;

ai dottori Enrico Martino, Rosa Russo, Letizia Ravoni, Vincenzo Donato, Concetta Zezza ed Ernesto Battisti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, con lettera in data 4 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate da:

Comune di Valmacca (AL), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 675);

Compagnia di Gesù Pontificia Università Gregoriana previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2005, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2002 (Atto n. 676).

Detti documenti sono stati trasmessi, per opportuna conoscenza, alla 5<sup>a</sup> e alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente, competenti per materia.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 2004 (*Doc. CXIX*, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup>, alla 6<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1<sup>o</sup> luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativamente al secondo semestre 2004 (*Doc. CXVI-bis*, n. 8).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione**

In data 21 dicembre 2001, il Senato deliberò di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Verona, nei confronti della deliberazione con la quale l'Assemblea del Senato, nella seduta del 31 gennaio 2001 ha dichiarato che i fatti di cui al Documento IV-*quater*, n. 60/XIII Leg., per i quali era in corso un procedimento penale a carico dei senatori Gnutti e Spe-

roni, riguardavano opinioni espresse da due membri del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con sentenza 23 giugno 2005, n. 267, depositata in Cancelleria il successivo 7 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica.

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 4 luglio 2005, ha inviato il testo di due posizioni, di quattro risoluzioni e una decisione, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 25 al 26 maggio 2005:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (*Doc. XII, n. 483*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 8<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007 (*Doc. XII, n. 484*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup>, alla 9<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una decisione sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (*Doc. XII, n. 485*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

una risoluzione sulle relazioni UE-Russia (*Doc. XII, n. 486*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali: il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali (*Doc. XII, n. 487*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup>, alla 3<sup>a</sup> e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente;

sulla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità nel contesto degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) (*Doc. XII, n. 488*). Detto documento è stato trasmesso, ai

sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

sulle armi leggere e di piccolo calibro (*Doc. XII, n. 489*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente.

### **Petizioni, annunzio**

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Mauro Mellini, di Civitavecchia (Roma), e moltissimi altri cittadini chiedono che non s'introduca nel codice penale il cosiddetto reato di plagio (*Petizione n. 1228*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Gubert e Salzano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08189, dei senatori Pedrini ed altri.

### **Interpellanze**

VANZO. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando all'interpellante che:

la Sig.ra Gabriella De Marchis, essendo stata convenuta in giudizio avanti il Giudice di Pace di Velletri ed essendo stato deferito alla stessa interrogatorio formale da parte dell'attore, il giorno 16 maggio 2005, accompagnata dal proprio difensore, è comparsa avanti il Giudice di Pace di Velletri, dott. Piero Spinelli;

chiamata la causa, la Sig.ra De Marchis ha fatto ingresso nell'aula d'udienza con il proprio avvocato. Su indicazione di quest'ultimo si è seduta davanti al giudice, dott. Spinelli. Questi, visto ciò, ha domandato chi fosse la signora. Il difensore ha fatto presente al giudice che la Sig.ra De Marchis era la parte convenuta evocata per quella udienza onde rendere l'interrogatorio formale deferitole dall'attore ed ammesso dal Giudice. Il dott. Spinelli, allora, rivolto alla Sig.ra de Marchis, l'ha risolutamente invitata ad uscire dall'aula d'udienza;

alla osservazione del difensore che la parte può presenziare all'udienza ai sensi dell'art. 84 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile e che per di più la stessa avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio formale, il dott. Piero Spinelli ha preso ad urlare dicendo: «Il Giudice sono io; decido io chi deve stare in aula». Quindi, avendo il difensore della Sig.ra de Marchis osato ribadire il diritto della propria assistita, lo stesso dott. Spinelli ha continuato ad urlare minacciando il difensore

che «avrebbe sospeso l'udienza», di tal che il difensore della Sig.ra De Marchis è stato costretto a formalizzare a verbale la richiesta di autorizzazione della presenza in aula della Sig.ra De Marchis;

il dott. Piero Spinelli ha disatteso l'istanza ed ha disposto l'escusione di uno dei testi adottati dalla Sig.ra De Marchis in assenza della stessa dall'aula;

introdotto il testimone, il dott. Piero Spinelli ha continuato a tenere un tono aggressivo anche con quello, tanto che ad un certo punto il teste ha chiesto di poter sospendere la deposizione non essendo sereno, sentendosi intimidito dal Giudice,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui il dott. Piero Spinelli, nominato Giudice di Pace presso l'Ufficio di Velletri nel 1995, sia tuttora in servizio presso quell'Ufficio del Giudice di Pace pur risultando all'interpellante che nel 2000 il Consiglio Superiore della Magistratura ha emesso parere negativo per la riconferma dell'incarico di Giudice di Pace al prefato dott. Piero Spinelli.

(2-00749)

### Interrogazioni

MANZIONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Salernitana Sport Spa, pur avendo «guadagnato sul campo» il diritto a disputare il prossimo campionato di calcio di serie B, rischia di non essere iscritta regolarmente per i debiti erariali ai fini IRPEF vantati dall'Agenzia delle entrate;

infatti la COVISOC – nel procedere all'esame della situazione contabile della società – ha deciso di escludere la Salernitana, il Perugia, il Torino ed il Messina;

per poter regolarizzare la pendenza fiscale la Salernitana Sport Spa ha già presentato da tempo una richiesta di transazione che le consenta di rateizzare il debito erariale;

l'Agenzia delle entrate territoriale – che ha curato l'istruttoria della pratica – ha confermato la regolarità e fondatezza della richiesta, trasmettendola all'Agenzia delle entrate di Roma per la definitiva decisione;

appare evidente, quindi, che la COVISOC non avrebbe potuto assolutamente escludere la Salernitana Sport spa – così come le altre società di calcio interessate – senza aspettare la decisione dell'Agenzia delle entrate di Roma, che è l'unico soggetto pubblico legittimato a decidere sulla richiesta presentata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro interrogato sia al corrente di tale delicata vicenda;

quali iniziative – anche d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze – intenda adottare per evitare che gli organi federali compe-

tenti assumano decisioni che possano compromettere la regolarità dei campionati di calcio e deludere le legittime aspettative delle tifoserie locali.

(3-02196)

VALLONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Torino Calcio spa, pur avendo «guadagnato sul campo» il diritto a disputare il prossimo campionato di calcio di serie A, rischia di non esservi iscritto a causa dei debiti erariali ai fini IRPEF vantati dall'Agenzia delle entrate;

la Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di calcio professionistiche (CO.VI.SOC.), nel procedere all'esame della situazione contabile della società in parola, decideva di escludere il Torino Calcio spa, la Salernitana Sport spa, il Perugia ed il Messina;

il Torino Calcio spa aveva presentato da tempo un'istanza di transazione per la rateizzazione del debito erariale;

l'Agenzia delle entrate territoriale (che aveva curato l'istruttoria della pratica) confermava la regolarità e fondatezza della richiesta del Torino Calcio spa e la trasmetteva per competenza all'Agenzia delle entrate di Roma per la definitiva decisione;

alla luce di quanto sopra, appare evidente che la CO.VI.SOC. non avrebbe potuto assolutamente escludere il Torino Calcio spa (al pari delle altre società di calcio sopra elencate) senza attendere la decisione finale dell'Agenzia delle entrate di Roma, unico soggetto pubblico legittimato a decidere sulla richiesta presentata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale delicata vicenda.

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo – d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze – intenda adottare, al fine di evitare che gli organi federali competenti assumano decisioni che possano compromettere la regolarità dei campionati di calcio e deludere le legittime aspettative delle tifoserie locali.

(3-02197)

### **Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il 15 luglio 2005 è prevista l'apertura di un grande parco marino, «Zoomarine», a Torvaianica, località del litorale romano dove verranno

rinchiusi oltre 100 esemplari marini e uccelli tropicali di diverse specie. Nei lanci di agenzia inviati in questi giorni alla stampa per la campagna di promozione e nel sito ufficiale, Zoomarine viene descritto come «un parco marino e d'intrattenimento» oltre a «un luogo di divertimento ed incontro ravvicinato con gli animali». «L'attività del parco», sempre secondo le notizie fornite dagli organizzatori di Zoomarine, sarà «incentrata su emozionanti spettacoli in grado di permettere al pubblico di ammirare gli animali ed osservare il legame intenso e speciale che si stabilisce tra loro e gli addestratori». Il palinsesto annunciato dagli organizzatori è costituito da quattro spettacoli: quello «dei delfini con esibizioni con addestratori», quello «con le otarie, foche e leoni marini», e spettacoli a tema con i leoni marini, con ambientazione di pirati e galeoni e danze con ballerine di nuoto *synchro*. Inoltre è previsto uno spettacolo, «per l'area amazzonica», con diverse specie di pappagalli brasiliani. Per nascondere l'aspetto puramente commerciale e la finalità speculativa del parco gli organizzatori si sono preoccupati di far sapere che il loro «interesse prioritario» è «il benessere degli animali», perseguito sia attraverso «una clinica veterinaria molto avanzata e un centro di recupero per animali spiaggiati, dotato di primo soccorso e di un centro di riabilitazione e reinserimento nell'ambiente naturale di tutte le specie che si trovano in difficoltà», nonché con la promozione di «numerosi progetti di ricerca scientifica in collaborazione con le migliori Università ed enti italiani ed internazionali»;

da notizie apparse sulla stampa, una parte dei delfini impiegati nel parco Zoomarine sarebbero importati da paesi extraeuropei, nella fattispecie Cuba. Questo tipo di importazione richiede una particolare autorizzazione in base a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione e dai relativi regolamenti applicativi per i paesi dell'Unione europea;

lo zoo-delfinario «Zoomarine» rientra pienamente nel campo di applicazione del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.100 del 2.5.2005, entrato in vigore il 17 maggio scorso. In particolare, la struttura risponde a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, in quanto ha «carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed è amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno», ed espone e mantiene «animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività»;

il richiamato decreto legislativo n. 73 del 2005 reca le disposizioni necessarie per ottenere la licenza, che è indispensabile affinché possano aprire nuove strutture non in funzione prima dell'entrata in vigore della norma (solo ed esclusivamente le strutture già esistenti a quella data godono, infatti, dei benefici disposti dall'articolo 10, ovvero della possibilità di adeguamento alle nuove disposizioni entro due anni, cioè fino al 17 maggio 2007). In particolare l'articolo 4 prevede una procedura autorizzativa molto articolata e complessa, che coinvolge diverse istituzioni: la licenza viene rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche

agricole, sentita la conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda delle strutture e previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa;

l'allegato 1 del citato decreto, alla lettera *B*), n. 3 (a cui rinvia l'art. 3, comma 1, lettera *e*, del decreto medesimo), ben chiarisce e evidenzia che tra i requisiti minimi necessari affinché una struttura possa ottenere la licenza vi è l'assoluto divieto di indurre gli animali «ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del pubblico» e che ciò è in evidente contrasto con le finalità del parco Zoomarine enunciate dagli stessi organizzatori;

le attività promosse dallo Zoomarine, in particolare quelle che prevedono «incontri ravvicinati con gli animali» come il nuoto e il contatto fisico con i delfini, sono altresì espressamente vietate dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 469 del 6 dicembre 2001, che regola la detenzione dei tursiopi in cattività (la specie di delfini più comunemente utilizzata a questo scopo). Lo stesso decreto prescrive inoltre che «qualora siano tenute dimostrazioni, le stesse devono essere basate prevalentemente sul comportamento naturale dell'animale» e le «vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi»;

considerato inoltre che:

appare evidente che il parco «Zoomarine» non persegue finalità educative ma esclusivamente commerciali, realizzate con spettacoli che ignorano il benessere degli animali e le loro esigenze socio-etologiche, in palese violazione delle normative vigenti in materia. Gli animali, come è ben noto, oltre alla costrizione in ambienti delimitati, sono addestrati attraverso la deprivazione alimentare e costretti alla coabitazione tra esemplari appartenenti a branchi diversi. In particolare gli spettacoli con animali evoluti come i delfini sono da considerarsi antieducativi, per la ridicolizzazione che viene fatta della loro natura;

il parco «Zoomarine» non sarà a giudizio degli interroganti in grado di effettuare alcuna attività di recupero nei confronti degli animali in difficoltà e la previsione di questa attività è finalizzata, ad opinione degli interroganti medesimi, unicamente al mascheramento di intenti speculativi e per ottenere la relativa autorizzazione;

dal punto di vista scientifico, numerosi ricercatori sostengono che gli studi e le ricerche di etologia e fisiologia in cattività sono fortemente influenzati dalle devianze comportamentali e fisiologiche che la detenzione in vasca determina negli animali. I risultati di tali studi sono pertanto artefatti e modificati da devianze comportamentali o fisiologiche che la stessa cattività induce e che i risultati ottenuti finora dagli esigui studi effettuati in tale contesto, in particolar modo sui mammiferi marini, non possono rispecchiare assolutamente quello che è il normale comportamento degli animali in natura. Tali risultati non sono quindi utilizzabili ai fini della conservazione della specie o altre finalità scientifiche. L'Italia, al fine della conservazione o gestione delle popolazioni di mammiferi marini, si è, al contrario, recentemente impegnata in studi sulle popolazioni in natura aderendo all'Accobams (Accordo per la conservazione

dei cetacei del Mar nero, mediterraneo e zone atlantiche contigue) e ratificando l'accordo sul santuario del Mar Ligure;

gli annunciati intenti di promozione di progetti di ricerca scientifica da parte della società che gestisce il parco Zoomarine sono un espediente per ottenere, in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione, alla quale anche l'Italia ha aderito, l'autorizzazione alla detenzione dei mammiferi marini protetti,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa e, in caso affermativo, se siano state rispettate tutte le procedure autorizzative necessarie per l'apertura del parco Zoomarine, in particolare se il soggetto richiedente abbia ottemperato ai visti, ai pareri, alle autorizzazioni e alle concessioni previste dalle norme vigenti per la garanzia della compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali;

se ai Ministri interrogati sia stata richiesta e, in caso affermativo, in base a quali requisiti concessa, la licenza prevista dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»;

se, in assenza di licenza, il Ministro dell'ambiente non ritenga necessario impedire l'apertura del parco Zoomarine in quanto questa sarebbe in contrasto con l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che prevede esplicitamente la chiusura di strutture operanti senza autorizzazione;

se i Ministri interrogati, in base alle affermazioni degli stessi titolari, riportate in premessa, sulle attività previste nel parco Zoomarine spa, non ritengano inopportuno l'avvio dell'iniziativa, in quanto in palese contrasto con le norme vigenti, che vietano l'induzione di atteggiamenti innaturali negli animali a beneficio del piacere del pubblico;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno verificare, per tutti gli animali detenuti, il pieno adempimento degli obblighi di legge a cui la società Zoomarine spa deve attenersi relativamente alle autorizzazioni previste dall'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie di flora e fauna in via di estinzione;

se risponda al vero la notizia, richiamata in premessa, in base alla quale alcuni delfini utilizzati dalla struttura sarebbero importati da Cuba e, in questo caso, se sia stata richiesta la necessaria autorizzazione;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno intervenire affinché sia accertata la provenienza dei delfini con analisi del DNA e ogni altra verifica documentale che attesti la reale nascita in cattività da genitori dichiarati dalla struttura Zoomarine e che escluda ogni possibile prelievo in natura degli animali importati dalla stessa società.

(3-02198)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CHIRILLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel Salento vi sono il Parco protetto di Cesine e centinaia di ettari di aree tutelate da vincoli paesaggistici;

nella giornata del 6 luglio 2005, intorno alle ore 15,00, è scoppiato un incendio spaventoso nella pineta di San Basilio, un'area di circa cento ettari che si estende fra San Cataldo e San Foca, all'altezza di Torre Specchia, proprio a ridosso di Villaggio Nettuno;

l'allarme è scattato immediatamente ed i vigili del fuoco hanno mandato tempestivamente sul posto tutti i mezzi disponibili, provenienti da Lecce, Maglie, Veglie, Otranto, Tricase e Gallipoli ed inoltre sul posto sono arrivati anche i volontari di Casarano e di Ugento, nonché la forestale;

l'ultimo ad arrivare, intorno alle 17.00, è stato il Canadair, che giunto da Bari ha effettuato lanci d'acqua a ripetizione sull'incendio, difficile da domare a causa dei nove focolai molto distanti l'uno dall'altro e del vento non a favore;

considerato che:

il Salento, e nella fattispecie le province di Lecce, Brindisi e Taranto, è una zona ricca di parchi e pinete, soggetta ogni anno a incendi, ed è imperdonabile che l'aereo sia arrivato con circa due ore di ritardo rispetto alla prima segnalazione fatta alle forze dell'ordine;

se il Canadair fosse intervenuto prima si sarebbero probabilmente salvati molti ettari di pineta e di macchia Mediterranea,

si chiede si sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di porre rimedio a tale intollerabile situazione e se non ritenga indifferibile ed urgente mettere a disposizione dell'area salentina, già dotata della postazione aerea portuale di Lecce, un aereo Canadair da utilizzare tempestivamente in caso di incendi.

(4-09032)

FORCIERI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che con la legge 17 maggio 1999, n. 144, il Parlamento ha conferito al Governo la delega per la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

che tale legge di delega, dopo ampia e motivata discussione parlamentare, all'articolo 55, comma 1, lett. g), ha previsto il riordino, anche con riferimento alle situazioni pregresse, del potere di rettifica dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni assicurative;

che il fine espresso della disposizione citata è quello di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti l'esercizio di tale potere di rettifica per errore, un potere che in base alla legislazione previgente poteva

essere esercitato in modo illimitato e che anche per questo motivo aveva dato luogo a fenomeni di distorsione applicativa e ad un ampio contenzioso a carico dell'ente;

che infatti, sotto il regime previgente, presso alcune sedi territoriali dell'Inail si era verificato un ricorso improprio e surrettizio al potere di correzione per errore, ed in tali sedi si era alimentato e concentrato un pesante contenzioso che aveva inutilmente appesantito l'azione amministrativa dell'ente ed aveva indebitamente colpito, anche sotto il profilo economico, molti lavoratori assicurati;

che dunque, anche in considerazione di tali fenomeni distorsivi, la legge di delega aveva espressamente esteso questa tutela anche alle situazioni pregresse;

che l'errore preso in considerazione è solo quello imputabile all'ente, avendo la legge delega espressamente escluso il caso di errore dovuto a colpa o dolo del lavoratore assicurato;

che la legge delega ha effettuato un preciso bilanciamento di interessi, intendendo in questo caso tutelare l'interesse del lavoratore assicurato alla ragionevole continuità della prestazione previdenziale attribuitagli senza suo dolo o colpa e da questi percepita in buona fede, e la conseguente certezza dei rapporti giuridici instaurati;

che l'interesse dell'ente previdenziale è stato anch'esso considerato e tutelato dalla legge delega, che richiama espressamente e fa salvo in capo all'Inail il più ampio potere di revisione del provvedimento di attribuzione della rendita e che per l'esercizio di tale potere di revisione era già previsto ed è tuttora vigente il termine di quindici anni prima che si consolidi in capo all'assicurato il diritto alla prestazione assicurativa goduta;

che l'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel rispetto dei principi e criteri direttivi così fissati dalla legge di delega, ha fissato un termine di dieci anni per l'esercizio del potere di rettifica per errore imputabile all'ente previdenziale e, quanto alla tutela delle situazioni pregresse, ha assegnato un breve termine (centottanta giorni) agli interessati per inoltrare la richiesta di riesame dei provvedimenti di rettifica adottati dall'ente sotto il regime previgente;

che il medesimo articolo stabilisce inoltre che l'errore dell'ente assume rilevanza ai fini della rettifica della prestazione assistenziale solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti disponibili all'atto del provvedimento originario;

che la medesima disposizione fornisce tutela, come previsto dalla legge di delega, anche alle situazioni pregresse, precisando che nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, a differenza di quelli ancora pendenti, la riattribuzione della prestazione decorra solo dal mese successivo alla domanda e non dia diritto alla restituzione di somme arretrate;

vista la sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale, che si limita a caducare i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo citato;

considerate peraltro:

la piena legittimità del termine di decadenza decennale introdotto a carico dell'ente previdenziale e a tutela degli interessi dell'assicurato ed anche la piena ragionevolezza della disciplina retroattiva, ricavabile dal bilanciamento di interessi risultante dall'esame dell'intera disciplina normativa e di riferimento, nonché dall'analisi dei lavori parlamentari;

la perdurante vigenza dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 38 del 2000 con i quali, giova ribadirlo, si stabilisce che l'errore dell'ente assume rilevanza ai fini della rettifica della prestazione assistenziale solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti disponibili all'atto del provvedimento originario, evidentemente a tutela dell'interesse economico alla prestazione assicurativa da parte del lavoratore di buona fede;

la perdurante vigenza della legge di delega, alla quale la Corte non ha esteso il giudizio di illegittimità;

considerato inoltre:

che sembra che l'Inail si accinga a sospendere dal prossimo mese di agosto le prestazioni previdenziali erogate in applicazione delle disposizioni caducate;

che si prevede perciò l'insorgere di ulteriori e delicati problemi interpretativi ed applicativi in relazione alla posizione di soggetti deboli, ormai numericamente scarsi, la cui tutela è stata invece legislativamente assunta dalla legge di delega tuttora vigente, legge nei cui confronti una sospensione immediata delle prestazioni previdenziali si porrebbe in aperto contrasto, esponendo l'ente alle inevitabili conseguenze di aumento del contenzioso,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga assolutamente indispensabile intervenire senza alcun ritardo nei confronti dell'Inail per evitare la sospensione immediata delle prestazioni da parte dell'Inail stessa, eventualmente adottando misure di carattere provvisorio che consentano la regolare prosecuzione delle prestazioni professionali;

quali iniziative il Governo intenda inoltre assumere per tutelare in via definitiva i diritti dei lavoratori assicurati interessati *ex* articolo 9 del decreto legislativo n. 38 del 2000.

(4-09033)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 27 giugno 2005 è stato eseguito lo sgombero forzato del condominio sito in via S. Pietro 6 nel quartiere Braida a Sassuolo (Modena), condominio in cui abitano numerosi lavoratori migranti, molti con famiglie, con l'utilizzo di un contingente enorme di forze dell'ordine;

l'ordinanza a fondamento dello sgombero era stata comunicata solo alcuni giorni prima agli abitanti del condominio di via S. Pietro;

in alternativa l'amministrazione comunale ha offerto come soluzione temporanea degli alloggi inadeguati e inabitabili che sono risultati ina-

gibili, in particolare la struttura di Ponte Fossa, un dormitorio comunale per nulla adatto a famiglie e in stato di manutenzione del tutto scadente;

a seguito dello sgombero gli inquilini coinvolti hanno stabilito un presidio di protesta permanente nella piazza grande di Sassuolo;

in data 5 luglio 2005, su richiesta dell'amministrazione comunale, le forze dell'ordine operavano lo sgombero del presidio, avvenuto in forma civile e pacifica;

nell'ordinanza di sgombero dello stabile venivano elencati problemi di sicurezza sociale, di stabilità strutturale del condominio, di sanità e igiene;

i componenti delle famiglie che hanno formato il comitato di via S. Pietro risultano incensurati, come d'altronde è comprovato dal fatto di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno;

fino a pochi giorni prima dello sgombero, la ASL riconosceva l'idoneità delle abitazioni ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri;

per la verifica della stabilità dell'immobile il Comune di Sassuolo ha inspiegabilmente affidato la perizia a un ingegnere privato;

solo una settimana prima dello sgombero le banche concedevano pacificamente mutui per l'acquisto di abitazioni nello stabile in oggetto; considerato che:

con lo sgombero sono stati colpiti lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno per lavoro, moltissimi proprietari delle stesse abitazioni da cui sono stati sgomberati, sulle quali stanno pagando un mutuo (alcuni lo hanno già estinto), integrati in un territorio nelle cui fabbriche producono ricchezza per tutta la comunità e con figli che frequentano regolarmente le scuole del luogo;

secondo dati certi forniti dalla stessa, la procedura di sgombero è costata all'Amministrazione oltre 195.000 euro. Questa somma, aggiunta ai cospicui fondi già stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dalla Regione Emilia Romagna per il quartiere Braida, avrebbe potuto essere utilizzata per un piano di riqualificazione urbana, istituito previsto da leggi nazionali e regionali e già attuato in altri casi;

in ordine all'offerta ventilata dal Comune ai proprietari per l'indennità di quello che si dimostra essere un esproprio abitativo di fatto, senza le garanzie previste dalla legge, va sottolineato come le cifre irrisorie prospettate (12.000-15.000 euro) testimoniano l'intento dell'Amministrazione di procedere unilateralmente e senza mediazione alcuna,

si chiede di sapere se risulti:

perché l'Amministrazione comunale non abbia coinvolto altri enti locali e la Regione per la soluzione anche emergenziale della vicenda;

perché non siano stati utilizzati i fondi della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio destinati al quartiere dove è sito il condominio;

perché si sia proceduto a uno sgombero forzato il giorno 27 giugno quando il 23 giugno si era tenuto un incontro tra il Comitato di via S. Pietro e l'amministrazione comunale per trovare una soluzione;

quali siano i reali piani del Comune per l'intera area del quartiere Braida;

quali interessi o convenzioni ci siano con le banche che fino a pochi giorni prima continuavano a concedere mutui per l'acquisto di abitazioni nel palazzo;

che ne sia soprattutto dell'applicazione della legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004, recante «norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati» che prevede all'art. 1, comma 2, la costruzione di una società multiculturale consentendo (art. 3, comma 5) alla Regione di esercitare poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, all'art. 5 elenca i compiti dei Comuni ai fini di attuare le politiche di intervento in materia e all'articolo 10, in forma dettagliata ed efficace, impone a Regione e Enti locali (tra cui naturalmente i Comuni) interventi volti a sostenere la ricerca di una soluzione abitativa a beneficio di cittadini stranieri immigrati;

perché nel caso del Comune di Sassuolo tale ente non solo non abbia attuato la norma di legge, ma addirittura abbia di fatto tolto alle famiglie di via S. Pietro un bene primario come la casa, regolarmente acquistato;

si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

se intenda verificare l'operato dell'amministrazione comunale di Sassuolo e l'applicazione delle leggi a tutela dei diritti di cittadinanza degli immigrati;

quali misure intenda adottare per garantire una soluzione equa e dignitosa per le famiglie coinvolte nelle procedure di sgombero indicate.

(4-09034)

ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

si è appreso dalla stampa locale che il 6 giugno 2005 sono stati inaugurati il cosiddetto «molo di levante» e le nuove banchine del porto di Pescara;

tale intervento infrastrutturale, ampliando notevolmente gli spazi destinati alle operazioni commerciali ed alle attività turistiche, rappresenta un importante passaggio funzionale allo sviluppo dello scalo pescarese;

rispetto ai problemi ambientali determinati dalla precedente realizzazione della «diga foranea», indispensabile, però, alla sicurezza della navigazione, la nuova opera produrrà effetti senz'altro positivi, ma non risolutivi;

al riguardo sono in corso di studio avanzato, da parte dell'Apat, diverse ipotesi di soluzione, tra le quali la possibilità di creare varchi sulla diga medesima, trasformandola, in alcuni tratti di limitata estensione, in struttura sommersa;

la necessità di pervenire all'adozione di una misura definitiva appare improcrastinabile;

a fronte di un prospettato incremento dei traffici di merci e passeggeri connesso alle aumentate capacità operative del porto, si rende peraltro indispensabile, al fine di non compromettere la viabilità urbana, il potenziamento del sistema stradale attraverso il prolungamento dell'Asse Attrezzato fino alle sedi portuali che saranno ritenute più idonee,

si chiede di sapere:

quali strategie si intenda perseguire per giungere al superamento delle problematiche sopra evidenziate;

se non si ritenga di prevedere con sollecitudine ulteriori interventi infrastrutturali quale, ad esempio, la realizzazione di banchine esterne alla diga foranea, al fine di consentire al porto di Pescara di entrare a pieno titolo nel contesto internazionale dei trasporti e nel sistema delle «autostrade del mare».

(4-09035)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'ANAS S.p.A. è proprietaria di migliaia di case cantoniere;

che da tempo è cessato l'uso delle case quali alloggi dei cantonieri;

che nel 1996 l'ex Ente ANAS emanò disposizioni molto dettagliate per «l'utilizzo degli alloggi di servizio»: in particolare veniva disposto che gli alloggi inutilizzati quali residenze dai cantonieri potevano essere concessi al restante personale dipendente, ma a titolo oneroso e purché ad uso di «prima abitazione»;

che, ciononostante, quantomeno in Puglia, le case cantoniere sono state occupate in violazione delle succitate disposizioni e, per giunta, senza un corrispettivo;

che nel 2003, persistendo tale illecita e generalizzata situazione, l'ANAS S.p.A., Compartimento di Puglia, tentava di sanarla invitando gli occupanti *sine titulo* a sottoscrivere un «atto di concessione in uso dell'alloggio in casa cantoniera» dietro corrispettivo di un modestissimo canone;

che detto tentativo è rimasto vano se è vero che a tutt'oggi solo l'uno o il due per cento degli occupanti ha regolarizzato la propria posizione;

che la situazione è talmente fuori controllo che in molti casi il dipendente che occupa gratuitamente la casa si è appropriato anche degli spazi pertinenziali, così impedendo ai cantonieri di usarli per depositare materiale e attrezzature per l'ordinaria manutenzione e sicurezza delle strade e costringendoli ad utilizzare depositi a decine di chilometri di distanza dal luogo ove invece sono necessari;

si chiede di sapere:

da chi sia stata tollerata questa situazione ben nota a tutto il personale dell'ANAS S.p.A. e se l'azionista della società non ritenga di rivadersi nei confronti dei responsabili;

se la Corte dei Conti sia stata posta a conoscenza di tale grave danno erariale o se l'alibi sinora utilizzato per coprire l'illecito sia stato

quello di non sapere a tutt'oggi se il patrimonio immobiliare costituito dalla case cantoniere appartenga al Demanio o all'ANAS stessa.

(4-09036)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, da diversi anni, migliaia di emigranti turchi, nei primi quindici giorni di luglio, utilizzano il porto di Brindisi per raggiungere il loro Paese d'origine;

che in passato, come più volte segnalato dall'interrogante, con appositi atti di sindacato ispettivo, i passeggeri turchi hanno dovuto affrontare enormi disagi anche per la carenza di servizi elementari e comunque per la mancata organizzazione dell'accoglienza;

che per quest'anno erano state date assicurazioni di una migliore organizzazione;

che, invece, nella giornata di mercoledì 6 luglio 2005 circa 200 emigranti turchi hanno dovuto sottoporsi a lunghissime code davanti ai *box* delle agenzie per l'espletamento delle formalità d'imbarco e poi hanno dovuto raggiungere a piedi, sotto il sole, il *terminal* di Punta delle Terrane, che dista circa un chilometro, per sottoporsi al controllo di polizia, con tempi complessivi di alcune ore;

che alcuni passeggeri sono stati colti da malore e vi sono state generali proteste per la situazione innanzi citata;

che è davvero incomprensibile come, per un evento che si ripete ogni anno, non sia stato finora possibile evitare i pesanti inconvenienti innanzi evidenziati;

che va ulteriormente modificata e migliorata l'organizzazione dell'accoglienza ai passeggeri presso il porto di Brindisi, anche per evitare che diversi utenti decidano di utilizzare altri porti meglio organizzati,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-09037)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che presso l'ufficio postale centrale di Ceglie Messapica (Brindisi), da diversi giorni, si registrano interminabili code, con una situazione che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri;

che causa del grave disservizio è la carenza di personale;

che, inoltre, Poste Italiane spa, per coprire i posti vacanti, assume personale precario che lavora allo sportello per non più di tre ore per essere poi sostituito da altre unità, tutto questo, ovviamente, con effetti negativi sulla funzionalità del servizio;

che il Comune di Ceglie Messapica ha denunciato questa situazione al responsabile provinciale delle Poste, mentre aumentano le lamentele e le proteste dei cittadini;

che l'Ufficio postale di Cisternino (Brindisi) per quattro mesi sarà spostato in un diverso locale per consentire l'effettuazione di lavori nell'attuale sede;

che l'Amministrazione comunale, con nota del 23 giugno 2005, ha fatto presente a Poste Italiane spa che la sede scelta in via provvisoria è ubicata in un punto interessato da un notevole traffico veicolare, sprovvisto, oltretutto, di parcheggi;

che tutto ciò viene aggravato dall'aumento dell'utenza dovuto alla presenza di numerosi turisti,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-09038)

CICCANTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel Comune di Grottammare (Ascoli Piceno) è stato realizzato un manufatto in cemento armato, in area del demanio marittimo e sulla battigia, con destinazione di ristoro per pesca turismo promossa dal Comune;

che la concessione edilizia per tale realizzazione, che rappresenta una grave offesa all'ambiente, è stata rilasciata dal Comune medesimo al marito della Vice Sindaco;

che sono stati inutilmente sollevati dubbi e perplessità sulla correttezza amministrativa con cui tale concessione edilizia è stata rilasciata, ma il Comune è rimasto indifferente anche alle proteste della minoranza del Consiglio comunale;

che, al di là della legalità delle procedure amministrative, rimane comunque criticabile e fortemente da contrastare il merito della scelta urbanistica, che vede fortemente compromesso il paesaggio come bene culturale da salvaguardare,

si chiede di conoscere:

se la competente Soprintendenza delle Marche abbia autorizzato la realizzazione del manufatto di cui trattasi;

quali eventuali azioni amministrative siano state compiute per verificare la regolarità delle procedure seguite, dopo che l'evento ha suscitato un aspro confronto politico, andato ben oltre l'ambito comunale, ampiamente riportato dalle cronache locali;

quali poteri siano in grado di esercitare la competente Soprintendenza delle Marche, ed il Ministero in indirizzo, per fermare il grave guasto ambientale prodotto da un manufatto realizzato senza tener conto del contesto culturale ed ambientale.

(4-09039)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che nel Comune di Grottammare (Ascoli Piceno) è stato realizzato un manufatto in cemento armato, in area del demanio marittimo e sulla

battigia, con destinazione di ristoro per pesca turismo promossa dal Comune;

che la concessione edilizia per tale realizzazione, che rappresenta una grave offesa all'ambiente, è stata rilasciata dal Comune medesimo al marito della Vice Sindaco;

che sono stati inutilmente sollevati dubbi e perplessità sulla correttezza amministrativa con cui tale concessione edilizia è stata rilasciata, ma il Comune è rimasto indifferente anche alle proteste della minoranza del Consiglio comunale;

che, al di là delle procedure amministrative seguite, rimane il forte impatto ambientale della scelta di merito, che compromette un contesto ambientale armonico,

l'interrogante chiede di conoscere:

se siano stati predisposti adeguati controlli da parte delle Autorità statali, competenti in materia, di salvaguardia del territorio e di vigilanza sull'uso delle aree demaniali, per verificare la liceità dell'intervento edilizio autorizzato dal Comune di Grottammare;

se la concessione edilizia sia conforme agli strumenti urbanistici approvati e se questi abbiano rispettato le norme e le procedure stabilite dalle norme legislative statali e regionali, nonché da quelle amministrative che disciplinano l'attività degli enti locali competenti in materia;

quali iniziative si intenda promuovere – vista l'indifferenza del Comune di Grottammare di fronte alle denunce di forze politiche e di privati cittadini sul devastante impatto ambientale determinatosi – per fermare la realizzazione di detto manufatto, in attesa che si definisca la regolarità delle procedure amministrative in merito al rilascio della concessione edilizia di cui trattasi.

(4-09040)

MAGNALBÒ. – *Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel mese di maggio 2005 il Governo, rispondendo presso la IV Commissione permanente della Camera dei deputati all'interrogazione 5-04279, attinente alle relazioni sindacali all'interno dello stabilimento di Piacenza sede del Polo di mantenimento pesante nord, e ad altre presunte disfunzioni gestionali, sottolineava i risultati largamente positivi raggiunti dalla Direzione, che pongono l'Ente al primo posto tra i complessi industriali similari, sia civili che militari;

tali risultati sono stati confermati anche dall'Ispettorato Logistico dell'Esercito che, nei mesi di marzo e luglio 2004, con due note di encomio, ha riconosciuto l'incarico impegnativo svolto dal generale Taddei che, con impagabile perizia manageriale e notevoli capacità organizzative e di armonico coinvolgimento del personale, ha posto le premesse per fare del Polo mantenimento pesante nord un organo logistico a valenza nazionale e internazionale;

il Governo sottolineava, inoltre, in quella sede che l'operato della Direzione, in termini manageriali e di comando, è stato aderente alla nor-

mativa vigente per quanto attiene in particolare agli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di relazioni sindacali;

peraltro, è stato evidenziato che, al fine di migliorare la comunicazione interna, sono state recentemente poste in essere presso l'Ente alcune iniziative, tese a illustrare al personale ed alle rappresentanze sindacali unitarie locali le prospettive di sviluppo del Polo industriale militare di Piacenza;

tale approccio innovativo è stato apprezzato dal personale e dalle stesse rappresentanze sindacali unitarie ed ha raggiunto lo scopo di coinvolgere direttamente e motivare maggiormente i lavoratori interessati;

con riferimento alla citata situazione di tensione tra la dirigenza del Polo e le rappresentanze sindacali, il Governo ha verificato e comunicato al Parlamento che non sono state avviate le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), per comportamento anti-sindacale;

consta altresì all'interrogante che le risultanze di un accertamento ispettivo svolto da alcuni funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso il Polo di Piacenza, al fine di verificare le questioni dianzi esposte, abbiano dimostrato l'infondatezza delle questioni stesse;

nonostante le argomentazioni ampiamente motivate fornite dal Governo in ordine al corretto operato del Direttore del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, non sono cessate le critiche, svolte anche attraverso altri strumenti di sindacato ispettivo, contro quelle che sarebbero considerate «violazioni delle elementari norme di relazione sindacale», imputate al mancato incontro con le organizzazioni sindacali, le quali, convocate per ben dieci volte dal Direttore, non si sono mai presentate;

spiace rilevare che si cerchi, senza adeguati riscontri, di screditare pubblicamente l'operato del Direttore del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza;

tale comportamento non tiene nella dovuta considerazione i delicati compiti cui deve adempiere il Polo citato, essendo l'unica unità organica in tutta la Forza Armata per il «mantenimento» di ben 12 sistemi d'arma di grande complessità, impegnati sia in ambito nazionale che nei teatri operativi internazionali,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno restituire serenità e fiducia nei confronti del Direttore del polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, chiamato, in questo drammatico momento, ad assolvere delicati compiti per la sicurezza del nostro Paese.

(4-09041)

FALOMI. – *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.*  
– Premesso che:

con il decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2005, il Ministero della difesa ha individuato beni immobili dell'Amministrazione della Difesa, non più utili ai fini istituzio-

nali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso all'Agenzia del demanio;

il suddetto decreto dispone la vendita di un importante complesso di beni situati nella città di Gaeta, tra cui l'ex Caserma S. Angelo, il Torrione Francese, l'ex azienda agricola, i terreni adiacenti allo Spaltone, l'orto botanico (beni questi ricadenti nel centro storico di Gaeta) ed infine l'ex Forte Emilio Savio, situato sulla collina di Conca;

nella decisione formalizzata con il suddetto decreto ministeriale la cittadinanza e la stessa amministrazione locale non sono state minimamente coinvolte, come invece in passato era accaduto per altre operazioni di dismissione.

il complesso di beni oggetto della prossima vendita è di immenso valore storico ed architettonico e rappresenta una grande risorsa per la città di Gaeta;

una vendita speculativa di questi beni, senza l'adozione di norme di salvaguardia che ne vincolino la destinazione futura, rischia di generare seri contrasti ambientali;

considerato che:

l'Amministrazione comunale, raccogliendo un sentimento diffuso, ha espresso la volontà di valorizzare in proprio questi beni, sottraendoli alla speculazione edilizia;

il territorio di Gaeta è pesantemente interessato da fenomeni di criminalità organizzata di stampo camorristico e mafioso, che non di rado utilizza la compravendita di immobili per finalità di «riciclaggio» o per l'impianto di attività imprenditoriali di copertura,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario bloccare le azioni di cessione prima di aver ricercato un confronto con l'amministrazione locale e con la comunità locale;

come il Governo intenda comunque tutelare la natura di interesse storico-culturale e paesaggistico dei beni che intende cedere a terzi;

in che modo il Governo intenda proteggere le dismissioni dei suddetti immobili da infiltrazioni della criminalità organizzata.

(4-09042)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

a seguito delle gravissime discriminazioni politico-sindacali subite fin dal 1997 dal dott. Antonio Barbato, funzionario della polizia municipale di Milano, delegato RSU del sindacato di base Sincobas, con numerosi e pesanti atti di ritorsione ad opera del comandante della polizia municipale di Milano, dott. Antonio Chirivì, sfociati prima in un licenziamento considerato illegittimo dalla magistratura, poi in una pesante, costante, continua e lunga azione di *mobbing*, tuttora in corso, per la quale il comune di Milano ha già subito una pesante condanna, con la sentenza n. 645/05 del giudice del lavoro dott. Antonio Janniello, per discriminazione, demansionamento ed emarginazione, costata ai contribuenti ben

30.000 euro per il risarcimento dei danni, si rileva tuttavia da parte dell'interrogante la volontà dolosa del comandante della polizia municipale di Milano di proseguire sulla stessa via;

dopo la recente condanna e l'ordine del giudice di cessare l'azione discriminatoria nei confronti del dott. Barbato, il comandante della polizia municipale di Milano ha continuato pervicacemente nel proprio comportamento teso a danneggiare, umiliare, emarginare e discriminare il dott. Barbato. In particolare risulta che al dott. Barbato, il 22 giugno 2005, sia stato proposto ufficialmente, da parte del proprio superiore diretto, dott. Giovanni Campana, di ricoprire l'incarico di responsabile della zona Certosa della polizia municipale di Milano, incarico che il dott. Barbato aveva accettato, e successivamente il comandante della polizia municipale, dott. Chirivì, venuto a conoscenza dell'accaduto, avrebbe immediatamente convocato il dott. Campana minacciandolo di ritorsioni e costringendolo a mettersi da parte, affidando poi tale incarico ad un'altra persona, violando così leggi, sentenze, contratti e regolamenti vigenti;

il dott. Barbato ha accettato formalmente la proposta e non esistono motivazioni per le quali possa essere rifiutato tale incarico, viste le valutazioni positive fino ad oggi ottenute dall'interessato (certificate appunto dalle schede di valutazione),

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di tale grave situazione che si verifica al Comune di Milano, dove da circa sette anni, secondo l'interrogante in modo pervicace e doloso, il comandante della polizia municipale continua a discriminare il dott. Barbato per motivi politici e sindacali, nonostante in ogni sede di conciliazione e sede giudiziaria non abbia mai ottenuto approvazione per i suoi atteggiamenti;

quali misure intenda intraprendere, per quanto di competenza, perché tale attività da parte del dott. Chirivì venga finalmente a cessare e l'incarico assegnato dal suo diretto superiore sia affidato al dott. Barbato.  
(4-09043)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, BRUTTI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'8 giugno 2004 ANAS, TAV, RFI, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comuni di Pianoro e San Lazzaro di Savena siglarono l'accordo modificativo e integrativo della convenzione sottoscritta in data 28 luglio 1995 per la realizzazione della variante strada statale n. 65 della Futa in corrispondenza dell'abitato di Rastignano, accordo che stabilisce tra l'altro che la realizzazione viene affidata alla Provincia di Bologna con finanziamento derivante dai fondi già a disposizione di TAV e ANAS e, in un'appendice, impegna TAV/CAVET all'adeguamento del progetto alle nuove normative entro ottobre 2004;

il 25 maggio 2004 il Ministro delle infrastrutture si impegnava a reperire entro l'anno 2005, a valere sulle future leggi di spesa, gli ulteriori finanziamenti necessari alla completa realizzazione della variante di Rastignano, al fine di garantirne il completamento contestualmente alle opere

ferroviarie una volta definito il costo complessivo a valle dell'*iter* autorizzativo;

il 17 novembre 2004 TAV/CAVET trasmetteva alla Provincia di Bologna il progetto esecutivo e la valutazione economica:

il 3 maggio 2005 la Provincia di Bologna, con nota Prot. 0055216, comunicava al Ministero l'avvenuta approvazione del progetto TAV/CAVET e ricordava al Ministro delle infrastrutture l'impegno di cui al punto 2, chiedendone lo stato di attuazione;

non è a tutt'oggi pervenuto alcun cenno di riscontro ed aggravandosi ogni giorno la situazione dell'ormai famoso cosiddetto «nodo di Rastignano»,

si chiede di conoscere quando si preveda di poter procedere ad un sollecito appalto ed alla successiva realizzazione delle opere.

(4-09044)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il comma 3 dell'art. 78 del decreto legislativo del 18/8/2000, n. 267, prevede che «I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato»;

che, nel Comune di Ostuni (Brindisi), l'assessore ai lavori pubblici, ing. Antonio Blasi, ha continuato invece ad esercitare la libera professione nel territorio dello stesso Comune;

che il 9 giugno 2005 i Consiglieri comunali di opposizione hanno notificato atto di diffida al Sindaco, e per conoscenza al Prefetto di Brindisi, chiedendo il ripristino della legalità;

che il Prefetto di Brindisi ha chiesto formalmente notizie sulla vicenda al Comune di Ostuni;

che, perdurando la illegittima e illegale situazione, i Consiglieri comunali innanzi citati, il 30 giugno 2005, hanno inviato una nota al Ministro dell'interno e per conoscenza al Sindaco di Ostuni e al Prefetto di Brindisi,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere affinché venga rispettato il comma 3 dell'art. 78 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

(4-09045)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, nella giornata dell'11 luglio 2005, la regione Puglia è stata colpita da violenti temporali, da trombe d'aria e grandinate che hanno arrecato ingenti danni all'agricoltura, alle abitazioni, alle attività turistiche, alle auto, ecc.;

che, per quanto riguarda in particolare la provincia di Brindisi, il grave evento ha interessato soprattutto la fascia costiera di Carovigno,

di Fasano e di Ostuni, con gravi danni agli uliveti, agli ortaggi e alle coltivazioni da frutta ed anche alle strutture delle località balneari e delle aziende agricole,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per venire incontro agli agricoltori e ai cittadini colpiti dall'evento calamitoso.

(4-09046)

STIFFONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Risultando all'interrogante che:

venerdì 8 luglio 2005 su un autobus urbano della città di Milano un extracomunitario veniva sorpreso dal controllore senza biglietto;

lo straniero fuggiva e l'addetto al controllo chiamava telefonicamente la Polizia;

a seguito della telefonata una pattuglia interveniva, inseguiva lo straniero e lo bloccava;

il giorno precedente erano avvenuti gli attentati nella metropolitana di Londra;

al fatto assisteva il GIP di Milano Clementina Forleo, che accusava gli agenti di violare i diritti umani;

la dott.ssa Forleo ha ribadito in seguito che avrebbe intrapreso la medesima iniziativa anche altre mille volte;

il GIP Clementina Forleo nel gennaio scorso aveva disposto la scarcerazione di tre estremisti islamici da lei definiti «guerriglieri»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il GIP Clementina Forleo abbia intrapreso iniziative che non le competevano;

se il Ministro intenda promuovere un'attività ispettiva nei confronti del magistrato in questione.

(4-09047)

BATTAFFARANO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

il gruppo Tecnosistemi è ormai alla fine dell'amministrazione straordinaria *ex* legge 270/99, in scadenza il 20 agosto 2005;

negli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali a livello di Ministero delle attività produttive il 31/3 ed il 27/4/2004, alla presenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'esecutivo (sottosegretario Valducci) aveva assunto precisi impegni per la risoluzione occupazionale di tutti i 1.500 lavoratori del gruppo (140 in Puglia, di cui 80 a Taranto) attraverso:

utilizzo di strumenti legislativi per l'accompagnamento alla pensione di circa 540 lavoratori;

cessione di *asset* aziendali alla Sirti Spa, con l'impegno a riacquistare entro la fine del 2005 un totale di 600 lavoratori, anche privilegiando la Sirti nell'assegnazione di commesse pubbliche come il Progetto TETRA Interpolizia, in accordo con il Ministero dell'interno per la costruzione della rete e l'installazione e la manutenzione della stessa;

allo stato attuale, dopo l'approvazione della riforma pensionistica di luglio 2004, dei previsti 540 lavoratori in accompagnamento alla pensione, solo 240 trovano soluzione, mentre per i restanti 300 serve un provvedimento specifico (cristallizzazione dei requisiti, così come il Governo si era impegnato a fare negli accordi sopra citati), come è avvenuto per Alitalia e Volare;

la Sirti ha proceduto a solo 220 assunzioni delle 600 previste, lamentando la mancanza di commesse promesse dall'esecutivo;

in conclusione sui 1.500 lavoratori di Tecnosistemi ci sono attualmente oltre 1.000 lavoratori senza nessuna prospettiva dopo la fine della mobilità,

si chiede di sapere quali interventi il Governo abbia effettuato o intenda effettuare ai sensi dei predetti accordi sottoscritti.

(4-09048)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

3-02164, della senatrice Stanisci, sulla richiesta di indennità per *handicap* inoltrata da un militare in congedo;

*7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

3-02189, del senatore Asciutti, sull'Associazione Calcio Perugia;

3-02196, del senatore Manzione, sulla Salernitana Sport spa;

3-02197, del senatore Vallone, sul Torino Calcio spa.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-09030, del senatore Magnalbò.